

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 ottobre 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria)..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2009, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16)..... Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago d'Orta (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)» .. Pag. 4

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverrone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)» .. Pag. 9

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale) .. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 18.

Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento Pag. 14

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg.

Modifica, per rettifica, del decreto del Presidente della Provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni e concernente la ricezione turistica all'aperto)»)..... Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 ottobre 2008, n. 46-153/Leg.

Approvazione del regolamento concernente «Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)» .. Pag. 38

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 ottobre 2008, n. 58.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articolo 44/bis comma 3, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili..... Pag. 48



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 novembre 2008, n. 64.

Modifiche al regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia..... Pag. 48

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio
2009, n. 038/Pres.

Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)..... Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 febbraio
2009, n. 042/Pres.

Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007 - 2013 in attuazione dell'art. 38 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007).. Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio
2009, n. 049/Pres.

Legge regionale n. 2/2000, art. 5, commi 51, 52 e 53. Regolamento per la concessione dei contributi straordinari pluriennali per il completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui all'art. 5, comma 51, della legge regionale n. 2/2000..... Pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio
2009, n. 052/Pres.


Legge regionale n. 12/2007, articolo 15, comma 4. «Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti a favore dei giovani ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)» Pag. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio
2009, n. 053/Pres.

Legge regionale n. 12/2007, art. 15, comma 5-*quater*. «Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'art. 15, commi 5-*bis* e 5-*ter*, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell' art. 15, comma 5-*quater*, della legge, nonché le modalità di intervento diretto dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5-*bis*, della legge regionale n. 12/2007» Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 marzo
2009, n. 054/Pres.

Modifiche al regolamento recante le modalità applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficoltà in esecuzione dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 emanato con decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2006, n. 0279/Pres Pag. 62



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 15 del 14 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione dell'art. 8

L'art. 8 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), è abrogato.

Art. 2.

Modificazioni all'allegato A

1. Alla lettera *c*) del secondo paragrafo dell'allegato A alla Legge regionale n. 4/2008, le parole: «e condivisi con gli operatori» sono soppresse.

2. La lettera *d*) del secondo paragrafo dell'allegato A alla legge regionale n. 4/2008 è sostituita dalla seguente:

«*d*) partecipazione, su indicazione del responsabile del soccorso, alle attività di:

1) rianimazione cardio-polmonare di base (BLS);

2) intervento su politraumatizzati (BTLS);

3) estricazione dal veicolo;

4) immobilizzazione con uso dei presidi in dotazione;

5) posizionamento e immobilizzazione, secondo tecniche accreditate, su barella a cucchiaio, su materassino a depressione, su asse spinale;

6) caricamento dell'infortunato su barella e messa in sicurezza per il trasporto;

7) trasporto su telo, su sedia portantina;

8) supporto alle attività connesse alla predisposizione e gestione delle maxiemergenze.»

3. Le lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *j*), *k*) e *l*) del secondo paragrafo dell'allegato A alla legge regionale n. 4/2008 sono abrogate.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 aprile 2009.

ROLLANDIN

09R0496

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2009, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 5 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Natura della società e statuto*). — 1. FINAOSTA S.p.A. agisce, in considerazione delle finalità perseguite e per l'attuazione di indirizzi e strategie di interesse regionale, in qualità di ente strumentale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

2. Socio unico di FINAOSTA S.p.A. è la Regione.

3. Le modificazioni dello statuto di FINAOSTA S.p.A. sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4.

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 7/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Gestioni finanziarie*). — 1. FINAOSTA S.p.A. opera con mezzi finanziari propri nelle forme di cui all'art. 5, ovvero per conto della Regione mediante fondi specifici forniti dalla Regione stessa.

2. Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la società pone in essere con mezzi finanziari propri. Si definisce speciale la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione ai sensi dell'art. 6. FINAOSTA S.p.A. può, inoltre, gestire fondi di rotazione alimentati dalla Regione o da FINAOSTA S.p.A. stessa.»

Art. 3.

Modificazioni all'art. 6.


1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/2006, le parole: «o dagli altri enti» sono soppresse.

Art. 4.

Modificazione all'art. 7.

1. Al comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2006, le parole:

«15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».



Art. 5.

Modificazione all'art. 13

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 7/2006, dopo le parole: «al Presidente del Consiglio» sono aggiunte le parole: «che li invia alle competenti commissioni consiliari».

Art. 6.

Introduzione dell'art. 13-bis

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 7/2006 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Atti di indirizzo*). — 1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, che lo vota, un atto di indirizzo strategico contenente i programmi previsionali di Finaosta S.p.A. e delle sue partecipate, cui è allegato il consuntivo delle attività svolte dalle stesse.

2. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente riguardo alle attività o interventi, che ritiene di particolare rilevanza ed urgenza, di Finaosta S.p.A. o delle sue partecipate».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 14

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2006, le parole:

«da un minimo di nove ad un massimo di undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque membri».

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la Giunta regionale nomina il Presidente del consiglio di amministrazione e i restanti consiglieri, di cui uno da scegliere tra i dirigenti regionali con funzioni di raccordo tra la Regione e la società e uno da scegliere, d'intesa con la giunta della Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, tra i componenti del consiglio della stessa.».

3. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2006 è sostituito dal seguente:

«3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati fino ad un massimo di tre esercizi e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, fatta salva la possibilità di riconferma.».

4. Al comma 9 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2006, le parole:

«degli azionisti» sono soppresse.

Art. 8.

Modificazioni all'art. 15

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 7/2006. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e decadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio».

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 7/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile la Giunta regionale nomina i membri del collegio sindacale, compresi i sindaci supplenti.».

3. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 7/2006 è abrogato.

4. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 7/2006, le parole: «degli azionisti» sono soppresse.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Gli artt. 10, 16 e 17 della legge regionale n. 7/2006 sono abrogati.

Art. 10.

Disposizione transitoria

1. Gli organi di FINAOSTA S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalità di cui alla presente legge.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31. comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 aprile 2009

ROLLANDIN

09R0497

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago d'Orta (legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione piemonte n. 25 del 25 giugno 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-11628 del 22 giugno 2009;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione sulle acque del Lago d'Orta onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione,



la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2.

Circolazione delle unità di navigazione

1. È vietata la navigazione e lo stazionamento a tutte le unità da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una larghezza superiore a 3,50 metri, fatta eccezione per le unità in servizio di trasporto pubblico.

2. È vietata la residenza a bordo delle unità da diporto.

3. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di metri 100 dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica. Tali unità a motore devono essere condotte ad una velocità consona all'esercizio della pesca alla traina.

4. Alle unità a motore è consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 3, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), ad una velocità non superiore a 7 km/h (4 nodi circa).

5. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 100.

6. Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo libero da diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.

7. Ai residenti dell'Isola di S. Giulio è consentita la navigazione a motore nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del Lago ad una velocità non superiore ai 4 nodi (7 km/h) nella fascia lacuale compresa tra la costa ed i 100 metri dalla stessa, fatti salvi i limiti di velocità previsti all'art. 3, comma 2.

Art. 3.

Limitazioni alla velocità delle unità di navigazione

1. Al di fuori dello specchio d'acqua, di cui all'art. 2, comma 3, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi (37 km/h) nelle ore diurne e di 4 nodi (7 km/h) nelle notturne, fatto salvo le unità in servizio di trasporto pubblico di linea nonché le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dalla competente autorità.

3. La velocità dei mezzi pubblici nello specchio d'acqua del lago compreso tra la costa ed i 100 metri dalla stessa deve essere non superiore a 4 nodi.

Art. 4.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano alle unità di vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate dalla competente autorità.

2. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, non si applicano, alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, fermo restando l'obbligo, per tali unità, di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

3. Le deroghe di cui al comma 1, non si applicano alle unità in servizio pubblico nelle zone di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 5.

Segnalazione dello specchio d'acqua

1. Le fasce oggetto di divieto e di limiti alla navigazione, di cui agli articoli precedenti, sono opportunamente delimitate da boe gialle di forma sferica.

Art. 6.

Norme di comportamento in navigazione

1. Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter adempiere, in ogni momento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione e deve eseguire ogni manovra tempestivamente in maniera da non generare confusioni.

2. I cambiamenti di rotta e di velocità non devono creare pericoli di collisione.

3. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:

- a) unità adibite al servizio pubblico di linea;
- b) unità addette ai servizi di pronto soccorso di ordine pubblico e di vigilanza;
- c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

4. Le unità a motore ed a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno ad 50 metri dalle unità adibite al pubblico servizio di linea e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

5. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di attracco nonché ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

6. È vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50 metri, le unità trainanti sciatori nautici.

7. È vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei.

Art. 7.

Sci nautico

1. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

- a) per conto proprio;
- b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;
- c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.

2. È vietato l'esercizio dello sci nautico nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di S. Giulio e la sponda orientale del lago stesso.

3. Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero) e per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locate al pubblico) si osservano le seguenti norme:

a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 8 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti almeno metri 100 sia dalla costa sia dalle isole;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;

d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio, oppure oltre metri 100 dalla costa;

e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a metri 12;

f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;


g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti di un autoscafo trainante uno sciatore non deve essere inferiore a metri 50;

h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) la velocità massima raggiungibile, in deroga al limite di velocità previsto dall'art. 3, comma 2, è di 45 km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità.



4. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nell'esercizio delle specialità «discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard» osservano le seguenti norme:

a) all'interno di apposite aree assentite in concessione alla Federazione Italiana Sci Nautico (FISN), dalle ore 8.00 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di 37 km/h (20 nodi circa). All'interno di tali aree possono navigare solo unità riconosciute dalla FISN idonee all'impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle singole specialità. Per la pratica dello sci nautico specialità «velocità» è ammissibile una sola zona lacuale predeterminata;

b) all'interno delle aree di cui alla lettera a), possono essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;

c) le aree di cui alla lettera a), non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non; le aree devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;

d) per l'attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;

e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla FISN ed essere iscritte al registro nautico della medesima federazione;

f) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida ed essere abilitato quale pilota dalla FISN.

Art. 8.

Traino con mezzi diversi dallo sci nautico

1. Per traino con mezzi diversi dallo sci nautico si intende il traino di galleggianti comunemente denominati banana boat, ciambelle o mezzi simili che non si sollevano dall'acqua.

2. È vietato l'esercizio del traino nello specchio d'acqua compreso tra l'Isola di San Giulio e la sponda orientale del lago stesso.

3. Nell'esercizio del traino, che avviene sotto la piena responsabilità del comandante l'unità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato, si osservano le seguenti norme:

a) la pratica del traino è consentita dalle ore 8 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 100 sia da costa sia dalle isole;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare i rimorchiati; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;

d) la partenza ed il rientro del mezzo trainato deve avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio assentiti in concessione oppure oltre 100 metri dalla costa;

e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12;

f) l'unità da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e delle dotazioni di bordo previste dalle norme vigenti;

g) la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dell'auto-scafo trainante non deve essere inferiore a metri 100;

h) le persone trainate devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare il limite di 20 nodi (37 km/h);

l) le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

m) il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità;

n) è vietato il traino di attrezzature tra loro diverse ed incompatibili e comunque di più di 2 attrezzature per volta;

o) è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea.

4. L'esercizio del traino di banana boat, ciambelle o attrezzature similari è vietato:

a) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso e comunque ad una distanza laterale di almeno 100 metri;

b) ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o dalle unità che segnalano la presenza di subacquei;

c) nelle zone riservate alla balneazione;

d) entro 200 metri dalle strutture adibite al servizio pubblico di linea;

e) nelle zone a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 100.

5. In aree frequentate da bagnanti la partenza e l'arrivo di mezzi nautici che eseguono il traino per conto terzi, se avviene da riva, deve aver luogo in corridoi delimitati, appositamente autorizzati dalla competente autorità in materia di demanio.

6. È vietato l'uso del paracadute ascensionale o di mezzi similari.

Art. 9.

Moto d'acqua e mezzi similari

1. La navigazione delle moto d'acqua e degli altri mezzi similari motorizzati può avvenire alle seguenti condizioni:

a) dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, nelle acque distanti almeno metri 100 sia dalla costa sia dalle isole, con esclusione dello specchio acqueo compreso tra l'isola di San Giulio e la sponda orientale del lago stesso ove tale attività è vietata;

b) ad una velocità massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa);

c) i conduttori delle unità devono essere muniti di patente nautica;

d) durante la navigazione il conduttore deve obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio o idonea muta di salvataggio;

e) è vietata la navigazione lungo le rotte dei battelli in servizio di linea;

f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai metri 100;

g) è vietato il deposito delle moto d'acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali.

2. Le moto d'acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera di cui all'art. 2, comma 3, purché l'unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua. La velocità non deve comunque superare i 5 km/h (3 nodi circa).

Art. 10.

Tavole a vela - Windsurf

1. L'uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un'ora dopo l'alba al tramonto.

2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno metri 10.

3. I conduttori devono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.



4. L'impiego delle tavole a vela è vietato:

a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e, comunque, ad una distanza inferiore a 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea;

b) all'interno dei porti e ad una distanza laterale inferiore a 50 metri dall'ingresso dei porti;

c) nelle zone riservate alla balneazione, salvo in corridoi appositamente dedicati e delimitati;

d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.);

e) nelle zone protette di cui all'art. 2, comma 5.

5. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:

a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela (FIV);

b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.

6. È vietato l'uso delle tavole a vela con aquilone (kitesurf).

Art. 11.

Balneazione

1. È vietata la balneazione:

a) all'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi e comunque entro una distanza laterale di 50 metri;

b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.);

c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze;

d) presso le strutture, moli, pontili, aree adibite ai servizi di trasporto pubblico di persone.

2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre metri 100 dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.

3. È vietato tuffarsi dai pontili adibiti al servizio pubblico di trasporto persone.

Art. 12.

Natanti a remi e a pedali: canoe, jole, sandolini, pattini

1. L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche; su tali natanti il numero di persone trasportate non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore.

2. L'impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea, entro 200 metri dagli scali del servizio pubblico di linea, all'interno dei porti se non per recarsi all'ormeggio, nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

Art. 13.

Attività subacquea

1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca o con bandiera secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con metà lato asta di colore bianco e l'altra metà di colore blu). Ove le immersioni si svolgono da riva la bandiera può essere sostituita da un pannello, avente il lato più piccolo di almeno 60 centimetri, secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali. Qualora venga utilizzata un'unità di appoggio la bandiera o il pannello devono essere esposti sul mezzo nautico;

b) durante le immersioni notturne le boe o i luoghi indicanti la presenza di subacquei devono essere segnalati con una luce lampeggiante (gialla) visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se vi è un mezzo nautico di appoggio il predetto segnale deve essere innalzato

sul mezzo nautico. Se le immersioni si svolgono da riva mediante l'impiego di un pannello secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali, questo deve essere illuminato e visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;

c) il subacqueo deve operare entro il raggio di metri 50 dalla verticale delle boe, dai pannelli o dalle unità di appoggio che ne segnalano la presenza. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Nelle immersioni diurne, ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;

d) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

e) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo o di stazionamento pubblici e privati;

f) è vietato praticare immersioni nelle strettoie, nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;

g) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dalla competente autorità.

Art. 14.

Uso di unità da diporto per l'attività subacquea

1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al decreto ministeriale 28 luglio 2008, n. 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile o, in alternativa, un apparecchio di telefonia mobile.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.


Art. 15.

Norme di comportamento degli utenti

1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare l'unità di navigazione ai predetti dispositivi.

2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento deve immediatamente avvertire le autorità competenti.

3. L'approdo, cioè la temporanea sospensione della navigazione, anche in area ove non è ammesso l'ormeggio, per esigenze di brevis-



sima durata, e con il conducente sempre presente a bordo, nonché l'ormeggio, cioè la sospensione della navigazione dell'unità di navigazione protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento del conducente, sono vietati :

a) dovunque sia impedito l'accesso ad un'altra unità di navigazione o sia impedito lo spostamento di un'altra unità di navigazione ormeggiata o venga arrecato intralcio alla navigazione o all'accesso alle strutture portuali;

b) negli spazi riservati alla fermata dei servizi di trasporto pubblico di linea o non di linea;

c) in prossimità dei segnalamenti di navigazione se ne occultano la visibilità;

d) negli spazi riservati ad impianti od attrezzature destinate a servizi di emergenza, di allaggio o di varo indicati da apposita segnaletica;

e) in corrispondenza degli scivoli di allaggio o di varo pubblico, nonché all'interno dei corridoi di navigazione debitamente delimitati ed autorizzati;

f) presso i punti di ormeggio, senza la prescritta concessione.

4. Chiunque navighi sulle acque interne piemontesi deve avere a bordo, in piena efficienza, i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.

Art. 16.

Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali

1. Nelle zone portuali è vietato:

a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;

b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;

d) eseguire opere di calafataggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;

e) calare reti da pesca all'interno dei porti nonché entro un raggio di metri 200 dai loro accessi;

f) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;

g) accedere ai pontili o alle strutture di imbarco del servizio pubblico di linea senza il necessario titolo di viaggio.

2. È vietata la pesca dai pontili del servizio pubblico di linea nonché in prossimità dei medesimi o nei luoghi che possono costituire pericolo alle persone o arrecare intralcio alle operazioni di attracco, di imbarco e sbarco dei passeggeri.

3. È vietata la pesca nei porti pubblici, sui pontili pubblici di attracco o di stazionamento delle unità di navigazione, anche interni ai porti, qualora detta attività costituisca ostacolo per la manovra di ormeggio dei natanti o possa arrecare danno alle unità di navigazione ormeggiate.

Art. 17.

Manifestazioni nautiche e sportive

1. È vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d'acqua lacuale, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla competente autorità.

2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio d'acqua lacuale possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all'art. 2, commi 3 e 4.

3. È obbligatorio rispettare le disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

Art. 18.

Rumori molesti

1. È vietato provocare sul lago rumori superiori a 70 decibel misurati a 25 metri di distanza.

Art. 19.

Norme di salvaguardia dell'ambiente

1. È vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante, materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. È altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.

2. È obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

3. Le operazioni di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

4. Le unità di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti sono dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.

5. Le unità di navigazione dotate di motori due tempi usano olio biodegradabile.

Art. 20.

Informazione

1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono espone, anche per estratto, presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle navi in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari.

2. È fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago tenere a bordo dell'unità di navigazione copia del presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 9, 10 e 12.

Art. 21.

Vigilanza

1. In materia di vigilanza si applicano le norme di cui all'art. 24 della legge regionale n. 2/2008.

Art. 22.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge regionale 2/2008, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

Art. 23.

Norme di rinvio

1. La Regione Piemonte, attraverso la struttura regionale competente in materia di navigazione interna, adotta iniziative di verifica e monitoraggio in materia di circolazione nautica e si riserva di intervenire, con atti amministrativi, sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione, a tutela della pubblica incolumità.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione ivi compreso, ove applicabile ai bacini lacuali, il regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 6/R (Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali).

3. È facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, le attività di cui agli articoli 7, 8 9 e 11, o altre attività a valenza territoriale ridotta, nell'ambito del proprio territorio comunale.



Art. 24.
Abrogazione di norme

1. Sono abrogati, in particolare :

a) il regolamento regionale recante: «Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del Lago d'Orta. Abrogazione regolamento approvato con deliberazione del 21 maggio 1991, n. 2 (D.C.R. n. 183/1991) ed approvazione nuovo testo», promulgato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2906 in data 1° luglio 1992.

b) il regolamento regionale 14 novembre 2001, n. 14/R (Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale disciplinante la navigazione sulle acque del Lago d'Orta, promulgato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2906 del 1° luglio 1992).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 22 giugno 2009.

BRESSO

09R0556

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 25 del 25 giugno 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-11630 del 22 giugno 2009;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione sulle acque del lago di Viverone onde garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ecosistema lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2.
Circolazione delle unità di navigazione

1. È vietata la navigazione alle unità a motore dal 2 novembre al 15 marzo e dalle ore 21 alle ore 7 nel restante periodo dell'anno.

2. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva (segnalata da apposite boe sferiche gialle), la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole a vela, alle unità intente alla pesca professionale e dilettantistica nonché alle unità a motore delle scuole veliche durante l'attività didattica. Le unità a motore intente alla pesca professionale e dilettantistica, devono essere condotte ad una velocità consona all'esercizio della pesca alla traina.

3. Alle ulteriori unità a motore è consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 2, ad una velocità non superiore ai 4 km/h (2 nodi circa), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzati dalla competente autorità.

4. Oltre la fascia lacuale, di cui al comma 2, la velocità delle unità di navigazione non può superare il limite massimo di 20 km/h (11 nodi circa).

5. È fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di condurre il mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato del lago.

6. È vietata la navigazione alle unità a motore nello specchio d'acqua compreso nel territorio del Comune di Azeglio (Torino), nonché entro la fascia ad esso esterna riva segnalata da apposite boe sferiche gialle poste a cura della struttura regionale competente in materia di navigazione interna.

7. Sono vietati l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo libero da diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.

8. È vietata la raccolta della flora acquatica.

9. È vietata la navigazione alle unità mono o bimotore aventi potenza totale superiore a 80,9 kW (110 CV) per motore a due tempi e 135 kW (185 CV) per motore a quattro tempi, nonché di lunghezza superiore a 6,50 metri e una stazza lorda superiore alle 1,5 tonnellate per entrambe le tipologie.

10. È vietata la navigazione alle unità da competizione.

11. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 10 non si applicano:

a) alle unità in servizio della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell'Ordine, della provincia, dei comuni rivieraschi territorialmente competenti nonché della Regione Piemonte;

b) alle unità operative appositamente autorizzate dai comuni rivieraschi territorialmente competenti;

c) alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

d) alle unità, autorizzate dai comuni rivieraschi territorialmente competenti, adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

12. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unità di navigazione a propulsione elettrica condotte esclusivamente per la pratica della pesca.

13. Alle unità con targa temporanea, oltre la fascia lacuale di cui al comma 2, è ammesso il superamento della velocità massima di 20 km/h (11 nodi circa), in deroga a quanto disposto dal comma 4.

Art. 3.

Norme di comportamento in navigazione

1. Il conduttore deve regolare la velocità del natante in modo da poter adempiere, in ogni momento, ai suoi doveri in relazione alle condizioni della navigazione e deve eseguire tempestivamente ogni manovra in maniera da non generare confusioni.

2. Tutte le unità di navigazione che governano hanno l'obbligo di tenersi almeno a metri 50 dalle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non nonché di osservare particolare prudenza in prossimità degli scali del servizio medesimo, dei porti, delle scuole a vela (Federazione Italiana Vela), motonautiche (Federazione Italiana Motonautica),



sci nautico (Federazione Italiana Sci Nautico) e nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

3. A tutte le unità di navigazione è consentito l'attraversamento delle rotte delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non evitando tuttavia, in modo assoluto, di costituire ostacolo alla navigazione delle unità stesse.

4. È vietato:

a) ostacolare la rotta, l'entrata e l'uscita dai porti nonché l'approdo ai pontili delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

b) ostacolare le unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate, ai sensi dell'art. 13;

c) seguire nella scia a distanza inferiore a 50 metri le unità trainanti sciatori nautici;

d) seguire o incrociare nella scia, a distanza inferiore a 50 metri, le unità non a motore;

e) è vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei;

f) eseguire cambiamenti di rotta e di velocità che possono creare pericoli di collisione.

Art. 4.

Sci nautico e altri sport al traino

1. L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

a) per conto proprio;

b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico;

c) dalle scuole di sci nautico, società sportive ed altri sodalizi nautici.

2. Nell'esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero), per conto terzi (a mezzo di unità noleggiate o locare al pubblico), si osservano le seguenti norme:

a) la pratica dello sci nautico è consentita dalle ore 9 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti dalla costa almeno 100 metri;

b) i conduttori delle unità sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito;

c) sulle unità, oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;

d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni, nonché entro appositi corridoi di lancio concessi dall'autorità competente, oppure oltre i 100 metri dalla costa;

e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;

f) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ciascun sciatore trainato;

g) la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri;

h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio;

i) è ammesso il superamento del limite massimo di 20 km/h (11 nodi circa) ed il raggiungimento della velocità massima di 45 km/h (25 nodi circa);

l) le unità adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia.

m) il conduttore deve avere con se patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore installato sull'unità.

3. Chiunque intenda posizionare corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, dovrà preventivamente chiedere apposita autorizzazione all'autorità competente.

4. Le scuole di sci nautico, le società sportive e gli altri sodalizi nautici, nell'esercizio delle specialità «Discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocità e wakeboard», osservano le seguenti norme:

a) all'interno di apposite aree debitamente autorizzate dalla competente autorità, alla Federazione Italiana Sci Nautico, dalle ore 8 sino al tramonto, con tempo favorevole, è ammesso il superamento della velocità massima di cui al comma 2, lettera i). In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 10 possono raggiungere e navigare in tali aree solo unità mono motore a quattro tempi riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico idonee all'impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle specialità di che trattasi;

b) all'interno di dette aree potranno essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;

c) tali aree non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimità delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimità dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non, nonché devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne;

d) per l'attività agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree, di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3;

e) le unità di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Sci Nautico ed essere iscritte al Registro nautico della medesima federazione;

f) il conduttore deve avere con se patente nautica valida ed essere abilitato dalla Federazione Italiana Sci Nautico quale pilota.

5. Le attività comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi simili) sono consentite previa autorizzazione rilasciata dalla autorità indicata dalla legge regionale n. 2/2008.

Art. 5.

Moto d'acqua e mezzi similari

1. La navigazione delle moto d'acqua e degli altri mezzi similari motorizzati può avvenire, nei giorni feriali, alle seguenti condizioni:

a) dalle ore 9 alle ore 13, nonché dalle ore 15 alle ore 19 nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa;

b) ad una velocità massima non superiore a 30 km/h (16 nodi circa);

c) i conduttori delle unità devono essere munite di patente nautica;

d) durante la navigazione il conduttore dovrà obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed idonea muta di salvataggio;

e) è vietata la navigazione lungo le rotte delle unità in servizio pubblico di trasporto di linea e non;

f) è vietato seguire la scia delle unità di navigazione ad una distanza inferiore ai 100 metri;

g) è vietato il deposito delle moto d'acqua e unità similari su spiaggia o su aree demaniali.

2. Le moto d'acqua e mezzi similari possono attraversare a motore, per la via più breve (perpendicolarmente alla costa), la fascia costiera, di cui all'art. 2, comma 2, purché l'unità sia condotta ad una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua. La velocità non deve comunque superare i 4 km/h (circa 2 nodi).


3. È facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, l'uso delle moto d'acqua e d'altri mezzi similari nell'ambito del proprio territorio comunale.

Art. 6.

Tavole a vela

1. L'uso delle tavole a vela è consentito solo di giorno e con buona visibilità da un'ora dopo l'alba al tramonto.

2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed a tal fine deb-



bono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno 10 metri. I conduttori debbono sempre indossare regolare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.

3. L'impiego delle tavole a vela è vietato:

a) sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non;

b) all'interno dei porti e nelle loro vicinanze;

c) entro i 100 metri dalla riva nelle zone occupate dai bagnanti;

d) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.).

4. Le scuole di tavole a vela devono inoltre:

a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela;

b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civile anche a favore degli allievi.

5. È vietato l'uso delle tavole a vela con aquilone (kitesurf).

Art. 7.

Natanti a remi e a pedali, canoe, jole, sandolini, pattini

1. L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, jole, sandolini, pattini, ecc.) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti il numero di persone trasportate non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore.

2. L'impiego dei piccoli natanti di cui al comma 1, è vietato sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea e non, all'interno dei porti e nelle loro vicinanze, nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.).

Art. 8.

Balneazione

1. È vietata la balneazione:

a) all'interno dei porti ed in prossimità dei loro accessi;

b) nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (sci nautico, corridoi di uscita, ecc.);

c) presso i pontili pubblici e nelle loro vicinanze.

2. Chiunque intenda praticare la balneazione oltre i 100 metri dalla costa deve essere assistito da unità di appoggio ed indossare calottina rossa.

Art. 9.

Attività subacquea

1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca o con bandiera secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali (bandiera a due punte, con metà lato asta di colore bianco e l'altra metà di colore blu). Ove le immersioni si svolgano da riva la bandiera può essere sostituita da un pannello, avente il lato più piccolo di almeno 60 centimetri, secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali. Qualora venga utilizzata un'unità di appoggio la bandiera o il pannello devono essere esposti sul mezzo nautico;

b) durante le immersioni notturne le boe o i luoghi indicanti la presenza di subacquei devono essere segnalati con una luce lampeggiante (gialla) visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se vi è un mezzo nautico di appoggio il predetto segnale deve essere innalzato sul mezzo nautico. Se le immersioni si svolgono da riva mediante l'impiego di un pannello secondo la lettera "A" del codice internazionale dei segnali, questo deve essere illuminato e visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;

c) il subacqueo deve operare entro il raggio di metri 50 dalla verticale delle boe, dai pannelli o dalle unità di appoggio che ne segnalano la presenza. Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale;

d) è vietato praticare immersioni sulla rotta delle unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

e) è vietato praticare immersioni nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze dei pontili di approdo o di stazionamento pubblici e privati;

f) è vietato praticare immersioni nelle strettoie, nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica;

g) è vietato praticare immersioni nelle aree lacuali destinate per specifiche attività (balneazione, sci nautico, moto d'acqua, corridoi di uscita, ecc.).

2. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), non si applicano in caso di soccorso, nell'esercizio dei compiti propri della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e delle Forze dell'Ordine.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dalla competente autorità.

Art. 10.

Uso di unità da diporto per l'attività subacquea

1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee con autorespiratore a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al decreto ministeriale 28 luglio 2008, n. 146, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile o, in alternativa, un apparecchio di telefonia mobile.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 11.

Norme di comportamento degli utenti

1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i dispositivi di segnalamento diurni o notturni nonché ormeggiare l'unità di navigazione ai succitati dispositivi.

2. Chiunque danneggi un dispositivo di segnalamento, deve immediatamente avvertire la competente autorità.

3. Nelle zone portuali è vietato:


a) lasciare in sosta veicoli e carrelli o ormeggiare unità di navigazione al di fuori degli spazi autorizzati;

b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;

c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici sulle opere portuali;

d) eseguire opere di calataffaggio o verniciatura senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dal Settore regionale navigazione interna e merci.

4. È fatto obbligo nei porti e presso i pontili pubblici di ormeggiare le unità di navigazione esclusivamente in andana ai moli ed alle rampe esistenti nonché è fatto divieto di utilizzare gli impianti portuali in modo diverso dallo scopo per i quali sono stati costruiti.



5. Chiunque navighi deve avere a bordo, in piena efficienza, i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.

Art. 12.

Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali

1. È vietato:

- a) impegnare ed accedere per usi non attinenti alla nautica, compresa la pesca e la balneazione, i pontili e le strutture di attracco pubbliche delle unità di navigazione;
- b) calare reti da pesca all'interno dei porti;
- c) sostare con automezzi e carrelli sui piazzali d'imbarco fuori dagli spazi appositamente delimitati.

Art. 13.

Manifestazioni nautiche e sportive

1. È vietata qualsiasi manifestazione sulle acque del lago o interessante lo specchio d'acqua lacuale, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Le manifestazioni sulle acque del lago o interessanti lo specchio d'acqua lacuale, possono essere effettuate in deroga ai disposti di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4.

3. È fatto obbligo di rispettare le disposizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione prevista dal comma 1.

Art. 14.

Norme di salvaguardia dell'ambiente

1. È vietato scaricare in acqua o sulle sponde residui di combustione di oli lubrificanti, carburante, materiali o residui degli impianti di bordo delle unità di navigazione ed in ogni caso qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluita. È altresì vietato abbandonare relitti di unità di navigazione nonché oggetti, detriti e rifiuti di qualsiasi genere.

2. È obbligatorio mantenere in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio di distribuzione carburante, al fine di evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

3. Le operazioni di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare spargimenti o perdite in acqua di olio, carburante o liquidi di altra natura.

4. Le unità di navigazione provviste di impianti per cucinare e di impianti idrosanitari funzionanti devono essere dotate di recipienti per la raccolta delle acque usate e di ogni altro materiale.

5. Le unità di navigazione dotate di motori due tempi devono usare olio biodegradabile.

Capo II

PUBBLICITÀ

Art. 15.

Informazione

1. Le presenti disposizioni e prescrizioni sono esposte presso i comuni rivieraschi, gli scali pubblici, nei porti, sulle unità in servizio pubblico di linea e non, nei circoli nautici, sci club, cantieri nautici nonché presso gli stabilimenti balneari.

2. È fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago tenere a bordo dell'unità di navigazione copia del presente regolamento, ad eccezione di coloro che navigano con i mezzi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10.

Capo III

VIGILANZA

Art. 16.

Vigilanza

1. In materia di vigilanza si applicano le norme di cui all'art. 24 della legge regionale n. 2/2008.

Capo IV

SANZIONI

Art. 17.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non osservanza di ciascuna disposizione del presente regolamento comporta, ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge regionale n. 2/2008, una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

Capo V

NORME DI RINVIO

Art. 18.

Norme di rinvio

1. La Regione Piemonte, attraverso la struttura regionale competente in materia di navigazione interna, adotta iniziative di verifica e monitoraggio in materia di circolazione nautica e si riserva di intervenire, con atti amministrativi, sugli aspetti di cui alla presente disciplina al fine di disporre ulteriori prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione, a tutela della pubblica incolumità.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, è consentita la navigazione alle unità a motore, senza limiti di potenza, di lunghezza non superiore a 6.50 metri (f.t.), munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Viverone. Tali autorizzazioni non possono superare le 30 giornaliere.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 è consentita la navigazione, dal 2 novembre al 15 marzo e dalle ore 10 alle ore 17, alle unità a motore adibite al trasporto pubblico di linea e non, regolarmente autorizzate dall'ente preposto nonché alle unità a motore riconducibili ad attività di scuole nautiche.

4. Tali deroghe, nella misura di una unità a motore per scuola nautica, rilasciate dal Comune di Viverone, hanno valenza limitatamente nei giorni di mercoledì e domenica.

5. Il Comune di Viverone, al fine di impartire eventuali ulteriori misure cautelative di conservazione dell'habitat naturale del Lago, valuta, inoltre, eventuali effetti cumulativi derivanti delle varie attività svolte.

6. Durante detto periodo deve essere mantenuto il divieto alla navigazione:

a) nella porzione del Lago di Viverone ad ovest rispetto alla linea ideale retta di demarcazione congiungente la località Lido di Anzasco, con esclusione della zona portuale, nel Comune di Piverone e Punta Becco di Cugno, località di delimitazione territoriale comunale tra Aze-glio e Borgo d'Ale a sud-ovest del Lago, come da planimetria allegata al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

b) nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva e nella fascia oraria 17 - 10, oltre al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento regionale.

7. È consentita la navigazione dal 2 novembre al 15 marzo alle unità a motore in servizio di cui all'art. 2, comma 12, lettera a).



8. Nel periodo 2 novembre - 15 marzo è altresì consentita la pesca professionale agli aventi diritto:

a) i titolari di diritti di pesca in qualità di persona fisica;

b) i titolari di diritti di pesca in qualità di persona giuridica; qualora le amministrazioni comunali concedenti intendessero avvalersi dell'ausilio tecnico di soggetti terzi, sono tenute a rilasciare un'autorizzazione provvisoria stipulata a seguito di apposita convenzione con i predefiniti. Copia della convenzione e dell'autorizzazione deve essere inviata a cura del comune concedente alla competente struttura regionale.

9. Qualora l'Arpa, preposta alla raccolta dati relativi allo stato di qualità delle acque del Lago, riscontrasse, a seguito del monitoraggio periodico volto a determinare lo stato ecologico e lo stato ambientale dello stesso, il sussistere di una situazione ambientale non ecologicamente accettabile, deve informare il Comune di Viverone e la competente struttura regionale. A seguito di tale comunicazione il Comune di Viverone è tenuto a revocare, attraverso proprio atto, le eventuali autorizzazioni concesse di deroga alla navigazione.

10. È cura del Comune di Viverone inoltrare, alla competente struttura regionale, copia di eventuali provvedimenti autorizzativi o di revoca di deroghe alla navigazione di unità a motore nel periodo 2 novembre - 15 marzo.

11. È facoltà delle amministrazioni locali rivierasche assumere provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, le attività di cui agli articoli 4, 5, e 6 nonché quelle di cui al comma 5 o rispetto ad altre attività a valenza territoriale ridotta, nell'ambito del proprio territorio comunale.

12. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, valgono le normative generali vigenti in materia di navigazione interna, ivi compreso, ove applicabile ai bacini lacuali, il regolamento regionale 7 giugno 2002, n. 6/R (Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna fluviali).

Art. 19.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati, in particolare :

a) il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R (Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone);

b) il regolamento regionale 14 maggio 2002, n. 3/R (Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4/R «Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone»).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 22 giugno 2009.

BRESSO

09R0557

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (Tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 20 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 13 (tutela del patrimonio storico sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale).

1. Nell'art. 2 della legge regionale n. 13/1994 le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Art. 2.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 13/1994

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/1994, è aggiunta la seguente:

«b-bis) catalogazione, ordinamento, digitalizzazione, nonché interventi conservativi e di restauro del patrimonio storico, iconografico, bibliografico e documentale dei soggetti di cui al comma 1.».

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 13/1994 le parole: «I contributi di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui alle lettere b) e b-bis)».


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 maggio 2009

BURLANDO

09R0516



LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 18.

Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 20 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PRINCIPI E FUNZIONI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE
DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Principi

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'art. 2, comma 2, lettera l), dello statuto, pone la persona al centro delle politiche educative, dell'istruzione e della formazione e garantisce la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. La Regione garantisce altresì l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione secondo le vigenti disposizioni normative.

2. La Regione concorre a garantire i livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione quale fondamento necessario per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro, in condizioni di pari opportunità di genere, etnia, scelte civili e religiose.

3. La Regione determina l'allocatione delle funzioni amministrative in coerenza con il principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118, comma 1, della Costituzione e favorisce l'integrazione di sistema e gli apporti funzionali di soggetti del terzo settore e di privati.

4. La Regione, ai sensi dell'art. 29 della Costituzione, riconosce il ruolo prioritario della famiglia nel processo educativo dei figli e riconosce altresì la funzione delle associazioni dei genitori all'interno del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche al fine della valorizzazione delle differenze e delle identità individuali.

Art. 2.

Sistema educativo regionale

1. La presente legge disciplina il sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, delle disposizioni comunitarie e nazionali ed in correlazione con le politiche regionali relative al diritto allo studio, al lavoro, all'inclusione e alla promozione sociale.

2. Ai fini della presente legge, il «Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento» (di seguito sistema educativo regionale) è costituito dall'insieme dei percorsi, dei servizi e delle opportunità educative di istruzione e di istruzione e formazione professionale erogati dalle Istituzioni scolastiche e dagli organismi formativi, funzionale all'espansione e alla conseguente generalizzazione dell'offerta formativa e di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita, nonché gli interventi relativi a supportare le persone

nella formulazione e nell'attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.

3. La Regione e gli enti locali sostengono la valorizzazione dell'autonomia scolastica e perseguono il rafforzamento dell'offerta formativa, anche attraverso azioni di orientamento scolastico-formativo e professionale, favorendo inoltre l'articolazione del sistema educativo nel suo complesso nell'intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree deboli ed ai territori montani.

Art. 3.

Finalità

1. La Regione, in conformità alle disposizioni nazionali generali in materia, istituisce un unico Sistema educativo regionale con l'obiettivo di integrare i diversi percorsi educativi e realizzare le seguenti finalità:

a) sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi affinché ogni singola persona possa trovare nel sistema educativo regionale le risposte formative adatte alla propria realizzazione;

b) facilitare l'accesso al sistema educativo regionale, attraverso un ambiente di apprendimento aperto tutta la vita (longlife learning) e settori di apprendimento ampi e gratificanti (widelife learning);

c) favorire l'interazione del sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione per lo sviluppo delle imprese e mediante lo sviluppo della cooperazione, della mobilità e degli scambi a livello europeo;

d) promuovere standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;

e) favorire la crescita della cultura tecnica e professionale sviluppando in particolare la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta;

f) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento in attività lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilità particolari e promuovere la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalità e a rischio di esclusione, integrate con le politiche sociali e del lavoro;

g) supportare interventi finalizzati al miglioramento qualitativo del sistema educativo regionale.

Art. 4.

Soggetti del sistema educativo regionale

1. Sono soggetti attivi del sistema educativo regionale, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione, sulla base dei principi di sussidiarietà e adeguatezza:

a) la Regione, titolare delle funzioni di cui all'art. 5;


b) le province, che svolgono le funzioni di cui all'art. 6;

c) i comuni, che svolgono le funzioni di cui all'art. 7;

d) le istituzioni scolastiche autonome (ISA);

e) gli organismi di formazione accreditati secondo quanto disposto dall'art. 75;

f) la comunità scolastica, formata dagli studenti, dai docenti e dagli operatori del sistema educativo regionale e dalle famiglie.



Capo II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 5.

Funzioni della Regione

1. La Regione svolge le seguenti funzioni:

a) programmazione, indirizzo, coordinamento ed attuazione delle politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale;

b) definizione degli indirizzi per la programmazione, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, del sistema educativo regionale, della rete scolastica, dell'offerta complessiva e coordinata d'istruzione e formazione;

c) suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti territoriali ottimali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa complessiva;

d) definizione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e in riferimento al sistema educativo regionale, dei requisiti di accesso, degli standard qualitativi, delle linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati nonché delle figure professionali, delle qualifiche e delle qualificazioni corrispondenti;

e) promozione del coordinamento e dell'integrazione tra l'università e il sistema impresa, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e l'attivazione di reti di Istituzioni scolastiche autonome (ISA) e organismi formativi per iniziative di formazione superiore o di poli formativi;

f) attuazione, in raccordo con le istituzioni scolastiche ed universitarie, di programmi di aggiornamento e specializzazione per educatori, formatori ed insegnanti nonché promozione di azioni di sistema e sviluppo della qualità per le ISA e gli organismi formativi accreditati;

g) adozione di un sistema di monitoraggio e valutazione del Sistema educativo regionale nelle sue diverse articolazioni ed in particolare dell'efficacia dei risultati raggiunti dalle singole ISA e dagli organismi formativi;

h) promozione di strumenti per l'adeguamento e lo sviluppo qualitativo degli edifici scolastici e collaborazione con i comuni e le province nella programmazione dell'edilizia scolastica;

i) collaborazione con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, anche attraverso specifici accordi e intese;

j) coordinamento e valutazione, attraverso gli strumenti di programmazione e secondo le proprie competenze, del sistema educativo regionale, mantenendo l'organizzazione diretta degli interventi di valenza o interesse regionale e delle azioni sperimentali nonché delle iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'attuazione delle proprie competenze;

k) definizione, attraverso il piano regionale di cui all'art. 57, degli obiettivi formativi del sistema e determinazione dei fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale di cui all'art. 17;

l) sostegno agli interventi di accompagnamento e affiancamento alla corrente programmazione del sistema educativo;

m) definizione dell'offerta formativa complessiva al fine di rispondere al diritto di scelta degli alunni, compatibilmente con le esigenze programmatiche e con gli ordinamenti in atto, con l'obiettivo di realizzare la complementarietà tra la formazione professionale e l'istruzione secondaria superiore.

Art. 6.

Funzioni delle province

1. Le province sono titolari delle funzioni conferite dalla normativa statale vigente in materia scolastica, in particolare in relazione alla scuola secondaria superiore, nonché delle funzioni conferite dalla presente legge in materia di formazione professionale, orientamento e

politiche per il lavoro, sulla base delle indicazioni stabilite dalla programmazione regionale.

2. Le province, in particolare, svolgono le seguenti funzioni:

a) concorrono con la Regione agli atti di programmazione e di indirizzo relativi alla formazione professionale e sono titolari delle funzioni relative alla pianificazione, organizzazione e gestione delle attività formative ad eccezione di quelle direttamente esercitate dalla Regione;

b) coordinano e promuovono interventi di formazione e educazione non formale, secondo le linee programmatiche regionali;

c) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto nel Piano regionale di cui all'art. 56, i piani provinciali di cui all'art. 63, nonché le proposte di cui all'art. 61;

d) provvedono, in attuazione del piano regionale di cui all'art. 57 relativamente al secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica;

e) sostengono con specifici interventi, le iniziative dei comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, nel rispetto delle pari opportunità, relative a interventi integrati di orientamento scolastico e professionale nonché a interventi multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;

f) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto all'apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo per gli alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di istruzione o la formazione professionale;

g) collaborano con l'osservatorio regionale di cui all'art. 83 secondo le indicazioni regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;

h) collaborano all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, comma 2.

3. In attuazione della normativa comunitaria e nazionale, le province forniscono alla Regione le informazioni e i dati relativi alle attività di competenza per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, mediante il sistema di monitoraggio condiviso.

Art. 7.

Funzioni dei comuni

1. I comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale di minori ed adulti e provvedono alla programmazione e organizzazione del primo ciclo del sistema di istruzione, secondo le indicazioni della normativa statale in materia. Sono altresì responsabili dei servizi relativi al diritto allo studio per i minori residenti, secondo la normativa regionale vigente in materia.

2. I comuni, in particolare, svolgono le seguenti funzioni:

a) provvedono, in attuazione dei piani provinciali di programmazione e di organizzazione della rete scolastica di cui all'art. 63, relativamente alle scuole dell'infanzia e il primo ciclo, all'individuazione delle relative sedi nell'ambito delle ISA, all'istituzione, trasferimento e soppressione di scuole in attuazione delle disposizioni provinciali e secondo i criteri e le disposizioni dettati dalla programmazione regionale;


b) garantiscono, al fine di assicurare ad ogni persona il diritto al percorso educativo previsto dalla normativa statale e regionale in materia, i servizi di supporto organizzativo del servizio scolastico per gli alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il primo ciclo di istruzione;

c) provvedono a forme integrate di servizi educativi, sociali, sportivi e culturali, presenti sul territorio e, in stretto collegamento con le famiglie, ad ogni altra iniziativa volta a prevenire i fenomeni di dispersione scolastica;

d) danno attuazione al piano generale triennale di edilizia scolastica e di utilizzo delle strutture e degli edifici scolastici;

e) collaborano all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti ai sensi di quanto disposto dall'art. 44, comma 2;

f) collaborano con le province alla fase di elaborazione dei piani provinciali secondo quanto disposto dall'art. 57, comma 3.



3. I comuni possono conferire funzioni inerenti i servizi educativi e scolastici ai sensi delle disposizioni della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (disciplina di riordino delle comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni).

TITOLO II

SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Capo I

SISTEMA EDUCATIVO DELL'INFANZIA

Art. 8.

Interventi educativi per la prima infanzia

1. La Regione incentiva gli interventi educativi per la prima infanzia, volti alla completa realizzazione dei diritti della persona, al fine di assicurare il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini e persegue l'obiettivo della massima diffusione degli interventi, garantendo la diversificazione dell'offerta educativa nel rispetto della libertà di scelta della famiglia.

2. I servizi educativi per la prima infanzia rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni regionali.

Art. 9.

Sezioni primavera

1. Nel rispetto della autonomia di ogni singola scuola, la Regione sostiene la diffusione ed il rafforzamento di progetti per la continuità educativa ed il raccordo fra i servizi socio-educativi e la scuola dell'infanzia finalizzati al miglioramento qualitativo dell'offerta.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione realizza, tenendo conto di quanto disposto dalla vigente normativa statale, un'offerta educativa integrativa per i bambini dai due ai tre anni (sezioni primavera), attuata e gestita nell'ambito delle scuole dell'infanzia, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, sentite le rappresentanze degli enti locali, con priorità per le zone prive di servizi socio-educativi per l'infanzia o per le zone di particolare disagio sociale ed educativo dei piccoli comuni e delle periferie urbane.

3. I criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto al comma 2 sono disciplinati con deliberazione della giunta regionale.

4. Al fine di qualificare e rendere continuativa e stabile l'offerta educativa di cui al comma 2, la Regione attua percorsi formativi per il personale dedicato alle Sezioni Primavera tesi a valorizzarne le competenze e specializzarne l'attività, anche promuovendo azioni sperimentali per l'individuazione di figure professionali educative specifiche.

Art. 10.

Scuole dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, è parte integrante del sistema educativo regionale e concorre all'educazione e allo sviluppo del bambino, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose.

2. Le famiglie sono coinvolte nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto educativo, anche attraverso la partecipazione agli organismi rappresentativi.

3. La Regione promuove e sostiene l'estensione della presenza delle scuole dell'infanzia, privilegiando le aree territoriali carenti.

4. Le scuole dell'infanzia, promosse o gestite dallo Stato, da enti pubblici, privati o no-profit, costituiscono un unico sistema regionale di offerta per l'infanzia e sono regolate dalla normativa nazionale vigente.

5. La Regione, ai sensi di quanto disposto al comma 4, prevede modalità di raccordo delle scuole dell'infanzia con le scuole del primo ciclo onde facilitare, nei medesimi ambiti territoriali, la continuità educativa.

Capo II

SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

Art. 11.

Sostegno all'autonomia delle ISA

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto al Titolo I, Capo I e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, persegue l'obiettivo del massimo ampliamento della fruizione del sistema educativo regionale e dell'innalzamento del livello di qualità, coordinando la propria azione con province, comuni e ISA.

2. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione, svolge le seguenti attività:

a) realizzazione di progetti specifici volti a migliorare la qualità dell'offerta formativa ed educativa;

b) determinazione del calendario scolastico;

c) assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione tra scuole e famiglie;

d) sostegno al mantenimento del servizio scolastico in zone territorialmente disagiate ed a rischio di decremento demografico;

e) realizzazione di progetti di qualificazione e aggiornamento del personale docente.

3. La Regione, fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche concorrendo alla realizzazione di azioni, non curricolari, programmate dalle ISA stesse e volte a migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa, e prioritariamente:

a) l'integrazione degli alunni più fragili, disabili, immigrati;

b) la prevenzione ed educazione alla salute, il raccordo educativo con la famiglia, il sostegno e il recupero dei ragazzi a rischio esclusione sociale;

c) l'innovazione, sperimentazione e ricerca in ambito didattico e formativo;

d) le iniziative di scambi culturali e la mobilità internazionale.


Art. 12.

Promozione delle reti tra ISA

1. La Regione e gli enti locali sostengono l'azione delle ISA volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro nonché progetti innovativi volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento.

2. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica e ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), la Regione e gli enti locali, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, incentivano, anche attraverso gli strumenti di programmazione, la costituzione di reti e di consorzi tra ISA, favorendone le relazioni con gli enti locali.

3. La costituzione di reti di cui al comma 2 è prioritariamente finalizzata ad iniziative volte alla innovazione e all'unificazione nelle attività di formazione e aggiornamento dei docenti, alla razionalizzazione dei servizi gestionali, a particolari sperimentazioni didattiche e formative, a scambi internazionali nonché finalizzata alla costituzione di poli formativi tecnico-professionali di cui all'art. 23.



Art. 13.

Sostegno alle scuole di montagna

1. La Regione individua come scuole di montagna i plessi scolastici di scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado ubicati nei comuni di cui al titolo IV della legge regionale n. 24/2008 ovvero appartenenti agli ambiti montani definiti dall'allegato A della legge regionale n. 24/2008.

2. La Regione individua, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, i criteri specifici per l'offerta formativa delle scuole di montagna e fissa i parametri minimi per il mantenimento del servizio fra i criteri del piano di dimensionamento della rete scolastica di cui all'art. 57.

3. La Regione può identificare, anche sulla base di specifiche intese con le articolazioni territoriali del MIUR, quote di organico del personale della scuola da destinare al funzionamento delle scuole di montagna.

4. La Regione sostiene specifici progetti promossi dalle ISA per ottimizzare il servizio scolastico nelle scuole di montagna anche attraverso l'uso di tecnologie e di strategie didattiche ed organizzative innovative, utilizzando a tal fine sia le quote di flessibilità dell'orario scolastico disponibili sia articolazioni particolari del calendario scolastico.

5. La Regione promuove le iniziative che migliorano la qualità dell'offerta formativa anche attraverso la gestione associata di determinati servizi scolastici.

Art. 14.

Quota oraria

1. La Regione, in riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa statale, individua gli indirizzi relativi alle attività curricolari da svolgersi nell'ambito della quota oraria dei curricula riservata alle Regioni.

2. La giunta regionale approva, sulla base dei criteri stabiliti nel piano triennale di cui all'art. 56, con propria deliberazione, la determinazione degli indirizzi di cui al comma 1.

3. Le ISA gestiscono autonomamente le quote orarie di cui al comma 1.

Capo III

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15.

Definizione

1. La formazione professionale è un servizio di interesse pubblico organizzato in un sistema di interventi che compongono un'offerta diversificata sul territorio di opportunità formative volte ad impartire conoscenze teoriche e pratiche necessarie per uno sviluppo professionale e per un inserimento nel mercato del lavoro.

2. Essa è articolata in un complesso di interventi volti all'orientamento, al primo inserimento, al perfezionamento e alla qualificazione professionale, alla formazione continua, permanente e ricorrente e a quella conseguente a riconversione di attività produttive.

3. La formazione professionale è realizzata attraverso percorsi formativi che consistono in un insieme organico di distinte attività teoriche, pratiche e di esperienze di lavoro finalizzate al conseguimento di uno specifico livello professionale.

Art. 16.

Attribuzione di funzioni

1. La Regione orienta ed indirizza il sistema della formazione professionale per realizzare le seguenti finalità intervenendo a sostegno dei soggetti che promuovono e gestiscono le attività formative:

a) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale sulla base di sistematiche rilevazioni del contesto economico ed occupazionale e delle connesse esigenze formative;

b) assicurare la coerenza delle iniziative con le prospettive di crescita socio-economica e di occupazione nel quadro degli obiettivi della programmazione e nel rispetto delle intese regionali di concertazione con le parti sociali;

c) agevolare il percorso formativo ed il successivo inserimento in attività lavorative di soggetti a rischio di esclusione sociale o con disabilità particolari;

d) promuovere standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta.

2. Le province, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), svolgono le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale, ai sensi di quanto disposto all'art. 5, comma 1.

Art. 17.

Tipologie di percorsi di formazione professionale

1. La Regione, attraverso il piano triennale regionale di cui all'art. 56, definisce gli obiettivi formativi e determina i fabbisogni professionali per attivare i percorsi di formazione professionale, secondo le seguenti tipologie:

a) formazione iniziale, orientata ai soggetti in possesso di diploma della scuola del primo ciclo, secondo le seguenti tipologie:

1) finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione secondo le disposizioni statali, capace di offrire qualifiche professionali di base diversificate anche per la durata dei percorsi e svolta interamente nei percorsi della formazione professionale, in modalità integrata tra l'istruzione e la formazione professionale o totalmente realizzata in percorsi d'istruzione;

2) orientata a giovani o adulti che abbiano interrotto gli studi del secondo ciclo svolta attraverso percorsi di formazione specifica per favorire l'acquisizione di una qualifica e di competenze utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;

b) formazione superiore, secondo diversi livelli:

1) percorsi di specializzazione post qualifica o post diploma finalizzati all'inserimento o alla progressione lavorativa;


2) percorsi di formazione tecnica superiore, orientata a soggetti in possesso di titolo di studio del secondo ciclo, tesa ad offrire un ulteriore diploma professionale, sviluppati congiuntamente tra il sistema della formazione professionale, il sistema scolastico, l'università e il mondo delle imprese;

3) percorsi di alta formazione post laurea finalizzata al conseguimento di una specializzazione settoriale collegata al mondo del lavoro;

c) attività formativa nell'ambito dei contratti di apprendistato, svolta con strumenti di formazione formale e non formale, in stretto collegamento tra organismi di formazione professionale e imprese, per valorizzare la specifica preparazione nei luoghi di lavoro;

d) formazione per tutto l'arco della vita:

1) formazione continua orientata a lavoratori per azioni di riqualificazione, specializzazione e aggiornamento delle competenze richieste dai processi di riconversione o innovazione produttiva e organizzativa e per favorire l'adattabilità del lavoratore;



2) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali;

e) formazione per fasce deboli, per garantire le condizioni necessarie all'integrazione nei percorsi formativi o nei percorsi scolastici, svolta in percorsi differenziati e con criteri atti alle diverse tipologie di difficoltà:

1) attività formativa rivolta a soggetti con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, anche in base a quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

2) attività formativa e socializzante per persone in situazioni di emarginazione o disagio a rischio di esclusione sociale.

Art. 18.

Organismi formativi

1. Ai fini della presente legge, si intendono per organismi formativi i soggetti e gli enti, pubblici o privati, accreditati secondo le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, per una o più delle tipologie formative di cui all'art. 17, che concorrono alla realizzazione dei piani dell'offerta formativa.

2. Gli organismi di cui al comma 1 devono avere la formazione tra le proprie finalità istituzionali in via esclusiva o principale.

3. Gli organismi formativi godono di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione.

Art. 19.

Attuazione degli interventi

1. I percorsi formativi sono articolati in uno o più cicli, organizzati in relazione alla preparazione di base degli utenti e ai risultati professionali che si intendono raggiungere, assicurando l'unitarietà metodologica tra le varie materie oggetto di formazione.

2. Al termine del percorso formativo è rilasciato un attestato di qualifica, di specializzazione o di frequenza ovvero è rilasciata la certificazione delle competenze, secondo le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV.

Art. 20.

Realizzazione dell'attività formativa

1. Le attività di formazione professionale sono realizzate:

a) mediante affidamento a organismi formativi accreditati di cui all'art. 18, nei casi in cui l'attività formativa sia finanziata, anche parzialmente, con contributi pubblici e sia conforme agli standard di cui all'art. 60;

b) mediante riconoscimento, ai sensi dell'art. 76, dell'attività formativa svolta da organismi di formazione, ancorché non accreditati, nei casi in cui essa non usufruisca di alcun finanziamento pubblico e sia conforme agli standard di cui all'art. 60;

c) mediante affidamento ad imprese che, con il contributo finanziario pubblico, svolgono attività di formazione continua di cui all'art. 45 rivolta al personale di appartenenza o finalizzata all'inserimento lavorativo nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi specifici.

Art. 21.

Integrazione del sistema formativo con il sistema impresa

1. L'integrazione del sistema formativo con il sistema impresa è tesa ad una migliore comprensione dei processi lavorativi ed è attuata anche attraverso le azioni di alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 32,

i percorsi di formazione superiore di cui all'art. 33 e le diverse azioni di apprendistato.

2. L'integrazione di cui al comma 1 è finalizzata in particolare a:

a) sistematizzare e consolidare sul piano tecnico e scientifico l'esperienza professionale maturata nel luogo di lavoro;

b) comprendere le misure relative all'organizzazione del lavoro, alla prevenzione ed alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

c) rafforzare le competenze di base, trasversali e trasferibili poste dal soggetto;

d) sviluppare le competenze professionali in relazione alle innovazioni in atto che riguardano il settore produttivo.

Art. 22.

Tirocini professionalizzanti

1. È tirocinio professionalizzante l'attività svolta, in situazione non produttiva, durante il percorso formativo presso imprese, istituzioni pubbliche o studi professionali finalizzata ad integrare e verificare con attività pratiche le conoscenze acquisite in aula o in laboratorio.

2. I soggetti attuatori dei progetti formativi stipulano convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 per garantire lo svolgimento dei tirocini che costituiscono parte integrante del percorso formativo; possono essere altresì stipulate convenzioni con gli enti bilaterali delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o con le singole imprese per disciplinare le modalità con le quali deve essere svolto il tirocinio.

3. La Regione e le province, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei percorsi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, possono promuovere e sostenere iniziative per lo svolgimento di attività di tirocinio.

4. La Regione e le province possono attribuire il valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso delle iniziative di tirocinio utilizzabili nell'inserimento lavorativo.

Art. 23.

Poli formativi tecnico-professionali

1. Al fine di assicurare una maggiore stabilità e qualità dell'offerta formativa nonché una corrispondenza con i fabbisogni professionali del mercato del lavoro e superare la frammentarietà e precarietà degli interventi, la Regione istituisce Poli formativi tecnico professionali, di seguito denominati poli formativi, quali filiere formative tematicamente omogenee e strutturalmente policentriche che collegano livelli diversi di qualifiche, titoli di studio superiori, diplomi di formazione superiore e titoli di alta formazione.


2. I poli formativi contribuiscono ad organizzare una rete stabile di cooperazione tra la Regione, le province, il mondo delle imprese, le parti sociali, l'università e i centri di ricerca, le articolazioni territoriali del MIUR, gli istituti scolastici e gli organismi di formazione professionale, che assicurino sistematicità e continuità nella individuazione, preparazione e immissione nel mercato del lavoro regionale delle figure professionali richieste, in aree e settori individuati come strategici ai fini dello sviluppo territoriale regionale. In particolare sono obiettivi specifici dei poli formativi:

a) la sperimentazione di azioni formative innovative in raccordo con la ricerca scientifica e tecnologica;

b) il collegamento tra le figure professionali e i fabbisogni formativi delle imprese con particolare riferimento al trasferimento tecnologico della innovazione;

c) la promozione di progetti pilota di istruzione e formazione integrata e la diffusione dei risultati a livello multi regionale;

d) il riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra istruzione, formazione professionale, università ed imprese.



3. I poli formativi sono istituiti con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato regionale di cui all'art. 69, a seguito di un accordo quadro o convenzione tra i soggetti promotori e le istituzioni coinvolte.

Art. 24.

Centri di formazione integrata

1. Sono centri di formazione integrata le ISA e gli organismi formativi che operano quali strumenti di formazione globale e di recupero sociale, per prevenire situazioni di dispersione scolastica o di estremo disagio.

2. I centri di cui al comma 1 operano a servizio del territorio a livello sovra comunale e per le scuole di ogni ordine e grado o gli organismi formativi, anche nel contesto di interventi ed azioni di diritto allo studio e alla formazione.

3. I rapporti dei centri di cui al comma 1 con gli enti locali sono definiti con apposite convenzioni alle quali partecipano almeno cinque comuni e la provincia territorialmente competente.

4. La giunta regionale fissa i criteri e le modalità per il riconoscimento dei centri di formazione integrata secondo i seguenti indirizzi:

a) presenza di un progetto formativo indirizzato al recupero e alla integrazione di minori in situazioni di disagio;

b) attenzione alle attività, anche al di fuori del tempo curricolare, volte all'inserimento scolastico-formativo e sociale delle fasce deboli;

c) presenza di operatori qualificati secondo la normativa vigente e utilizzo di locali e attrezzature idonee alle attività scolastiche, formative e ricreative.

5. I centri di cui al presente articolo sono riconosciuti dalla giunta regionale che può contribuire alle spese di funzionamento e di investimento degli stessi.

Art. 25.

Progetti multi settoriali

1. La Regione approva e sostiene i progetti multi settoriali finalizzati ad armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali, favorendo forme di modulazione dei percorsi educativi per assicurare, con interventi plurimi e azioni di prevenzione, sostegno e recupero, l'inserimento scolastico di soggetti deboli a rischio di dispersione scolastica, secondo progetti finalizzati alla massima integrazione e al successo scolastico e formativo.

2. I progetti multi settoriali sono gestiti da ISA o organismi formativi, in partenariato con soggetti pubblici, privati o del terzo settore e si concretizzano in un progetto educativo complessivo, in conformità ai piani per l'offerta educativa e formativa previsti dalla programmazione territoriale.

3. I progetti multi settoriali possono essere annuali o pluriennali, in coerenza con la programmazione dell'anno scolastico e si articolano in azioni diversificate da compiersi non solo nel tempo scuola; le attività compiute al di fuori del tempo scuola possono essere riconosciute come crediti spendibili nei percorsi scolastici e formativi.

4. I progetti multisettoriali possono coinvolgere anche allievi di corsi, istituzioni ed organismi diversi.

5. La Regione, attraverso la provincia competente per territorio, può concorrere al finanziamento di progetti di adeguamento strutturale di sedi di organismi di formazione accreditati ai sensi dell'art. 75, adibite o da destinare a progetti multi settoriali.

Sezione II

PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE

Art. 26.

Integrazione tra istruzione e formazione professionale

1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica degli alunni più deboli, per realizzare un raccordo continuativo tra apprendimento teorico e pratico e al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, la Regione e le province promuovono l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale.

2. L'integrazione di cui al comma 1 è volta a consentire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto-dovere alla formazione fino alla maggiore età, anche attraverso il reciproco riconoscimento dei crediti formativi e il passaggio tra i diversi possibili percorsi, al fine di favorire il raggiungimento di una qualifica o di un diploma per tutti, attraverso il completamento e l'arricchimento dei percorsi formativi.

3. I percorsi di qualificazione professionale, comunque articolati, sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale corrispondente al secondo livello europeo e permettono la prosecuzione in percorsi finalizzati al conseguimento di diploma professionale o in percorsi di istruzione scolastica secondaria con opportune azioni di accompagnamento.

4. La Regione emana appositi indirizzi per percorsi assistiti onde permettere agli studenti la prosecuzione degli studi, nel sistema scolastico o in quello formativo, finalizzata al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale coerente con il percorso effettuato. A tal fine, le ISA e gli organismi formativi prevedono interventi personalizzati nell'ambito di Laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA) e strutturano i piani personalizzati degli studi in unità di apprendimento (UA).

5. La giunta regionale approva specifiche linee guida al fine di dare applicazione e garantire l'omogenea attuazione sul territorio di quanto disposto dal presente articolo, prevedendo azioni di coordinamento tra gli organismi formativi e gli istituti di istruzione professionale anche finalizzate ad interventi di formazione congiunta per gli operatori.

6. La Regione cura la realizzazione e l'aggiornamento dell'anagrafe regionale di coloro che frequentano i percorsi formativi attraverso il sistema informativo di cui all'art. 85 e le attività di monitoraggio sulla realizzazione dei percorsi.

Art. 27.

Programmazione delle qualifiche degli istituti professionali


1. La programmazione delle qualifiche professionali viene effettuata dalla Regione, sentite le province, sulla base dei fabbisogni professionali del territorio regionale e considerando l'offerta scolastica e formativa di istruzione e formazione professionale complessiva.

2. Il laboratorio delle professioni di cui all'art. 84, comma 3, supporta tecnicamente la Regione nella predisposizione di quanto previsto al comma 1.

3. Nella programmazione delle figure professionali e nella definizione dei relativi profili si tiene conto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni vigenti in materia.

4. La giunta regionale attribuisce agli istituti di istruzione professionale la competenza a rilasciare il titolo di qualifica professionale triennale secondo la programmazione regionale e definisce altresì il numero di corsi attivabili sulla base delle richieste della popolazione, dell'offerta scolastica e formativa complessiva, dei possibili inserimenti lavorativi.

5. Gli istituti di istruzione professionale al fine dell'inserimento nella programmazione delle qualifiche professionali devono essere accreditati secondo quanto previsto dall'art. 75.



Art. 28.

Percorsi triennali integrati

1. La Regione e le province, anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica, promuovono accordi tra gli istituti professionali o tecnici e gli organismi formativi accreditati per la definizione di curricula triennali integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che desiderano raggiungere una qualifica professionale triennale.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere pluriennali, prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, comprendente stages professionalizzanti, e definiscono gli elementi per l'effettuazione dei corsi, secondo gli orientamenti organizzativi e formativi predisposti dalla giunta regionale con apposite linee guida.

3. La programmazione regionale definisce l'istituzione dei corsi integrati commisurandoli al numero di corsi professionali autorizzati ai sensi dell'art. 27 e assegna la titolarità del rilascio della qualifica professionale all'istituto professionale o organismo formativo, secondo il percorso formativo predisposto.

4. I corsi integrati sono inseriti nel piano dell'offerta formativa (POF) dell'istituto professionale di riferimento.

5. Le intese di cui al comma 1, prevedono altresì la possibilità di inserire stabilmente nel monte ore in organico di istituto, per determinate classi di concorso, le ore necessarie allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.

Art. 29.

Percorsi triennali in formazione professionale

1. I percorsi di qualificazione professionale triennali mirano ad una formazione culturale ampia dei giovani di età inferiore a diciotto anni, in riferimento a specifiche aree professionali e con l'obiettivo del conseguimento di una qualifica professionale.

2. I percorsi triennali sono proposti e organizzati dagli organismi formativi accreditati di cui all'art. 18 e consentono l'adempimento dell'obbligo di istruzione ove le strutture rispondano ai requisiti previsti dalle vigenti normative statali.

3. La Regione elabora apposite linee guida per i percorsi formativi finalizzati al rilascio della qualifica professionale da parte degli organismi formativi.

Art. 30.

Percorsi biennali in formazione professionale

1. Al fine di recuperare i giovani che, pur avendo adempiuto all'obbligo di istruzione, non hanno conseguito una qualifica o un titolo di studio superiore, la Regione e le province promuovono l'istituzione di percorsi di formazione professionale di durata biennale.

2. I percorsi di cui al comma 1 hanno la finalità di promuovere l'inserimento lavorativo dei giovani e, attraverso il riconoscimento di crediti formativi acquisiti anche nei precedenti percorsi, di agevolarli nel conseguimento di una qualifica professionale.

3. La Regione, attraverso gli strumenti di programmazione, emana indirizzi alle province per l'attuazione dei percorsi biennali di cui al comma 1, attuati dagli organismi formativi accreditati.

Art. 31.

Percorsi formativi e crediti

1. La Regione, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, nel rispetto delle prerogative delle ISA e delle disposizioni vigenti in materia, definisce i crediti formativi acquisibili e spendibili, a condizione di reciprocità, nell'ambito dei diversi percorsi di istruzione e for-

mazione professionale per agevolare eventuali passaggi da un percorso all'altro.

2. Ciascuna attività formativa è strutturata in unità formative di apprendimento cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto alle competenze che compongono il profilo.

3. Nell'ambito di ogni percorso formativo è previsto il rilascio, su modello unico regionale, di:

a) una attestazione relativa al percorso svolto, se interrotto prima del termine, rilasciata dall'organismo di formazione attuatore che certifichi le competenze acquisite;

b) una qualifica professionale corrispondente alla figura professionale di riferimento, rilasciata dall'amministrazione competente, al termine dell'intero percorso, previo espletamento di un esame finale.

Art. 32.

Esperienze formative in contesti di lavoro

1. L'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica attuata durante lo svolgimento del percorso formativo del secondo ciclo ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

2. L'esito positivo del percorso in alternanza scuola-lavoro deriva da una specifica azione valutativa che può comportare l'attribuzione di crediti formativi spendibili dallo studente nei percorsi di istruzione e formazione professionale e nella formazione superiore.

3. Lo stage, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) e nel decreto legislativo n. 77/2005, è attività formativa necessaria nei percorsi di istruzione e formazione professionale per l'acquisizione della qualificazione professionale.

4. Per effettuare l'attività formativa di cui al comma 3 è comunque necessaria la presenza di un progetto formativo e di un tutor aziendale. Sono escluse attività che presentino rischi per la salute e la sicurezza della persona.

5. Lo svolgimento degli stage non può superare i sei mesi nell'ambito del percorso formativo e comunque deve essere commisurato all'intera durata del corso.

Sezione III

FORMAZIONE SUPERIORE

Art. 33.

Formazione superiore

1. La Regione promuove un'offerta formativa diversificata e rispondente ai fabbisogni espressi dal sistema socio-economico regionale attraverso il sistema regionale di formazione professionale superiore, finalizzato a potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani e degli adulti, ampliando e riqualificando l'offerta formativa ed articolandola mediante i seguenti interventi:


a) percorsi di formazione integrata superiore;

b) percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma;

c) percorsi di alta formazione.

2. La Regione definisce, attraverso protocolli d'intesa con l'università e il partenariato socio-istituzionale, i crediti formativi che si possono acquisire e le modalità della loro certificazione e spendibilità.

3. La Regione nell'ambito del piano di cui all'art. 56, provvede alla definizione di indirizzi di pianificazione territoriale per i percorsi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale vigente.



Art. 34.

Centri regionali di alta formazione ed istituti tecnici superiori

1. La Regione, favorisce la costituzione di centri regionali di alta formazione che possono ottenere il riconoscimento quali istituti tecnici superiori (ITS), secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori), coinvolgendo istituti tecnici, istituti professionali, organismi formativi accreditati che operano nell'ambito della formazione superiore, imprese e università, allo scopo di sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, diffondere la cultura tecnico-scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche.

2. La costituzione degli ITS è promossa dalla Regione d'intesa con le province territorialmente competenti e realizzata con la forma della fondazione di partecipazione.

3. I centri regionali di alta formazione sono tesi a formare figure professionali a livello post-secondario e si connotano per i seguenti aspetti:

a) una integrazione dei soggetti istituzionali e delle strutture produttive del territorio valorizzandone il contributo in termini di competenze differenziate;

b) una corrispondenza con i fabbisogni di professionalità connessi alla programmazione dello sviluppo economico, con particolare attenzione ai settori ove è debole l'offerta formativa;

c) lo sviluppo della cultura e delle competenze tecnico scientifiche secondo gli obiettivi della Comunità europea;

d) il potenziamento della funzione formativa dell'esperienza di lavoro attraverso un intenso ricorso all'alternanza scuola lavoro;

e) un'offerta ampia e flessibile costruita anche attraverso il partenariato con le parti sociali.

4. La giunta regionale definisce le aree di intervento e le figure professionali di livello post secondario da sviluppare nei percorsi di formazione tecnica superiore, nei centri regionali di alta formazione.

5. La Regione, per ogni centro di alta formazione e per ogni ITS, emana apposite linee guida riguardanti:

a) gli obiettivi operativi, definiti sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;

b) gli standard organizzativi delle strutture, tali da consentirne la riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea;

c) la tipologia e gli indirizzi degli ITS, che assumono, nella loro denominazione, l'indicazione di uno dei settori prioritari per lo sviluppo economico;

d) la tipologia delle attività, che si realizzano sulla base della programmazione regionale con riferimento alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese.

6. Ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame.

7. Attraverso specifiche convenzioni tra la Regione ed il MIUR, il personale di ruolo del Ministero in servizio presso le istituzioni scolastiche può essere utilizzato presso gli ITS per lo svolgimento di funzioni di supporto tecnico, organizzativo, didattico e gestionale.

Art. 35.

Istruzione e formazione tecnica superiore

1. La Regione programma, ai sensi dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), secondo gli standard previsti all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, per rispondere ai fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati per ogni triennio, con

accordo in sede di conferenza unificata Stato-regioni, secondo le modalità di accesso di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

2. I corsi di IFTS sono programmati secondo le seguenti priorità:

a) fabbisogno formativo per lo sviluppo sulla base delle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa delle imprese presenti sul territorio regionale;

b) coerenza con i percorsi formativi organizzati all'interno dei poli tecnico-professionali;

c) previsione di inserimenti lavorativi.

3. Ai fini del rilascio, da parte della Regione, della certificazione di specializzazione tecnica prevista dalla vigente normativa, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

4. La Regione definisce le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 3 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la loro certificazione, ai fini della spendibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi.

Art. 36.

Percorsi di specializzazione post qualifica e post diploma

1. La Regione, al fine di completare il percorso formativo e contribuire a fornire competenze professionali accresciute per un migliore e più coerente inserimento nel mondo del lavoro, promuove interventi di specializzazione rivolti a soggetti in possesso di qualifica o di diploma di scuola media superiore.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmati tenuto conto delle esigenze espresse dal mercato del lavoro e dalle analisi elaborate dal laboratorio delle professioni di domani di cui all'art. 84, comma 3, e sono mirati a offrire competenze trasversali e di natura specialistica adeguate alle richieste del mercato del lavoro.

Art. 37.

Percorsi di alta formazione

1. È alta formazione, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 16 gennaio 2007, n. 2 (promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione), la formazione post laurea finalizzata allo sviluppo di percorsi professionali innovativi in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2. L'alta formazione comprende master, dottorati di ricerca, corsi di formazione e stage post laurea. Sono altresì comprese nell'alta formazione le scuole di specializzazione nonché le altre iniziative di supporto formativo di enti riconosciuti dal MIUR tendenti al rafforzamento di strumenti didattici di livello superiore per il conseguimento della laurea magistrale.

Sezione IV

APPRENDISTATO

Art. 38.

Formazione in apprendistato

1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione nazionale, promuove ed incentiva la formazione nell'ambito del contratto di apprendistato allo scopo di contribuire alla crescita professionale delle persone e all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.



2. La Regione garantisce la qualità della formazione in apprendistato attraverso la definizione di standard qualitativi relativi a metodologie e contenuti formativi. La giunta regionale stabilisce, in collaborazione con le province e d'intesa con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, le modalità e le procedure per l'attuazione dei percorsi formativi in apprendistato.

3. Le province, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite all'art. 6, promuovono la qualificazione dell'offerta formativa in apprendistato secondo gli indirizzi emanati dalla Regione ai sensi del comma 2.

4. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano, in particolare, la formazione concernente:

a) l'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione, di cui all'art. 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

b) l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2003.

5. Agli effetti della presente legge si intende per:

a) piano formativo individuale: il documento allegato al contratto di apprendistato, di cui costituisce parte integrante, che delinea il percorso di formazione formale e di formazione non formale, che deve essere seguito dall'apprendista in coerenza con il profilo formativo di riferimento, esternamente o internamente all'impresa o in entrambe le modalità, per tutta la durata del contratto;

b) formazione formale in apprendistato: la formazione realizzata, attraverso una specifica progettazione, in un contesto formativo strutturato, organizzato e normalmente non destinato alla produzione di beni o servizi, con esiti verificabili e certificabili secondo modalità stabilite dalla giunta regionale; la formazione formale è finalizzata all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, necessarie per inserire l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento e per favorirne lo sviluppo delle potenzialità professionali complessive;

c) formazione non formale in apprendistato: la formazione erogata dall'impresa durante lo svolgimento dei compiti lavorativi, organizzata per obiettivi e finalizzata al raggiungimento da parte dell'apprendista delle competenze tecnico-operative definite nei piani formativi individuali;

d) tutor aziendale: il soggetto che affianca e supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione definito nel piano formativo individuale, garantisce il raccordo tra formazione formale e formazione non formale, interna ed esterna all'azienda, svolge le funzioni e possiede i requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente;

e) capacità formativa interna: fermo restando quanto stabilito dall'art. 49, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 276/2003, il possesso da parte dell'impresa di requisiti necessari per l'erogazione della formazione formale all'interno della propria struttura, relativamente a:

1) disponibilità di luoghi, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;

2) disponibilità di risorse umane con competenze adeguate al trasferimento dei contenuti formativi previsti dal piano formativo individuale;

3) utilizzo di tutor aziendali.

Art. 39.

Profili formativi per l'apprendistato

1. I profili formativi rappresentano gli obiettivi formativi e gli standard di competenza da conseguire nell'ambito della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto alla formazione.

2. La giunta regionale disciplina, in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi del contratto di apprendistato pro-

fessionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze.

3. La giunta regionale disciplina, in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, le università, le istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione, i profili formativi e le modalità della formazione nell'ambito del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Art. 40.

Apprendistato professionalizzante

1. Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso un percorso di formazione formale e di formazione non formale.

2. La giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali applicati dal datore di lavoro e da specifiche intese raggiunte tra la Regione e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con riferimento ad aree territoriali, settori produttivi, singole realtà aziendali, definisce i profili formativi in coerenza con il repertorio delle professioni di cui all'art. 84.

3. I profili formativi sono definiti sulla base di un'articolazione per competenze ed attività, in riferimento ad obiettivi professionalizzanti che devono essere conseguiti al termine del contratto di apprendistato.

Art. 41.

Apprendistato in alta formazione

1. La Regione favorisce l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.

2. La giunta regionale promuove intese con le università, le istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato.

Sezione V

EDUCAZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE

Art. 42.

Apprendimento per tutta la vita


1. La Regione, allo scopo di concorrere alla progressiva crescita culturale e professionale degli individui e di favorire l'esercizio di una cittadinanza attiva, assicura a tutte le persone, indipendentemente dall'età, dalla condizione occupazionale e dal titolo di studio, l'accesso a forme di apprendimento lungo l'intero arco della vita.

2. L'apprendimento per tutta la vita si realizza nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione non formale attraverso offerte flessibili e diffuse sul territorio, anche tramite iniziative formative proposte dalle associazioni del terzo settore.

Art. 43.

Educazione non formale dei minori

1. Per educazione non formale, ai sensi della presente legge, si intende l'insieme di interventi educativi non finalizzati al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorché valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi di cui all'art. 31.



2. La Regione promuove interventi di educazione non formale dei minori al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità.

3. I comuni possono sostenere il sistema locale di educazione non formale dei minori mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici, del terzo settore e privati promotori delle iniziative e ISA.

4. I comuni stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività di cui al presente articolo.

5. La Regione e gli enti locali valorizzano e sostengono prioritariamente le iniziative ed i progetti realizzati dai soggetti di consolidata esperienza, con finalità non lucrative e operanti specificamente nel campo dell'educazione dei bambini e degli adolescenti.

Art. 44.

Educazione permanente degli adulti

1. L'educazione degli adulti, attraverso opportunità di apprendimento, è finalizzata a favorire:

a) l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti e l'arricchimento del patrimonio culturale;

b) il reinserimento nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;

c) la diffusione e l'estensione delle conoscenze connesse al lavoro o alla vita sociale;

d) il pieno sviluppo della personalità.

2. Le opportunità di educazione degli adulti sono offerte da enti locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, centri provinciali per l'istruzione degli adulti, organismi formativi, università della terza età e associazioni del terzo settore aventi le finalità di cui al comma 1, che svolgono le attività di educazione non formale rivolte agli adulti, anche attraverso la realizzazione di appositi accordi o convenzioni.

3. Nell'ambito dell'educazione degli adulti, la Regione e gli enti locali valorizzano e sostengono le attività delle università a favore della terza età, comunque denominate, in considerazione della rilevanza che tali soggetti rivestono per l'offerta di educazione non formale, in risposta alla crescente domanda diretta all'acquisizione di conoscenze in campi vari e differenziati del sapere.

Art. 45.

Formazione continua

1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei soggetti occupati, promuovendo gli interventi volti all'adeguamento delle competenze, alla qualificazione e specializzazione professionale, al perfezionamento e alla riqualificazione professionale, anche imprenditoriale, e sostenendo la formazione continua e ricorrente, nonché quella conseguente alla riconversione di attività produttive.

2. La Regione definisce programmi di formazione continua per il miglioramento della sicurezza e della qualità del lavoro nonché per il sostegno alla mobilità interaziendale, anche promuovendo il coordinamento dei propri interventi con quelli realizzati nel territorio da altri soggetti pubblici e privati e, in particolare, da parte dei fondi paritetici interprofessionali.

3. Nel definire la programmazione, la Regione, in collaborazione con le parti sociali, attribuisce priorità ai settori di attività a rischio occupazionale e alla condizione di svantaggio personale dei lavoratori e in particolare delle lavoratrici.

4. La formazione continua è promossa anche dai datori di lavoro e comprende:

a) la formazione rivolta ai lavoratori occupati, dipendenti, autonomi e inquadrati secondo le tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa e ai titolari di piccole e medie imprese;

b) la formazione finalizzata a contribuire all'invecchiamento attivo della componente anziana della forza lavoro;

c) la formazione finalizzata al diretto inserimento in azienda.

5. È formazione continua la formazione propedeutica allo sviluppo dell'imprenditorialità e alla creazione di iniziative aziendali e cooperative.

Sezione VI

INCLUSIONE SOCIALE

Art. 46.

Interventi per ridurre il disagio

1. La Regione, al fine di assicurare la pari opportunità e prevenire ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione e formazione professionale e al mercato del lavoro, promuove la realizzazione di iniziative per favorire ed accompagnare l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di marginalità e a rischio di esclusione, in raccordo con gli interventi di cui alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (norme regionali per la promozione del lavoro).

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate al recupero di soggetti in condizione svantaggiata tramite interventi educativi, formativi e di accompagnamento all'inserimento lavorativo e integrati con le politiche sociali e del lavoro.

Art. 47.

Interventi per persone disabili

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera f), la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano le iniziative delle istituzioni scolastiche, degli organismi formativi accreditati e delle imprese a favore delle persone disabili.

2. La Regione e gli enti locali sostengono, in particolare, l'inserimento nelle diverse tipologie formative in relazione a quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 104/1992, attraverso le azioni, i criteri e le modalità definiti dalla programmazione regionale.

3. L'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità ed esigenze della persona disabile, valutata dalle Aziende sanitarie locali (ASL), è effettuato attraverso la formazione iniziale e la formazione specializzata e mista.

4. Le attività formative di cui al comma 2 sono svolte, nell'ambito del piano operativo provinciale di cui all'art. 62, dagli organismi formativi accreditati ai sensi dell'art. 75.

5. Alla realizzazione degli interventi di inserimento formativo di cui al comma 2, contribuiscono la Regione e gli enti locali con i finanziamenti destinati alla formazione ed agli interventi di natura socio-assistenziale.

6. La Regione, d'intesa con le articolazioni territoriali del MIUR, può collaborare a progetti speciali per favorire interventi relativi alla formazione di insegnanti di sostegno per studenti con gravi disabilità.

7. La Regione e le province, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, al fine di supportare l'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti disabili, realizzano:


a) interventi integrati di orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro;

b) percorsi individuali, personalizzati e flessibili, di accoglienza, orientamento e accompagnamento in impresa.

Art. 48.

Integrazione scolastica e formativa

1. La Regione emana direttive alle ASL per l'istituzione di commissioni multidisciplinari ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (regolamento recante modalità e



criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) allo scopo di provvedere alla diagnosi funzionale per ogni ragazzo disabile.

2. La Regione emana indirizzi alle province e ai comuni per la necessaria integrazione scolastica e formativa degli studenti frequentanti rispettivamente la scuola primaria o secondaria di primo grado o la scuola secondaria superiore e collabora altresì alla realizzazione degli interventi nel contesto del diritto allo studio.

3. La Regione emana indirizzi alle province e alle ASL per integrare azioni formative e sociosanitarie a vantaggio degli studenti disabili al fine del loro inserimento lavorativo o del conseguimento della autonomia funzionale.

Art. 49.

Accompagnamento lavorativo dei soggetti svantaggiati

1. La Regione sostiene ed incentiva la formazione e l'occupazione dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 30/2008.

2. La Regione prevede forme specifiche di accompagnamento lavorativo per soggetti in condizioni di svantaggio sociale ed in particolare, oltre che per le persone disabili, per detenuti ed ex detenuti, immigrati, tossicodipendenti.

Art. 50.

Prevenzione della dispersione scolastica

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, la Regione e gli enti locali sostengono progetti finalizzati a perseguire la continuità didattica e a contrastare l'abbandono scolastico, attraverso l'arricchimento dell'offerta formativa con iniziative finalizzate all'orientamento scolastico e professionale ed integrando le politiche scolastiche con quelle giovanili e culturali.

2. La Regione e le province promuovono interventi di assistenza agli studenti nel cambio indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione e della formazione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione in un nuovo percorso scolastico.

3. La Regione e gli enti locali sostengono la continuità didattica fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a diversi gradi di scuole.

4. La Regione e gli enti locali sostengono le iniziative di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le realtà culturali e giovanili operanti sul territorio, anche attraverso l'apertura dei locali scolastici, le attività interdisciplinari ed extrascolastiche, l'educazione alla cittadinanza attiva, con particolare riferimento ai valori della legalità, della tolleranza e della mondialità.

Art. 51.

Integrazione tra politiche educative, sociali e sanitarie

1. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di:

- a) sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi e di cura;
- b) prevenire il disagio giovanile;
- c) favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi in difficoltà e l'inserimento delle persone disabili o in condizioni di disagio sociale all'interno dei percorsi scolastici e formativi;
- d) favorire l'integrazione degli stranieri immigrati all'interno dei percorsi scolastici e formativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di specifici accordi tra i servizi sociali territoriali, le ASL e le ISA, finalizzati ad azioni di coordinamento degli interventi e delle risorse, nonché di monitoraggio delle relative attività.

3. La Regione promuove interventi finalizzati al recupero scolastico e al reinserimento in formazione di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato a dipendenze, secondo la progettazione delle singole ISA, anche avvalendosi del servizio sanitario regionale.

4. La Regione sostiene progetti scolastici in materia di educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché sulle patologie correlate.

5. Le attività di informazione e prevenzione di cui al comma 4 si inquadrano nello svolgimento dell'attività educativa e sono programmate dalle ISA all'interno del POF.

6. La Regione sostiene l'istituzione, all'interno delle ISA, dei centri di informazione e consulenza (CIC) di cui all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) rivolti agli studenti delle scuole secondarie.

7. La Regione promuove, a sostegno delle attività di cui al presente articolo, accordi e convenzioni con le ASL, gli enti locali e le articolazioni territoriali del MIUR, nonché le necessarie attività formative.

Capo IV

ORIENTAMENTO ALL'ISTRUZIONE, ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO

Art. 52.

Definizione e finalità

1. È orientamento l'attività volta a fornire informazioni e supportare l'utente nella scelta dei percorsi di istruzione e di formazione, nelle scelte universitarie e di alta formazione, nonché nell'individuazione di opportunità lavorative, quali risultano dalle trasformazioni delle figure professionali derivanti dai nuovi processi di lavoro.

2. La Regione, le province e le istituzioni scolastiche e formative sostengono interventi e servizi di orientamento al fine di sostenere le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali.

Art. 53.

Interventi per l'orientamento

1. Le province garantiscono, in raccordo con le prestazioni del sistema regionale dei servizi al lavoro di cui al titolo II, capo I, della legge regionale n. 30/2008, gli interventi e i servizi per l'orientamento, realizzati anche con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, che riguardano:

- a) l'educazione alla scelta, che consiste in attività finalizzate a favorire la comprensione di interessi, attitudini ed inclinazioni degli studenti, nel contesto della scuola secondaria di primo e secondo grado, in stretto raccordo con le attività di orientamento scolastico ed universitario, in vista di un loro inserimento in attività formative o lavorative;
- b) l'educazione alle opportunità professionali, che consiste in attività finalizzate alla conoscenza, anche diretta, del mondo del lavoro per favorire l'inserimento di giovani non occupati in relazione alle loro inclinazioni e capacità professionali;
- c) l'informazione a giovani e adulti disoccupati che intendono riqualificarsi o specializzarsi, in relazione a riconversioni produttive in atto o a persone che abbiano necessità di reinserirsi nel sistema formativo o nel mondo produttivo;



d) l'informazione a soggetti disabili o a soggetti in situazione di *ex* tossicodipendenza o comunque a rischio di emarginazione per favorire il loro inserimento nel sistema formativo o nel mercato del lavoro.

2. L'attività di orientamento si articola in una serie di interventi, programmati e realizzati anche in stretta collaborazione con le province, le articolazioni territoriali del MIUR e con l'università, con i quali la Regione può sottoscrivere apposite convenzioni.

3. Gli interventi di orientamento informativo, gratuiti per l'utenza, consistono:

a) in azioni svolte direttamente anche all'interno di percorsi formativi;

b) nella diffusione periodica di materiale di informazione anche attraverso audiovisivi e trasmissioni radiotelevisive e nella consulenza individuale;

c) nell'informazione sistematica svolta nelle istituzioni scolastiche e formative;

d) nell'informazione collettiva svolta in occasioni pubbliche specifiche;

e) nell'informazione erogata dal sistema dei servizi al lavoro, in attuazione dell'art. 24, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 30/2008.

Art. 54.

Reti per l'orientamento

1. La Regione garantisce il diritto all'orientamento quale processo dinamico e continuo dell'individuo per l'intero arco educativo e professionale.

2. La Regione favorisce il coordinamento tra i sistemi titolari di competenze in materia di orientamento attivando:

a) un livello di confronto permanente tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del mondo produttivo per la realizzazione di un programma comune di intervento;

b) azioni e interventi per sostenere e favorire il, raccordo e l'integrazione delle iniziative e delle risorse a livello territoriale.

TITOLO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE

Capo I

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO REGIONALE

Art. 55.

Strumenti regionali di pianificazione

1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge sono attuate secondo gli indirizzi e i criteri contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale di cui al presente articolo.

2. Sono strumenti di pianificazione:

a) il piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'art. 56;

b) il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa di cui all'art. 57;

c) il piano regionale di edilizia scolastica di cui all'art. 58;

d) gli indirizzi di programmazione relativi all'utilizzo dei fondi regionali, nazionali e comunitari nelle aree di intervento di cui alla presente legge.

3. La Regione effettua il monitoraggio, il controllo e la valutazione delle attività inerenti le proprie funzioni nonché la valutazione degli esiti del sistema generale di educazione, istruzione e formazione, orientamento.

Art. 56.

Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro

1. Il piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro è approvato, su proposta della giunta, dal consiglio regionale-assemblea legislativa ed ha lo scopo di integrare le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

2. Il piano regionale di cui al comma 1 contiene:

a) l'analisi della situazione economica, produttiva ed occupazionale, anche con specifico riferimento all'evoluzione delle professionalità, ripartita per ogni provincia e per comparto produttivo e le conseguenti valutazioni in ordine ai prevedibili sviluppi dei singoli comparti;

b) le strategie e le linee di intervento complessivo per il sistema educativo regionale e per le politiche di promozione occupazionale, con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio sociale e alle iniziative di collocamento mirato, in una logica di raccordo fra i soggetti deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro;

c) le indicazioni per l'integrazione del sistema di istruzione, di formazione professionale e del lavoro;

d) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del sistema educativo regionale;

e) i criteri per la definizione degli ambiti territoriali di riferimento per l'offerta formativa complessiva;

f) la programmazione degli interventi in base alle esigenze emergenti nel territorio regionale;

g) gli obiettivi, le priorità, le tipologie, i destinatari degli interventi regionali;

h) i settori economici e produttivi di intervento ed i criteri di preferenza per l'accesso ai benefici relativamente alle politiche del lavoro e della sicurezza e qualità del lavoro;

i) i criteri di riparto dei fondi alle province;

j) i criteri relativi alle attività da svolgersi nell'ambito della quota oraria dei curricoli rimessa alle ISA;

k) i criteri generali per il riparto tra le varie tipologie di intervento, le varie categorie dei beneficiari ed i diversi soggetti attuatori delle risorse finanziarie del fondo regionale per l'occupazione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 30/2008, nonché del fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'art. 60 della legge regionale n. 30/2008, prevedendo, a parità di condizioni, un'equa ripartizione tra i generi;

l) l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione degli interventi ed i criteri per la ripartizione delle risorse;

m) le linee guida per la formazione dei piani provinciali;

n) gli orientamenti, indirizzi e scelte per la formazione superiore, suddivisi per tipologie e diversificazione di interventi nonché la pianificazione territoriale degli interventi di cui all'art. 33, comma 1, lettera a);


o) l'indicazione dell'entità, della tipologia e della dislocazione territoriale degli interventi necessari per favorire lo sviluppo previsto;

p) gli standard di erogazione dei servizi relativi alle diverse tipologie di utenza del laboratorio delle professioni di domani di cui all'art. 84, comma 3;

q) la comparazione tra i risultati ottenuti e le esigenze del sistema economico relativa all'azione svolta e la determinazione delle priorità, degli obiettivi e delle strategie di integrazione delle politiche formative e del lavoro;

r) i criteri generali per l'organizzazione del sistema dei servizi al lavoro ed in particolare per la definizione dei bacini di utenza dei centri per l'impiego, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (conferimento alla Regione e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

s) gli standard di erogazione dei servizi al lavoro per ciascuna tipologia di utenza nonché i criteri per l'individuazione delle prestazioni



specialistiche da erogarsi presso taluni centri per l'impiego, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato;

t) gli standard minimi professionali del personale da destinare alle attività dei centri per l'impiego nonché gli standard logistici e le caratteristiche minime delle attrezzature e delle sedi, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato;

u) i criteri generali per la stipula di accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e parti sociali per le finalità di cui alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);

v) le attività di orientamento professionale e del laboratorio delle professioni di domani di cui all'art. 84, comma 3;

w) gli interventi di interesse regionale nelle materie di competenza del piano;

x) le azioni e gli interventi sperimentali, i settori di intervento e tempi di realizzazione degli stessi, gli indicatori di verifica, la determinazione delle relative risorse e della ripartizione delle stesse per tipologie di intervento.

3. La Regione approva il piano sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti organismi, che possono riunirsi anche in seduta congiunta:

a) il comitato regionale interistituzionale di cui all'art. 69;

b) la commissione regionale di concertazione di cui all'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1998, n.27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);

c) il comitato istituzionale regionale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 27/1998;

d) il comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro di cui all'art. 27, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);

e) la commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

4. Il piano mantiene la sua validità fino all'entrata in vigore del nuovo piano.

5. In relazione alle politiche dell'occupazione, la Regione e le province indicano congiuntamente conferenze provinciali a cui partecipano i soggetti sociali ed istituzionali attivi sul mercato del lavoro, come momento propedeutico alla formulazione delle analisi di valutazione di cui al comma 2.

Art. 57.

Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa

1. Il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa costituisce atto generale di programmazione regionale, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa statale.

2. La Regione definisce i criteri sulla base dei quali le province elaborano i piani provinciali di cui all'art. 63, in particolare relativamente a:

a) la definizione degli ambiti territoriali ottimali, anche di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, che mettono in relazione l'offerta formativa scolastica globale con le necessità della popolazione, tenendo conto della realtà geografica, economica, demografica e socioculturale;

b) le indicazioni rispetto ai parametri numerici degli alunni, nell'ambito dei limiti fissati dalla normativa statale, tenendo conto delle linee tendenziali e della morfologia dei diversi territori;

c) le indicazioni particolari e differenziate per gli accorpamenti per le scuole del primo o del secondo ciclo e per quelle di valenza regionale;

d) le eventuali condizioni per richiedere particolari deroghe;

e) le indicazioni specifiche per le scuole di montagna di cui all'art. 13 e per le scuole situate in zone disagiate;

f) le azioni di verifica del piano.

3. Le province adottano i piani provinciali di cui all'art. 63 redatti secondo i criteri di cui al comma 1 e li trasmettono alla Regione.

4. Il consiglio regionale-assemblea legislativa, su proposta della giunta regionale, previa verifica della rispondenza dei piani provinciali ai criteri di cui al comma 1 e della conformità alla normativa statale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 69, approva il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e formativa entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello della sua entrata in vigore.

5. Il consiglio regionale-assemblea legislativa, su proposta della giunta, in caso di inerzia delle Province nell'adozione del piano di cui all'art. 63, esercita il potere sostitutivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 dello statuto, previa assegnazione alla provincia inadempiente di un termine entro il quale provvedere. Il consiglio regionale-assemblea legislativa, con le stesse procedure, in caso di non conformità dei piani provinciali alle norme statali o regionali o ai criteri di cui al comma 1, apporta agli stessi i necessari adeguamenti.

6. L'istituzione di indirizzi scolastici e formativi che, per la natura specialistica o rara, assumono valenza sovra provinciale, è effettuata direttamente dal piano regionale.

Art. 58.

Piano regionale di edilizia scolastica

1. La Regione sostiene i comuni e le province per assicurare l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, riqualificando il patrimonio esistente, promuovendo l'innovazione tecnologica e rispondendo al fabbisogno dell'utenza in riferimento alla programmazione della rete scolastica.

2. I programmi triennali di intervento e i piani annuali di attuazione di cui all'art. 3 della legge regionale 4 novembre 2004, n. 19 (norme per l'edilizia scolastica) sono predisposti in raccordo con quanto disposto dal piano regionale di cui all'art. 57.

Art. 59.

Strumenti di attuazione di livello regionale

1. La Giunta regionale provvede alla programmazione e alla definizione delle modalità di attuazione di azioni relative:

a) alla sperimentazione ed all'avvio di attività innovative;

b) agli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;

c) al coordinamento, indirizzo, monitoraggio e controllo delle funzioni trasferite ai comuni o alle province, o di competenza delle istituzioni scolastiche e degli organismi formativi.

2. La Giunta regionale, nel rispetto del piano regionale di cui all'art. 56, definisce la disciplina di attuazione dei programmi comunitari.

Art. 60.

Standard regionali

1. La Giunta regionale definisce, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, gli standard regionali per il sistema educativo regionale, in particolare per la formazione professionale, al fine di garantire che le prestazioni formative siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il territorio regionale.

2. La Giunta regionale definisce, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato, gli standard qualitativi delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale e fra la formazione professionale ed il mondo delle imprese.



3. La Giunta regionale definisce, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione stabiliti dallo Stato, gli standard regionali di funzionamento dei servizi per l'impiego e delle politiche per il lavoro, in integrazione con i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale.

Capo II

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO NON REGIONALE

Art. 61.

Partecipazione alla programmazione regionale

1. Al fine della predisposizione del piano regionale di cui all'art. 56, le province e i comuni, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi svolte dall'osservatorio sul sistema educativo regionale di cui all'art. 83 e dall'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'art. 18 della legge regionale n. 30/2008, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio, nell'ambito delle rispettive competenze, identificando le necessità in merito a:

- a) i percorsi di istruzione e formazione;
- b) le iniziative di educazione degli adulti;
- c) gli interventi di orientamento scolastico e professionale;
- d) le azioni per sostenere la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola;
- e) gli interventi per la prevenzione dell'abbandono dei percorsi scolastici e formativi.

2. Le province e i comuni partecipano alla programmazione regionale dell'organizzazione e del dimensionamento della rete ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 e concorrono a definire gli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 56, comma 2, lettera e).

Art. 62.

Piano operativo provinciale di istruzione e formazione professionale

1. Sulla base della programmazione regionale, ciascuna provincia elabora il piano operativo di istruzione e formazione professionale, annuale o pluriennale, contribuendo anche con risorse proprie alla sua attuazione.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

- a) gli obiettivi e le priorità di intervento a livello provinciale in materia di istruzione e formazione professionale e orientamento;
- b) le risorse finanziarie necessarie;
- c) le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti formativi;
- d) le azioni di orientamento scolastico e professionale programmate anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative;
- e) il coordinamento delle politiche per prevenire la dispersione scolastica e per assolvere l'obbligo formativo;
- f) le azioni per sostenere il passaggio tra i percorsi formativi;
- g) le indicazioni tecniche e organizzative per l'attuazione del piano, nel rispetto delle direttive regionali.

3. Le province adottano il piano, annuale o pluriennale, e lo inviano alla Regione per la verifica di compatibilità con gli indirizzi della programmazione regionale entro il 31 ottobre per la programmazione degli anni successivi. In caso di incompatibilità rispetto agli indirizzi regionali, la Regione, entro un mese dalla data di ricevimento, può rinviare i piani alle province al fine di consentirne un riesame.

4. La giunta regionale, espletate con esito positivo le verifiche di compatibilità, approva i piani provinciali e attribuisce le risorse.

5. Per quanto riguarda le politiche del lavoro, le province approvano appositi piani annuali ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale n. 30/2008, provvedendo ad inserire idonee misure di raccordo con il piano operativo di cui al presente articolo. Qualora il

piano abbia cadenza annuale, le province possono adottare un unico atto programmatico.

Art. 63.

Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica

1. Sulla base dei criteri regionali di cui all'art. 57, comma 1 e delle norme statali, le province adottano il piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale ed in particolare definiscono:

- a) gli ambiti territoriali ottimali, anche di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali si mettono in relazione l'offerta formativa e scolastica con le necessità della popolazione, tenendo conto della realtà geografica, economica, demografica e socioculturale;
- b) le indicazioni rispetto ai parametri numerici degli alunni, nell'ambito dei limiti fissati dalla normativa statale e regionale, tenendo conto delle linee tendenziali e della morfologia dei diversi territori;
- c) le indicazioni particolari e differenziate per le unificazioni o gli accorpamenti per le scuole statali del primo o del secondo ciclo e per quelle di valenza regionale;
- d) le eventuali motivazioni per richiedere particolari deroghe all'interno della normativa vigente;
- e) le azioni di aggiornamento e di verifica del piano.

2. Nell'elaborazione dei piani le province tengono conto della realtà scolastica e formativa complessiva esistente nei diversi ambiti, coinvolgendo i comuni, le articolazioni territoriali del MIUR e le ISA, secondo le specifiche competenze e responsabilità.

Art. 64.

POF delle ISA

1. Il POF costituisce lo strumento di raccordo tra il sistema educativo regionale, gli studenti, le loro famiglie e le ISA e ne sancisce gli impegni reciproci.

2. Il POF è elaborato e adottato secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. Il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio al fine di ampliare l'offerta formativa anche attraverso accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni, contratti specifici.


Art. 65.

Programmazione coordinata

1. La Regione, nell'ottica dell'integrazione dei servizi, emana indirizzi specifici agli enti locali e alle ISA al fine di rendere operante uno stabile coordinamento interistituzionale della programmazione degli interventi che riguardano il sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine promuove la convocazione di periodiche conferenze di servizio territoriali.

2. La Regione sostiene le iniziative che le ISA, anche organizzandosi in rete o su base territoriale, attuano per coordinare la programmazione delle attività curricolari ed extracurricolari al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio offerto, nel raccordo sistematico con l'ente locale di riferimento per l'erogazione dei servizi di supporto all'azione educativa con l'obiettivo dell'ottimizzazione delle risorse economiche, professionali, strutturali a disposizione.

3. La Regione definisce, secondo la normativa statale e sulla base della realtà socio-economica ed occupazionale del territorio regionale, con il piano regionale di cui all'art. 56 o con specifico atto di programmazione, l'offerta educativa complessiva, conformemente alla distribuzione territoriale degli istituti secondari superiori, per gli indirizzi



liceali, tecnici e professionali, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

4. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale, promuove opportune intese con l'ufficio scolastico Regionale onde definire criteri di priorità per l'assegnazione delle risorse umane e finanziarie alle ISA, in coerenza con le disposizioni contenute nei piani regionali di cui agli articoli 56 e 57.

Capo III

GOVERNANCE, PARTENARIATO E ASSOCIAZIONISMO

Art. 66.

Conferenza regionale per il sistema educativo regionale

1. È istituita la conferenza regionale per il sistema educativo regionale, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il Sistema educativo regionale nel suo complesso.

2. La conferenza ha compiti di proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi del sistema educativo regionale complessivo verificandone i relativi esiti.

3. La conferenza è convocata ogni tre anni ed è composta dai rappresentanti del mondo della scuola, della formazione e dell'università, dai responsabili amministrativi degli enti locali e da coloro che operano all'interno del sistema educativo regionale.

4. La Giunta regionale definisce le modalità di composizione e organizzazione della conferenza.

5. La conferenza valuta l'attuazione e può elaborare proposte in ordine alla presente legge e alle politiche regionali sul diritto allo studio di cui alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione).

Art. 67.

Partenariato

1. La Regione assicura il coinvolgimento delle parti economiche e sociali e degli altri portatori di interesse nelle fasi di preparazione, attivazione, sorveglianza e valutazione degli ambiti di intervento della presente legge.

2. La Regione riconosce le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative quali interlocutori nelle materie oggetto della presente legge.

Art. 68.

Associazionismo scolastico

1. La Regione riconosce alla scuola la capacità di rappresentare lo spazio fisico, psicologico e sociale adatto a creare e ad ospitare forme di associazionismo professionale, culturale e sportivo, che, condividendo il principio della corresponsabilità, cooperino ad implementare l'azione educativa nel rispetto del pluralismo, attivando forme diverse e originali di partecipazione della comunità educativa alla vita scolastica.

2. L'associazionismo scolastico rappresenta uno strumento utile sia per dare risposte concrete a bisogni e necessità evidenziate dagli studenti e dagli operatori della scuola, sia per valorizzarne le eccellenze.

3. La Regione può sostenere progetti e iniziative proposte dall'associazionismo scolastico tese a rafforzare il miglioramento della qualità dell'offerta educativa ed in particolare l'aggiornamento e l'innovazione nonché il rapporto tra scuola e territorio.

Art. 69.

Comitato regionale per l'istruzione e la formazione

1. Allo scopo di valorizzare il collegamento e l'integrazione del sistema scolastico e formativo con il territorio e con i soggetti rappresentativi delle realtà istituzionali, economiche e sociali è istituito il comitato Regionale per l'istruzione e la formazione (CRIF) quale soggetto rappresentativo del sistema educativo regionale.

2. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale competente che lo presiede;
- b) gli assessori provinciali con le deleghe alla scuola e alla formazione;
- c) il magnifico rettore dell'Università di Genova, o suo delegato permanente, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;
- d) il direttore dell'ufficio scolastico regionale, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;
- e) due rappresentanti designati dall'associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- f) otto rappresentanti delle associazioni sindacali designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) otto rappresentanti delle associazioni datoriali designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- h) due rappresentanti designati dalle associazioni degli organismi formativi accreditati;
- i) quattro rappresentanti designati dalle associazioni professionali degli insegnanti maggiormente rappresentative a livello regionale;
- j) quattro rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni degli stessi maggiormente rappresentative a livello regionale;
- k) due rappresentanti designati dalla consulta regionale delle ISA di cui all'art. 71;
- l) due rappresentanti designati dalle consulte regionali del terzo settore e della famiglia di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari);
- m) il direttore generale dell'Azienda Regionale per i servizi scolastici ed universitari (ARSSU);
- n) un rappresentante dell'osservatorio regionale di cui all'art. 83;
- o) un rappresentante della consulta per i problemi degli handicappati di cui alla legge regionale n. 19/1994.
- p) due rappresentanti delle associazioni dei gestori delle scuole paritarie;
- q) due rappresentanti delle associazioni più rappresentative dei dirigenti scolastici;
- r) la consigliera di parità regionale di cui alla legge regionale 1° agosto 2008, n. 26 (integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria).

3. Il comitato ha funzioni consultive ed esprime parere in merito al piano triennale di cui all'art. 56, al piano regionale di cui all'art. 57, al piano regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 57 della legge regionale n. 15/2006 nonché, qualora richiesto, su ogni altro atto di programmazione attinente alle materie di cui alla presente legge.

4. Il comitato può formulare proposte relativamente allo sviluppo del sistema educativo regionale, in particolare sulla programmazione relativa alla istituzione dei poli formativi e in merito al sistema di istruzione, formazione e orientamento, alla formazione tecnica superiore, alla formazione in apprendistato e all'educazione degli adulti.

5. La Giunta regionale nomina il comitato e approva il regolamento di funzionamento del comitato stesso.

6. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), j), k), l), n), e o) del comma 2 devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il comitato è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.



Art. 70.

Sostegno all'azione educativa delle famiglie

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle famiglie nell'educazione dei figli e ne promuove il coinvolgimento nei processi di apprendimento e nella vita della scuola. La Regione persegue l'obiettivo dell'innalzamento del livello complessivo di equità del sistema educativo regionale attraverso l'esercizio della corresponsabilità educativa della scuola o dell'organismo formativo, della famiglia e degli studenti.

2. Le iniziative, che possono interessare sia il sistema dell'istruzione che gli ambiti di formazione formale, non formale e informale, sono rivolte alle famiglie e possono essere organizzate da ISA, reti di ISA, centri provinciali per l'istruzione degli adulti, istituzioni formative, associazioni di insegnanti, genitori e studenti e organizzazioni del volontariato e terzo settore, prevedendo, nei casi opportuni, la compresenza di genitori, tutori, curatori e figli.

3. La Regione, ai sensi dell'art. 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), partecipa al Forum Regionale delle associazioni scolastiche dei genitori con un suo rappresentante, al fine di valorizzare la componente dei genitori all'interno del sistema scolastico e formativo e assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche.

Art. 71.

Consulta regionale delle ISA

1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra la Regione e le ISA e offrire una rappresentanza istituzionale alle ISA è istituita la consulta regionale delle ISA, composta da trenta membri individuati all'interno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie presenti sul territorio regionale secondo i seguenti criteri:

- a) rappresentanza della scuola statale e scuola paritaria;
- b) rappresentanza delle istituzioni del primo e del secondo ciclo dell'istruzione;
- c) rappresentanza delle istituzioni scolastiche presenti nelle diverse province liguri;
- d) rappresentanza dei dirigenti scolastici e presidenti di consiglio di istituto.

2. La Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, fissa le modalità tecniche per la definizione della composizione della consulta regionale delle ISA, secondo i criteri di cui al comma 1.

3. La consulta regionale delle ISA dura in carica tre anni ed è nominata dal presidente della giunta regionale sentite le articolazioni territoriali del MIUR.

4. La consulta regionale delle ISA elegge al suo interno un presidente, si dota di un regolamento operativo, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, può riunirsi autonomamente o venire convocata dall'assessore regionale competente in ogni occasione reputata necessaria, al fine di acquisire pareri e formulare proposte relativamente alle iniziative regionali connesse al sistema educativo regionale.

Art. 72.

Consulta regionale degli studenti

1. È istituita la consulta regionale degli studenti composta da:

- a) i presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1996;
- b) i rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione dell'università e nell'A.R.S.S.U.;
- c) venti rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori statali e paritarie tra gli eletti nei consigli di istituto, scelti provincialmente da tutti gli studenti eletti nei consigli di istituto con modalità stabilite dalle province.

2. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. La consulta svolge funzioni propositive e consultive in relazione agli atti di programmazione di competenza regionale.

4. Le modalità di funzionamento della consulta di cui al comma 1, sono determinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 73.

Intese per la continuità del diritto all'istruzione

1. La Giunta regionale promuove intese con il MIUR, per definire:

a) le forme di collaborazione tra gli uffici dell'amministrazione regionale e le articolazioni territoriali del MIUR in ordine all'istruttoria per l'attuazione della programmazione e organizzazione scolastica regionale e ai relativi adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale;

b) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.

2. La Regione promuove la stipula di accordi con l'amministrazione scolastica statale in merito ai progetti sperimentali d'integrazione scolastica tra i sistemi di istruzione e istruzione e formazione, nonché in merito ai progetti relativi ai percorsi professionalizzanti ed in apprendistato.

Art. 74.

Centro di servizio

1. La Regione promuove la costituzione del centro di servizio per il supporto all'attività dei poli formativi tecnico-professionali di cui all'art. 23, degli ITS di cui all'art. 34 e dei percorsi di formazione o alta formazione integrati.

2. Attraverso specifiche convenzioni tra la Regione ed il MIUR, personale di ruolo in servizio presso le istituzioni scolastiche del Ministero può essere comandato o utilizzato presso il centro di cui al comma 1.

3. Il funzionamento del centro di cui al comma 1 è definito da uno specifico accordo tra la giunta, l'A.R.S.S.U. e l'ufficio scolastico regionale e al suo funzionamento possono contribuire anche le associazioni imprenditoriali e l'università.

TITOLO IV

ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE, SISTEMA INFORMATIVO

Capo I

ACCREDITAMENTO


Art. 75.

Accreditamento regionale

1. L'accREDITAMENTO regionale costituisce il riconoscimento del possesso di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strutturali e strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale finanziate con risorse pubbliche.

2. La Giunta regionale definisce criteri e requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi che erogano formazione professionale, anche tenuto conto delle intese assunte a livello nazionale.

3. Per lo svolgimento di attività inerenti l'obbligo di istruzione e formazione, la giunta regionale approva norme specifiche di accredi-



tamento, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni stabiliti dallo Stato.

4. La verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla giunta regionale che provvede anche al controllo del mantenimento nel tempo della permanenza dei requisiti richiesti e dispone le eventuali revoche.

5. Non sono soggette ad accreditamento le imprese per le attività di stage e tirocinio che si svolgano presso di esse o che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.

Art. 76.

Riconoscimento di attività formative

1. Gli organismi non accreditati possono chiedere alle province competenti per territorio il riconoscimento di attività formative ai fini dell'attribuzione dell'attestazione finale purché l'attività sia conforme agli obiettivi e alle priorità del piano triennale di cui all'art. 56.

2. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le modalità per l'ottenimento del riconoscimento di cui al comma 1.

Art. 77.

Standard di competenze

1. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce, ai fini dell'accreditamento degli organismi formativi ai sensi dell'art. 75, i profili professionali, i titoli d'accesso e le competenze di base per le figure professionali del sistema della formazione professionale, in particolare:

a) il direttore di centro, a cui è affidata la direzione delle attività formative e dei centri di formazione professionale degli organismi accreditati, provvede alla gestione del centro stesso secondo il progetto educativo adottato;

b) il coordinatore di corso, scelto tra i docenti-formatori con particolari requisiti, ha il compito di coordinare l'attività didattica del corso secondo il piano didattico adottato dalla direzione del centro;

c) il formatore professionale svolge attività di formazione professionale consistente nell'impartire cognizioni teoriche e pratiche agli allievi secondo il programma approvato con l'istituzione del corso;

d) il tutor integra l'azione dei formatori con interventi legati alle attività di alternanza scuola-lavoro, nei tirocini formativi e nelle diverse forme di apprendistato.

Art. 78.

Qualificazione del sistema

1. La Regione, all'interno della propria programmazione, definisce azioni volte a rafforzare e qualificare il sistema della formazione professionale, ed in particolare:

a) azioni innovative volte al miglioramento metodologico della didattica, della gestione e delle nuove tecnologie;

b) formazione e aggiornamento per lo sviluppo di specifiche professionalità o per la riconversione degli operatori;

c) miglioramento e adeguamento delle strutture, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità ed alla manutenzione straordinaria o alla innovazione di locali destinati alle attività formative.

2. La Regione può sostenere interventi diretti rivolti agli organismi accreditati finalizzati prioritariamente verso azioni che agevolano l'unificazione e l'accorpamento degli organismi stessi o che innovano e qualificano l'offerta formativa.

Capo II

RICONOSCIMENTO, CERTIFICAZIONI E TITOLI

Art. 79.

Riconoscimenti e certificazioni

1. Chiunque svolga un'attività formativa ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite.

2. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema educativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi.

Art. 80.

Riconoscimento dei titoli

1. La Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali, concorre alla definizione di standard essenziali per la formazione professionale e persegue il riconoscimento nazionale dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze, attraverso l'individuazione di equivalenze tra i diversi percorsi formativi valide sull'intero territorio nazionale.

2. La Regione opera per favorire la libera circolazione delle certificazioni in ambito europeo, impegnandosi a ricercare la compatibilità del Sistema regionale con il quadro delle qualifiche dell'area europea dell'Istruzione superiore attraverso l'adozione di appositi descrittori, in relazione alle conoscenze, abilità, competenze, per i diversi cicli scolastici e formativi.

3. Il sistema educativo regionale si basa sul riconoscimento delle competenze, classificate e descritte nel repertorio regionale delle figure professionali e delle relative qualifiche.

4. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio regionale di cui all'art. 84.

5. Non sono finanziabili o riconoscibili attività formative inerenti a figure professionali non preventivamente riconosciute dalla Regione ai sensi di quanto previsto al comma 3.

Art. 81.

Standard formativi e certificazioni

1. La Regione, attraverso il sistema educativo regionale stabilisce gli standard di conoscenze, abilità e competenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, garantendo il raccordo con il sistema nazionale degli standard minimi di competenze.


2. Nell'ambito del sistema educativo regionale sono riconosciuti:

a) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi scolastici di istruzione professionale;

b) le certificazioni delle competenze riconosciute con il conseguimento delle qualifiche definite all'interno dei percorsi della formazione professionale e dei titoli acquisiti all'interno di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale;

c) i crediti formativi acquisiti nei percorsi dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato, anche al fine di permettere il passaggio tra i diversi percorsi;

d) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi della formazione integrata superiore.



Art. 82.

Libretto formativo

1. Il libretto formativo registra il *curriculum* dell'allievo, la carriera scolastica e i titoli conseguiti, i corsi di formazione professionale frequentati, le caratteristiche dell'alternanza scuola lavoro, del tirocinio e le qualifiche ottenute.

2. Nel libretto di cui al comma 1, possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza relativi a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati, compresa la formazione in apprendistato.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le caratteristiche del libretto formativo, unico per tutta la Regione, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che lo richiedono.

Capo III

SISTEMA INFORMATIVO E ANAGRAFI

Art. 83.

Osservatorio sul sistema educativo regionale

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'osservatorio sul sistema educativo regionale.

2. L'osservatorio opera in collegamento con l'A.R.S.S.U., l'Agenzia Liguria lavoro, le province, l'osservatorio regionale di cui all'art. 18 della legge regionale n. 30/2008 e altri osservatori ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare le figure professionali per le quali si effettuano attività formative e verificarne la richiesta del mercato del lavoro;

b) individuare i mutamenti in atto e quelli prevedibili in prospettiva futura nelle professionalità e nella composizione quantitativa e qualitativa della forza lavoro anche con riguardo al Mercato unico europeo;

c) accertare ed aggiornare costantemente l'andamento delle iscrizioni e degli esiti dei corsi nella scuola di primo e secondo grado e nella formazione professionale;

d) elaborare e sperimentare gli standard e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi delle politiche formative;

e) monitorare i successi formativi dei corsi di formazione professionale e l'incidenza delle qualifiche professionali rilasciate sul mercato del lavoro;

f) identificare azioni innovative nel campo della didattica, della formazione e della ricerca docimologica;

g) operare il monitoraggio sul sistema regionale del diritto allo studio e sull'efficacia degli interventi messi in atto.

3. La Regione, attraverso l'osservatorio, stabilisce collegamenti operativi con i centri di ricerca, di informazione ed analisi sul sistema educativo generale esistenti a livello regionale, nazionale e comunitario.

4. La Regione rende accessibile ai soggetti pubblici e privati interessati, anche attraverso pubblicazioni periodiche, le risultanze dell'attività dell'osservatorio.

Art. 84.

Repertorio regionale delle professioni

1. La Regione, al fine di supportare la funzione di governo e programmazione delle politiche della formazione e del lavoro, istituisce, in coerenza con il repertorio delle professioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 276/2003, il repertorio regionale delle figure professionali quale strumento di sistema per il raccordo tra le imprese, i servizi per l'impiego, il sistema regionale dell'istruzione e della formazione professionale e le persone in cerca di occupazione.

2. Il repertorio realizza e mette a sistema il complesso delle aree e delle figure professionali in cui si articola il sistema professionale regionale ed è collegato al repertorio delle figure professionali definito a livello nazionale e contribuisce alla determinazione del sistema regionale di certificazione dei crediti e delle competenze acquisite lungo tutto l'arco della vita e ne facilita l'accumulazione, il trasferimento, la spendibilità. In particolare assolve le seguenti funzioni:

a) rilevare, analizzare e descrivere, in termini di competenze e di percorsi, le figure professionali-operanti sul mercato del lavoro ligure;

b) conoscere le tendenze in atto, a livello regionale e locale, nell'ambito dei settori economici e delle professioni;

c) rilevare i fabbisogni occupazionali e formativi, attraverso l'individuazione delle competenze professionali necessarie allo sviluppo del territorio;

d) offrire uno strumento funzionale alla programmazione delle politiche per l'orientamento, per il sistema di istruzione e formazione e per l'occupazione.

3. Il repertorio di cui al comma 1, comprende anche le figure professionali di cui agli articoli 26 e 29.

4. Al fine di offrire percorsi formativi adeguati all'evoluzione del mercato del lavoro, la giunta regionale istituisce, avvalendosi dell'osservatorio di cui all'art. 83 e dell'agenzia regionale Liguria lavoro di cui alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro), il laboratorio delle professioni di domani con il compito di identificare i profili con le relative competenze ed abilità necessarie di figure professionali innovative e orientate al futuro.

5. La Giunta regionale approva il repertorio regionale delle figure professionali e definisce le modalità di funzionamento del laboratorio di cui al comma 3.

Art. 85.

Sistema informativo regionale

1. La Regione supporta il sistema educativo nel suo complesso, sviluppando il sistema informativo regionale attraverso:

a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;

b) l'analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;


c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;

d) la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione (S.I.R.I.O.) di cui all'art. 19 della legge regionale n. 30/2008 nonché con i sistemi informativi gestiti da soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche parificate e dal sistema camerale contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.

3. La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l'efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.

4. La Regione può stipulare accordi ed intese con le province, le Istituzioni scolastiche, gli enti formativi attuatori e le università, per l'organizzazione e la gestione dei dati degli studenti, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).



*Capo IV*VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO IN MATERIA
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 86.

Sistema di valutazione e monitoraggio

1. Le funzioni in materia di istruzione e formazione professionale esercitate da regione e province ai sensi della presente legge sono oggetto di valutazione, controllo e monitoraggio, sulla base di criteri e modalità definiti dal piano triennale di cui all'art. 56.

2. Il monitoraggio degli interventi avviene mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.

3. La Regione, anche raccordando le proprie metodologie di valutazione con quelle dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) ai sensi di quanto disposto dall'art. 91, comma 3, al fine di supportare la qualità dell'offerta educativa complessiva, istituisce un sistema regionale di valutazione delle ISA e degli organismi formativi.

Art. 87.

Vigilanza

1. La Regione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, vigila sull'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate.

2. Ai fini di cui al comma 1, le province e gli organismi attuatori forniscono le informazioni e i dati di loro competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste dalla Regione.

3. La Regione vigila sull'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate alle province o agli organismi attuatori attraverso verifiche in loco dei sistemi di gestione e di controllo e delle azioni finanziate nonché attraverso il monitoraggio finanziario e fisico delle attività oggetto della presente legge.

4. È istituito un comitato tecnico di consultazione tra Regione e province con il compito di formulare proposte e vigilare sull'armonizzazione del sistema educativo regionale.

Art. 88.

Revoca dei finanziamenti

1. La Giunta regionale procede, previa diffida ad adempiere, alla revoca e al conseguente recupero ed eventuale riprogrammazione dei finanziamenti di cui alla presente legge nei seguenti casi:

- a) mancata utilizzazione delle risorse finanziarie nei termini previsti dalla vigente normativa, salva motivata concessione di proroga;
- b) irregolarità nell'impiego dei finanziamenti stessi;
- c) mancato invio della certificazione richiesta.

Art. 89.

Controlli sulle attività formative

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano il controllo sulle attività formative mediante la verifica:

- a) della conformità alle normative di riferimento;
- b) della regolarità di svolgimento delle azioni;
- c) della corretta gestione finanziaria e contabile.

2. L'attività ispettiva sulle iniziative formative gestite dagli organismi accreditati di cui all'art. 18 è svolta, di norma, dalle province ed è diretta:

a) a verificare se le sedi di svolgimento di attività di formazione professionale posseggano sotto il profilo tecnico-didattico la struttura e l'organizzazione idonee per svolgere attività formativa;

b) ad accertare che lo svolgimento delle attività sia conforme al progetto e coerente con il finanziamento attribuito;

c) ad accertare che nello svolgimento delle attività siano stati osservati gli obblighi derivanti da regolamenti comunitari, normativa nazionale o regionale.

3. Le province rilasciano, entro il 31 marzo di ogni anno, una certificazione attestante il regolare svolgimento dell'attività e lo stato di avanzamento della spesa nonché l'approvazione del rendiconto finale per le attività concluse entro l'anno precedente.

4. Le province verificano, sulla base di specifiche direttive regionali, il regolare svolgimento dell'attività, lo stato di avanzamento della spesa e l'ammissibilità delle spese sostenute dai soggetti attuatori.

5. I soggetti attuatori trasmettono all'amministrazione di competenza la certificazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze e con le modalità indicate dalla Regione.

6. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e del pagamento dell'eventuale saldo il soggetto attuatore presenta la documentazione giustificativa delle stesse.

7. La Regione predispone linee guida per la rendicontazione e per le necessarie verifiche da parte delle amministrazioni competenti.

Art. 90.

Esami e commissioni

1. L'attestato di qualifica o di specializzazione è rilasciato a seguito di un esame finale sostenuto davanti ad una commissione esaminatrice, nominata dalla amministrazione che rilascia il titolo professionale, secondo le modalità previste con deliberazione della giunta regionale.

2. Fanno comunque parte della commissione di cui al comma 1:

- a) rappresentanti dell'amministrazione che rilascia il titolo;
- b) rappresentanti dell'organismo attuatore dell'iniziativa;
- c) esperti di settore.

3. La commissione esaminatrice, dopo aver proceduto allo svolgimento di prove preselettive e tenuto conto degli esiti delle stesse, procede all'esame del candidato. Tale esame comprende almeno una prova orale.

4. Al termine dell'espletamento delle prove, la commissione redige un verbale, sulla base di specifica modulistica approvata con provvedimento del dirigente regionale competente.

5. Ai componenti della commissione spetta l'indennità di cui all'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20), come sostituito dall'art. 119 della presente legge. Gli oneri finanziari connessi all'attività della commissione sono sostenuti dall'organismo attuatore dell'intervento formativo.

6. La domanda per l'ammissione alle prove finali d'esame può essere presentata anche da coloro che, in qualità di privatisti, abbiano acquisito documentate esperienze formative-pratiche o lavorative analoghe a quelle previste dalle attività alle cui prove finali chiedono di partecipare.



Capo V

SVILUPPO E INNOVAZIONE

Art. 91.

Innovazione e qualificazione delle risorse umane

1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema educativo, di istruzione e formazione, di orientamento, realizzando, mediante la stipula di convenzioni, accordi con l'Agenzia nazionale per il sostegno all'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.), con l'università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di commercio, con le imprese, singole o associate, e con le associazioni di settore.

2. La Regione contribuisce alla qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie, valorizzando il ruolo dell'Università di Genova.

3. La Regione, attraverso apposite convenzioni, collabora con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) anche al fine di monitorare la qualità complessiva dell'offerta formativa e valutare periodicamente il livello di conoscenze, abilità e competenze acquisito dagli studenti.

Art. 92.

Formazione degli insegnanti, dei formatori, dei tutor

1. La Regione, gli enti locali, le ISA e gli organismi formativi accreditati, le associazioni di categoria riconosciute, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le attività di qualificazione del relativo personale in servizio.

2. La Regione valorizza le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale in genere svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendone una adeguata formazione.

3. La Regione promuove le iniziative di incontro e scambio culturale tra il personale impegnato in attività formative e il personale docente del sistema nazionale di istruzione, in particolare valorizzando progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica.

4. La Regione, anche avvalendosi di strutture di ricerca didattica dell'università o di enti e associazioni inserite nell'albo nazionale, elabora:

a) programmi di formazione iniziale per chi aspiri a svolgere, nel rispetto delle norme relative alle procedure di assunzione, le funzioni di formatore;

b) programmi di riqualificazione del personale della formazione professionale ai quali possono partecipare formatori e tutor degli organismi di formazione professionale accreditati;

c) programmi di aggiornamento unitari per personale della formazione professionale appartenente ad organismi formativi accreditati o personale docente delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo.

Art. 93.

Metodologie didattiche nel sistema formativo

1. Le attività formative, nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e dei centri di formazione professionale, in particolare quelle integrate, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza scuola lavoro. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.

2. La Regione, in collaborazione con l'agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.) e con l'università, promuove e sostiene azioni di ricerca didattica e sperimentazione di nuove metodologie per l'apprendimento.

3. La Regione può istituire borse di studio per soggetti laureati che presentino progetti di ricerca per l'innovazione didattica, da realizzarsi anche presso associazioni o altri soggetti senza fini di lucro, che abbiano sede operativa in Liguria.

TITOLO V

NORME FINALI

Capo I

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 15/2006

Art. 94.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 15/2006

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 15/2006 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione sostiene azioni programmate dalle istituzioni scolastiche e formative, volte a migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa, attivando progetti sperimentali di sostegno al raccordo tra i diversi gradi e ordini di scuole, all'integrazione con gli enti locali nonché volti alla valorizzazione della collaborazione tra scuola, famiglie e studenti.».

Art. 95.

Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 15/2006

1. L'art. 14 della legge regionale n. 15/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Progetti multi settoriali*). — 1. La Regione, attraverso il sistema educativo regionale, definisce i centri di formazione integrata quali strumenti di formazione globale atti a prevenire ed abbattere la dispersione scolastica, nonché volti al recupero di minori a rischio di esclusione sociale.

2. I centri di formazione integrata operano anche attraverso progetti multi settoriali, annuali o pluriennali, capaci di coinvolgere i minori al di fuori del tempo scuola e tesi all'integrazione degli interventi territoriali a sostegno della crescita dei minori a rischio.

3. Quanto disposto ai commi 1 e 2 è normato nella legge regionale sul sistema educativo regionale di istruzione, formazione ed orientamento.

Art. 96.

Inserimento di articolo nella legge regionale n. 15/2006

1. Dopo l'art. 39 della legge regionale n. 15/2006 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis (*Servizi collaterali*). — 1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 39, l'A.R.S.S.U. collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali al diritto allo studio, anche svolgendo un ruolo di supporto per province, comuni, ISA, studenti e famiglie.».



Art. 97.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 15/2006

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 15/2006 è sostituita dalla seguente: «*c*) il revisore dei conti».

Art. 98.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 15/2006

1. Al comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2006, le lettere *a*), *b*), *d*), *h*), *i*) e *k*) sono abrogate.

2. Alla lettera *j*) del comma 2 dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2006, le parole: «*e* alienazione» sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2006 è abrogato.

4. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2006, dopo le parole: «dell'Università» sono aggiunte le seguenti: «scelto tra docenti ordinari».

5. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2006, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due».

6. Le lettere *c*) e *d*) del comma 4 dell'art. 41 sono così sostituite:
«*c*) un rappresentante dei docenti e ricercatori dell'Università scelto dal senato accademico;

d) un rappresentante degli studenti universitari scelto dai rappresentanti dei corsi di laurea.»

7. Le lettere *d-bis*) e *d-ter*) del comma 4 dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2006 sono abrogate.

8. Al comma 5 dell'art. 41 della legge regionale n. 15/2006, le parole: «*a*), *b*), *d-bis*) e *d-ter*)» sono sostituite dalle seguenti: «*a*) e *b*)» e le parole da «i componenti di cui alle lettere *c*) e *d*)» a «dei rispettivi successori.» sono soppresse.

Art. 99.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 15/2006

1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 15/2006, dopo le parole: «Consiglio di amministrazione», sono inserite le seguenti: «e della Giunta regionale.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 15/2006, è inserito il seguente:

«1-bis. Il direttore generale propone alla Giunta regionale l'approvazione della dotazione organica dell'ente, delle sue modificazioni e del regolamento del personale nonché i piani di attività annuali e pluriennali.»

Art. 100.

Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale n. 15/2006

1. L'art. 43 della legge regionale n. 15/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Revisore dei conti*). — 1. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'A.R.S.S.U., valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'azienda, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche ed integrazioni e dura in carica tre anni. Può essere riconfermato una sola volta.»

Art. 101.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 15/2006

1. Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale n. 15/2006, le parole: «Ai componenti del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «Al revisore dei conti» e le parole: «; al Presidente del collegio sindacale è riconosciuta la maggiorazione del compenso prevista dall'art. 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 645/1994» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato del compenso previsto dall'art. 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti).».

Art. 102.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 15/2006

1. Al comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 15/2006, le parole: «del comparto autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

Art. 103.

Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 15/2006

1. Il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 15/2006 è sostituito dal seguente:

«2. Il bilancio economico di previsione, predisposto dal direttore generale dell'azienda, è approvato dalla giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce.»

2. Il comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 15/2006 è abrogato.

Art. 104.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 15/2006

1. Al comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 15/2006, le lettere *a*) e *c*) sono abrogate.

Art. 105.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 15/2006

1. Al comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 15/2006, le parole: «al collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «al revisore dei conti».

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 30/2008
E ALLA LEGGE REGIONALE N. 30/2007

Art. 106.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 30/2008

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2008 è sostituita dalla seguente:

«*a*) «Piano triennale»: il piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'art. 56 della legge regionale concernente il sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento.».



Art. 107.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 30/2008

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2008, le parole: «Programma triennale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale».

2. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2008, le parole: «all'art. 7, comma 1, lettera *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «al piano triennale»;

3. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2008, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis*) le azioni e gli interventi sperimentali, specificandone gli ambiti di realizzazione, i settori di intervento, la tempistica e gli indicatori per la verifica;

d-ter) i criteri, i parametri e, sulla base della rilevazione dei fabbisogni, i mezzi finanziari necessari per l'attuazione della presente legge, sia per l'assegnazione dei fondi alle province sia per la ripartizione degli stessi tra le diverse tipologie di intervento;

d-quater) l'individuazione delle situazioni comportanti il rischio di esclusione a motivo dell'età o della lunga disoccupazione, ai fini dell'art. 39;

d-quinquies) la definizione della giovane età, ai fini dell'art. 45, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

d-sexies) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi di cui alla legge regionale n. 30/2007, i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie fra i medesimi nonché le diverse tipologie di intervento.»

4. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2008, è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. La giunta regionale, anche avvalendosi delle analisi svolte dall'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'art. 18 nonché degli esiti delle attività di monitoraggio effettuate a livello regionale in materia di lavori pubblici e di salute e prevenzione sul lavoro, presenta al consiglio regionale-assemblea legislativa una relazione contenente la descrizione delle iniziative realizzate nell'anno precedente, i principali risultati ottenuti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge nonché della legge regionale n. 30/2007.»

Art. 108.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2008

1. L'art. 10 della legge regionale n. 30/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Pianificazione provinciale*). — 1. Le province, in conformità al piano d'azione regionale di cui all'art. 8, approvano annualmente i piani dei servizi per l'impiego e del lavoro.

2. I piani di cui al comma 1 contengono:

a) gli interventi per l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro previsti dalla presente legge da realizzare nell'anno successivo stabilendo gli obiettivi, le strategie e le risorse necessarie per la loro realizzazione;

b) le forme di integrazione dei servizi al lavoro di cui all'art. 24 con gli interventi di politica sociale di competenza dei comuni, delle Comunità montane e dei relativi consorzi.

3. I piani di cui al comma 1 possono, sulla base di motivate esigenze che si dovessero manifestare nel mercato del lavoro a livello locale, effettuare compensazioni, fino al limite massimo del trenta per cento, delle quote di risorse da destinare a ciascuna tipologia d'intervento del piano d'azione regionale. Tali piani possono inoltre prevedere il cofinanziamento da parte delle province delle iniziative previste nel piano d'azione regionale nonché il finanziamento da parte delle province di ulteriori iniziative.»

Art. 109.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 30/2008

1. Il comma 8 dell'art. 37 della legge regionale n. 30/2008 è sostituito dal seguente:

«8. Il trattamento assicurativo spetta a tutti i lavoratori avviati ai cantieri mentre quello previdenziale assistenziale è dovuto alle sole persone prive di occupazione di cui agli articoli 11 e 52. A tali trattamenti si applicano inoltre le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 (modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana).»

2. Dopo la lettera *d)* del comma 11 dell'art. 37 della legge regionale n. 30/2008, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) la ripartizione tra le amministrazioni degli oneri finanziari per il pagamento dei trattamenti di cui al comma 8.»

Art. 110.

Modifiche all'art. 49 e all'art. 51 della legge regionale n. 30/2008

1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 30/2008 dopo le parole «mercato del lavoro» sono inserite le seguenti «ovvero in deroga alle vigenti normative».

2. Al comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 30/2008, le parole: «Gli oneri finanziari per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 sono a carico del soggetto utilizzatore.» sono soppresse.

Art. 111.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 30/2008

1. Il comma 4 dell'art. 52 della legge regionale n. 30/2008 è sostituito dal seguente:

«4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione realizza specifici interventi, individuandoli ai sensi dell'art. 54, ed attua iniziative di politica formativa e del lavoro ed attività di collocamento mirato attraverso il sistema dei servizi al lavoro, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi, pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge, nonché con le associazioni di rappresentanza e tutela delle persone disabili. Tali interventi riguardano in particolare la realizzazione di percorsi di transizione al lavoro, attraverso il coordinamento e l'integrazione degli interventi di inserimento lavorativo con quelli scolastici e formativi, nonché la realizzazione di attività personalizzate di orientamento al lavoro e di azioni individuali di collocamento mirato e di supporto.»

Art. 112.

Modifiche all'art. 59 della legge regionale n. 30/2008

1. La lettera *a)* dell'art. 59 della legge regionale n. 30/2008 è sostituita dalla seguente: «*a)* la parte del piano triennale riguardante diritto al lavoro dei disabili;».

Art. 113.

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 30/2008

1. All'art. 6, comma 2, lettera *a)*; all'art. 9, comma 1, all'art. 11, comma 1, lettera *g)*, e comma 2; all'art. 12, comma 1, lettera *h)*, e comma 2; all'art. 18, comma 2 e comma 3 lettera *j)*; all'art. 19 comma 1, all'art. 25 comma 2; all'art. 39, comma 1; all'art. 45, comma 1; all'art. 54 comma 1; all'art. 56, comma 1 della legge regionale n. 30/2008, le parole: «Programma triennale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale».



Art. 114.

Modifiche degli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 30/2007

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 30/2007 le parole «, si sensi dell'art. 3» sono soppresse.

2. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/2007, le parole: «programmazione regionale di cui all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «parte del piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro riguardante la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;».

Art. 115.

Modifiche all'art. 11 alla legge regionale n. 30/2007

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 30/2007, le parole: «ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro».

Art. 116.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 30/2007

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 30/2007 le parole: «ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro».

Art. 117.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 30/2007

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2007, le parole: «La programmazione regionale di cui all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro».

Art. 118.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 30/2007

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 30/2007, le parole: «la programmazione regionale di cui all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «il piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro».

Sezione III

ALTRE MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME

Art. 119.

Modifiche alla legge regionale n. 25/1996

1. L'art. 4 della legge regionale n. 25/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Compensi per le commissioni esaminatrici in materia di formazione professionale*). — 1. Ai componenti, ivi compresi i segretari, delle commissioni esaminatrici di cui all'art. 90 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) è attribuita, per ogni giornata di seduta, un'indennità pari ad euro 51,65, al lordo di ritenute di legge.

2. Al presidente delle commissioni esaminatrici di cui al comma 1 è attribuita, per ogni giornata di seduta, un'indennità di euro 77,47, al lordo delle ritenute di legge.».

Art. 120.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro);

b) la legge regionale 4 luglio 1994, n. 32 (integrazione alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52);

c) la legge regionale 19 gennaio 1995, n. 5 (modifica dell'art. 9 della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52);

d) la legge regionale 12 settembre 1996, n. 42 (ulteriori modifiche alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52);

e) la legge regionale 4 settembre 1997, n. 37 (modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52);

f) i commi 1, 2, 3, 5, 8, 9 dell'art. 24 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);

g) l'art. 30 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore «sviluppo economico e attività produttive» e nelle materie «istruzione scolastica» e «formazione professionale»);

h) il titolo III della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap), ad esclusione dell'art. 15;

i) il comma 5 dell'art. 7 e l'art. 56 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione);

j) l'art. 3 e l'art. 23 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);

k) l'art. 27 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);

l) l'art. 7, l'art. 53, l'art. 66, l'art. 67 e l'art. 68 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (norme regionali per la promozione del lavoro);

m) nella deliberazione del consiglio regionale 22 luglio 2008, n. 33 (piano regionale per il diritto allo studio universitario anni 2008/2010 di cui all'art. 58 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 «Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione»), al punto *E*) esonerò dalla tassa regionale dell'allegato *A*), le parole «Il rimborso della tassa regionale non è previsto in caso di trasferimento ad altra Università o per intervenuta rinuncia agli studi universitari.» sono soppresse.

Capo II


NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 121.

Informazione e comunicazione

1. La Regione cura l'attività d'informazione e di comunicazione istituzionale dei servizi e delle attività del Sistema educativo regionale per diffonderne la conoscenza al fine di favorire l'accesso alle prestazioni erogate.

2. Le istituzioni scolastiche e formative assicurano l'attività d'informazione e comunicazione dei servizi e delle attività svolte, con particolare riferimento alle famiglie e agli studenti.



Art. 122.

Norme transitorie

1. In sede di prima attuazione della presente legge, le province possono richiedere un contributo regionale straordinario per la copertura degli oneri relativi all'attuazione di organici progetti diretti all'accompagnamento della trasformazione dei centri provinciali di formazione professionale.

2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è quantificato dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.

3. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione dell'A.R.S.S.U. è nominato, con le procedure di cui all'art. 41, comma 5, della legge regionale n. 15/2006, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, riconosce l'attività svolta a decorrere dall'annualità 2005-2006, dall'Accademia italiana della Marina mercantile, sino alla compiuta definizione del relativo ITS.

5. Al personale già trasferito alle province dalla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale stesso dall'art. 51 della stessa legge regionale n. 52/1993.

Art. 123.

Conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 124.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2009, mediante gli stanziamenti iscritti all'area XI - istruzione, formazione, lavoro - alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

- 11.101 «Spese per l'istruzione e il diritto allo studio»;
- 11.103 «Spese per le attività di formazione professionale»;
- 11.201 «Interventi per l'istruzione e il diritto allo studio».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 90, comma 5, si provvede annualmente con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, dell'U.P.B. 18.102 «Spese di funzionamento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 maggio 2009

BURLANDO

09R0517

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2008, n. 45-152/Leg.

Modifica, per rettifica, del decreto del Presidente della Provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni e concernente la ricezione turistica all'aperto)»).

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2591 di data 10 ottobre 2008 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento recante «Modifica, per rettifica, del decreto del presidente provinciale 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. (regolamento concernente «Modifiche al decreto del presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e successive modificazioni e concernente la ricezione turistica all'aperto)»);

E M A N A

il seguente regolamento:


Art. 1.

Sostituzione della sezione E della tabella A allegata al decreto del presidente della provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg.

1. La sezione E (dotazioni complementari) della tabella A allegata al decreto del presidente della provincia 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg. è sostituita dalla seguente:

Sezione E - Dotazioni complementari				
Campeggio e campeggio parco per vacanze (n. punti da totalizzare con riferimento ai fattori sotto elencati messi a disposizione dell'ospite all'interno del campeggio)	1	3	6	9
- celle frigo nella percentuale minima del 3% per campeggi classificati a 3 stelle ovvero del 5% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole			1	1
- bagno riservato alla piazzola nella percentuale minima del 3% per campeggi classificati a 3 stelle ovvero del 5% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole			1	1
- lavastoviglie	1	1	1	1
- bar	2	2	2	2
- ristorante	1	1	1	1
- market	1	1	1	1
- struttura attrezzata con finalità pluriuso (animazione ecc.)	1	1	1	1
- locale ritrovo bambini	1	1	1	1
- locale ad uso comune	1	1	1	1
- cucina ad uso comune	1	1	1	1
- barbecue fisso nella percentuale minima dell'1% ovvero del 2% per campeggi classificati a 4 stelle rispetto al numero delle piazzole	1	1	1	1
- baby room	1	1	1	1
- bagno riservato ai bambini dotato di vasca o doccia, lavabo, wc e asciugacapelli	1	1	1	1
- internet point	1	1	1	1
- marchio Ecolabel	1	1	1	1
- marchi di prodotto riconosciuti dalla Giunta provinciale	1	1	1	1

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 ottobre 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2008, registro n. 1, foglio n. 38

(Omissis)

09R0025

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2008, n. 46-153/Leg.

Approvazione del regolamento concernente «Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica))».

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2594 di data 10 ottobre 2008 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente «Modifiche del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica))»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo l'art. 7 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Pertinenze degli esercizi alberghieri). — 1. La distanza tra la casa madre e le pertinenze non deve superare i 200 metri, misurata secondo le modalità stabilite all'art. 7. In caso di realizzazione di parcheggi o di garage, ove risulti impossibile il rispetto di tale misura per ragioni di carattere strutturale o urbanistico, la distanza massima può essere derogata dal comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero.

2. Nelle pertinenze è consentita anche la prestazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ove tale servizio sia qualificabile come accessorio in quanto aggiuntivo a quello fornito nell'immobile costituente l'esercizio alberghiero.»

Art. 2.

Modifica dell'art. 14 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituito dal seguente:

«3. L'unità abitativa si considera dotata di bagno privato completo se la medesima è fornita di almeno un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc; per le unità abitative senza bagno privato il bagno completo ad uso comune deve essere dotato dei requisiti minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le stanze da bagno delle abitazioni private.»

Art. 3.

Modifiche dell'art. 15 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. All'art. 15 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di cui all'art. 9, comma 2, della legge provinciale le strutture accessorie comuni a due o più esercizi alberghieri costituiscono parametri per la relativa classifica qualora rispettino le seguenti caratteristiche:

a) accessibilità diretta dall'esercizio alberghiero;

b) dotazione accessoria dimensionata alla capacità ricettiva degli esercizi alberghieri interessati».

b) il comma 3 è abrogato;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'allegata tabella D-bis fissa le condizioni minime per l'attribuzione ad un esercizio alberghiero della classifica "tre stelle superior" (***) sempre che l'esercizio medesimo:

a) non presenti deroghe in base alla previgente legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare);

b) sia dotato di ascensore ai piani.»

Art. 4.

Modifica dell'art. 18 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Il comma 4 dell'art. 18 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituito dal seguente:

«4. La disciplina provinciale vigente in materia di commercio non trova applicazione se nell'esercizio alberghiero si realizza la sola esposizione di prodotti senza pregiudicare la funzionalità degli spazi comuni a disposizione dei prodotti medesimi, ovvero la vendita dei prodotti in uso nell'esercizio alberghiero sia effettuata solo agli ospiti del medesimo esercizio.»

Art. 5.


Modifica dell'art. 19 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge provinciale il visto di corrispondenza può essere rilasciato, oltre che dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, da un tecnico purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) esperienza almeno triennale nella progettazione di esercizi alberghieri risultante da autocertificazione;

b) attestazione di frequenza ad un apposito corso di approfondimento sulla normativa tecnica di progettazione alberghiera, organizzato dal servizio provinciale competente in materia di turismo ovvero dagli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri della provincia di Trento.



2-ter. Il visto di corrispondenza rilasciato dal tecnico è efficace quando risulta trasmesso in duplice copia di cui una al comune competente per territorio e l'altra alla struttura provinciale competente, corredato dalla relazione tecnica e dalle tavole progettuali.

2-quater. Sui visti di corrispondenza rilasciati da un tecnico ai sensi del comma 2-bis la struttura provinciale competente in materia di turismo effettua verifiche a campione in ordine alla conformità e regolarità dei visti medesimi. In caso di riscontrate irregolarità il dirigente della struttura provinciale adotta i provvedimenti conseguenti in ordine all'attribuzione del livello di classifica in conformità ai requisiti effettivamente riscontrati. In presenza delle suddette irregolarità, il tecnico interessato è tenuto a frequentare un nuovo corso di approfondimento di cui all'art. 2-bis, lettera b) e, nel frattempo, non è titolato a rilasciare nuovi visti.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 19-bis nel decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo l'art. 19 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Annotazione del vincolo di non frazionabilità). — 1. Ai fini dell'annotazione del vincolo di non frazionabilità previsto dall'art. 13-bis, comma 1, della legge provinciale, la richiesta di concessione edilizia o la denuncia di inizio attività è corredata da una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna a sottoscrivere con il comune un'apposita convenzione prima del rilascio del certificato di abitabilità.

2. Il contenuto della convenzione nonché la documentazione da allegare alla stessa sono stabilite con propria determinazione dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo e la sua sottoscrizione costituisce titolo per l'annotazione nel libro fondiario del vincolo di non frazionabilità dei villaggi alberghieri o di residenze turistiche alberghiere previsti dall'art. 5, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale.»

Art. 7.

Modifica dell'art. 22 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 22 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituita dalla seguente:

«d) il marchio di qualità e i marchi di prodotto turistico riconosciuti rispettivamente ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge provinciale;».

Art. 8.

Modifica dell'art. 23 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Alla lettera c), al comma 3, all'art. 23 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., le parole: «almeno 2 volte» sono sostituite dalle seguenti: «almeno una volta».

Art. 9.

Modifiche dell'art. 25 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. All'art. 25 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «Fermo restando l'obbligo di fornire il servizio di prima colazione secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, della legge provinciale.» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Il servizio di prima colazione può essere assicurato utilizzando prodotti alimentari confezionati o che richiedono manipolazione; la fornitura di cibi e bevande manipolati non costituisce attività imprenditoriale e non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento CE 29 aprile 2004, n. 852/2004 (regolamento del Parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).

2-ter. L'erogazione di cibi e bevande manipolati nel servizio di prima colazione è consentita previa presentazione al comune competente di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) che attesti il possesso del requisito individuato dal comma 2-quater, lettera a) del presente articolo. Tale dichiarazione può essere ricompresa nella dichiarazione di inizio attività prevista dall'art. 38 della legge provinciale.

2-quater. Al fine di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti, chi offre cibi e bevande soggetti a manipolazione nel servizio di prima colazione deve:

a) avere frequentato un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti, anche organizzato dalle associazioni rappresentative della categoria, coerente con l'attività che intende svolgere ed avere ottenuto, a conclusione del programma, un attestato che certifichi, a seguito di verifica, l'acquisizione delle nozioni trasmesse;

b) garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico e nel rispetto delle indicazioni date dal produttore, qualora specificate sulle confezioni degli alimenti utilizzati;

c) informare l'ospite che lo richieda sugli ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti e delle bevande offerte, al fine di prevenire eventuali aspetti allergizzanti;

d) informare l'ospite circa la possibilità di presentare reclamo al comune competente per territorio, ove abbia riscontrato, in riferimento al servizio di prima colazione, la sussistenza di condizioni igieniche carenti o di situazioni di rischio sanitario legate all'offerta di alimenti e bevande manipolati.

2-quinquies. Il reclamo previsto dalla lettera d) del comma 2-quater del presente articolo contiene la denominazione e l'indirizzo del bed and breakfast e la descrizione dei fatti contestati e deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Il comune comunica al gestore la ricezione del reclamo e lo informa sulla possibilità di fare pervenire in forma scritta le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente il termine per la presentazione delle osservazioni o in caso di valutazione negativa delle stesse il comune, ove accolga il reclamo, dispone la sospensione o l'interdizione della somministrazione degli alimenti e delle bevande manipolate direttamente dal gestore, a seconda della gravità della irregolarità riscontrata.

2-sexies. In relazione a quanto disposto dall'art. 33, comma 1, della legge provinciale l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio nel quale è stato eletto domicilio a condizione che il titolare dell'ospitalità risieda in un comune della provincia di Trento e l'attività sia svolta per almeno sessanta giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno.»

Art. 10.

Modifiche dell'art. 27 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. All'art. 27 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) per le camere dotate di almeno 5 posti letto il bagno è suddiviso in due distinti vani composti da:

1) una zona dedicata all'igiene personale composta di un lavandino, una vasca o una doccia;

2) una zona servizio igienico composta di un wc e di un lavandino;»;

b) al comma 1 dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) locale o spazio per il deposito biciclette.»;



c) al comma 3 dopo la lettera d) sono inserite le seguenti lettere:

«d-bis) servizio di prima colazione anche in convenzione con altro esercizio pubblico;

d-ter) servizio di prenotazione on line;

d-quater) servizio di pagamento con carta di credito.»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per garantire la condivisione dell'ospitalità in linea con gli ostelli europei, gli ostelli per la gioventù devono assicurare che almeno i 2/3 della ricettività sia realizzata con camere dotate di almeno cinque posti letto; la gestione dell'ostello deve garantire prioritariamente la prenotazione da parte di giovani, anche in gruppi con accompagnatore: si considerano giovani le persone di età non superiore a trenta anni. Il periodo di permanenza massima per ogni persona non può comunque superare i quindici giorni consecutivi.»

Art. 11.

Inserimento dell'art. 28-bis nel decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo l'art. 28 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Alberghi diffusi). — 1. In coerenza con le finalità indicate dall'art. 36-bis, comma 1, della legge, gli immobili da destinare all'esercizio di albergo diffuso, qualora non ricadano in aree in cui è ammessa dagli strumenti di pianificazione urbanistica la destinazione ricettiva, sono individuati dal piano regolatore generale e devono risultare localizzati preferibilmente in comuni o loro frazioni soggetti a progressivo abbandono della popolazione o a bassa turisticità.

2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, l'albergo diffuso deve possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:

a) una superficie minima delle camere di almeno dieci e sedici metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto, aumentata, rispetto alla misura di sedici metri quadrati, di otto metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato; per il raggiungimento della superficie minima si considera anche la cabina-armadio fino ad un massimo di due metri quadrati;

b) unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina per una quota non superiore al 30 per cento dei posti letto;

c) una superficie minima del vano cucina e del locale giorno adibito a cucina o a soggiorno dell'appartamento rispettivamente di almeno due e otto metri quadrati;

d) una superficie minima dei bagni privati di almeno tre metri quadrati ed una dotazione minima costituita da un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc;

e) un numero minimo di bagni annessi alle unità abitative pari al 100 per cento del totale delle camere e degli appartamenti;

f) una dotazione minima delle camere costituita da un armadio o cabina-armadio, un tavolo, un ripiano per l'apertura dei bagagli, un frigorifero, una cassetta di sicurezza e, per ogni posto letto, un letto, una sedia o una seduta poltrona/divano e un comodino o equivalente;

g) una o più sale destinate alla somministrazione di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno 1,4 metri quadrati per posto letto, eventualmente coincidenti con la sala ristorante di esercizio di somministrazione al pubblico di pasti tradizionali; deve essere comunque garantita una superficie minima non inferiore a otto metri quadrati;

h) un citofono/telefono collegato al centralino del ricevimento ed una televisione in ogni camera o appartamento.

3. Nel caso di oggettive impossibilità strutturali legate alla necessità di mantenere le originarie e tradizionali caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive dei fabbricati destinati all'esercizio dell'albergo diffuso, il piano regolatore generale e il regolamento edilizio possono prevedere specifiche disposizioni concernenti le altezze interne, i rapporti di aerazione e illuminazione e dimensioni minime dei locali, in relazione a quanto disposto all'art. 61, comma 2, lettera c), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio).

4. Negli alberghi diffusi devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:

a) servizio di ricevimento assicurato almeno dodici ore su ventiquattro (per le ulteriori dodici ore su chiamata);

b) servizio di pulizia della camera o dell'appartamento una volta al giorno;

c) cambio della biancheria da camera e da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente;

d) cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio di cliente;

e) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

5. La distanza massima tra ciascuna unità abitativa e gli edifici nei quali sono forniti i servizi centralizzati non deve superare i 500 metri ed è calcolata misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali; su motivata richiesta tale distanza può essere derogata dal comune competente limitatamente ad un numero di unità abitative non superiore al 50 per cento.»

Art. 12.

Inserimento dell'art. 28-ter nel decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo l'art. 28-bis del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è inserito il seguente:

«Art. 28-ter (Comunicazione degli alloggi per uso turistico). — 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 37-bis della legge provinciale, il periodo minimo di offerta dell'alloggio ai fini turistici, oltre il quale deve essere effettuata al comune competente la comunicazione prevista dal predetto art. 37, comma 1, è fissato in quattordici giorni, anche non consecutivi, su base annua.

2. Per offerta dell'alloggio si intende la messa in disponibilità dell'alloggio medesimo sul mercato delle locazioni turistiche, a prescindere dalle giornate di effettivo utilizzo del medesimo.

3. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni previste dalla stessa ovvero dal verificarsi di modificazioni rispetto a precedenti comunicazioni.

4. La comunicazione deve dare informazioni riguardo alla dimensione ricettiva dell'alloggio, al suo periodo di offerta, alle relative caratteristiche e dotazioni e deve essere inviata dall'interessato al comune competente su apposito modello cartaceo o tramite comunicazione informatica, nel rispetto del modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di turismo.»

Art. 13.

Modifica dell'art. 30 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 30 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è inserito il seguente:

«1-bis. Gli esercizi extra-alberghieri previsti dall'art. 30, comma 1, lettera a), della legge provinciale, in alternativa alla denominazione di esercizi di affittacamere, possono utilizzare le dizioni riservate di "rent a room", "zimmervermietung" e qualora sia assicurato anche il servizio di prima colazione la dizione riservata di "room and breakfast.»

Art. 14.

Modifica dell'art. 34 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 34 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituita dalla seguente:

«e) il marchio di qualità e i marchi di prodotto turistico riconosciuti ai sensi della legge provinciale;».



Art. 15.

Modifiche dell'art. 35 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. All'art. 35 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «il soggetto gestore del marchio promuove l'elaborazione di un progetto avvalendosi» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura provinciale competente in materia di turismo promuove l'elaborazione di un progetto anche avvalendosi»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il progetto come definito al comma 1, riguardante l'offerta alberghiera ed extra-alberghiera, è completato con l'individuazione del soggetto cui è affidata la gestione, che presenta la domanda di riconoscimento al servizio provinciale competente in materia di turismo. Il progetto deve risultare completo della documentazione riguardante il disciplinare, i requisiti e le procedure per l'attribuzione, la sospensione o la revoca nonché il relativo logo.»;

c) al comma 3 le parole: «dal ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presentazione».

Art. 16.

Modifica dell'art. 36 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 36 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituita dalla seguente:

«b) la documentazione comprovante l'individuazione o la costituzione del soggetto gestore del marchio»;

Art. 17.

Modifiche dell'art. 39 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. All'art. 39 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica nel caso di passaggio di tipologia da albergo ad albergo garni, consistendo tale passaggio in una sottotipologia non comportante alcuna modifica strutturale dell'esercizio alberghiero»;

b) alla lettera d) del comma 2 dopo le parole: «legge provinciale» sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle variazioni del livello di classifica in senso decrescente»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in caso di classificazione d'ufficio dell'esercizio alberghiero effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge provinciale, è fatta salva la possibilità per lo stesso di ottenere la riclassificazione alla categoria precedentemente posseduta qualora vengano ripristinate le carenze accertate.».


Art. 18.

Sostituzione della tabella A allegata al decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. La tabella A allegata al decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituita dalla seguente:

Tabella A


PARAMETRI STRUTTURALI	*	**	***	*** S	****	****S	****
Sezione A) LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI							
1) Vano adibito a guardaroba e deposito bagagli					v	v	v
2) Accesso internet			v	v	v	v	v
3) Locale per deposito attrezzature sportive e di svago					v	v	v
Sezione B) SALE COMUNI OBBLIGATORIE							
1) Sala prima colazione separata dalla sala ristorante							v
2) Sala bar o area bar distinta e ben delimitata con idonee soluzioni progettuali				v	v		
2) Sala bar separata per 4s e 5 stelle						v	v
3) Sala soggiorno/lettura fornita:							
- dei principali quotidiani nazionali					v		
- dei principali quotidiani nazionali ed internazionali						v	v
Sezione C) SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE							
1) Servizi igienici destinati ai locali di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetti distinti per sesso, ma con anti-gabinetto in comune	v	v					



2) Servizi igienici destinati ai locali di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto e anti-gabinetto distinti per sesso			v	v	v	v	v
3) Bagni completi ad uso comune sullo stesso piano delle unità abitative prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni sei posti letto o frazione	v	v					
Sezione D) UNITÀ ABITATIVE							
Percentuale minima di:							
- unità abitative con bagno privato completo	40	80	100	100	100	100	100
- suite e/o junior suite (con un minimo di una unità)					5	5	10
- appartamenti dotati di locale giorno adibito a cucina rispetto al numero totale di appartamenti					30	30	40
Sezione E) SUPERFICIE SALE COMUNI							
1) Albergo							
- superficie minima delle sale comuni come individuate dall'articolo 11, comma 3 del regolamento - in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto (sala ristorante separata dalle altre sale comuni e funzionalmente collegata alla cucina)	1,8	2	2,4	2,4	2,8	3,0	3,2
- superficie minima della sala prima colazione (quando obbligatoria per l'attribuzione del livello di classifica) - in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto collocati in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina							0,8
2) Albergo garni:							
- superficie minima della sala prima colazione e delle sale comuni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) e c) del regolamento, in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto (sala prima colazione separata dalle sale comuni)	1,0	1,2	1,4	1,4	1,8	2,0	2,2
3) Residenza turistico alberghiera:							
- superficie minima della sala prima colazione e delle sale comuni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) e c) del regolamento, in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto (sala prima colazione separata dalle sale comuni)	1,0	1,2	1,4	1,4	1,8	2,0	2,2
- superficie minima della sala ristorante in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto collocati in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina	1	1	1,2	1,2	1,4	1,4	1,6
- superficie minima della sala prima colazione per le residenze turistico alberghiere che forniscono esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione e quando obbligatoria per l'attribuzione del livello di classifica - in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto collocati in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8




- superficie minima delle sale comuni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b) e c) del regolamento, in rapporto al numero dei posti letto espressa in metri quadrati per posto letto	0,8	1	1,2	1,2	1,4	1,6	1,6
Sezione F) SUPERFICIE UNITÀ ABITATIVE E BAGNI PRIVATI							
Superficie minima delle unità abitative e dei bagni privati completi espressa in metri quadrati:							
- camera singola	8	8	8	8	10	12	12
- camera doppia	12	12	14	14	16	18	18
- per ogni ulteriore posto letto	6	6	6	6	8	8	8
- aumento di superficie della camera in cui è ricavato lo spazio per la consumazione dei pasti ai sensi dell'articolo 12, comma 3 (per ogni posto letto autorizzato nell'appartamento):							
- nel caso di letto tradizionale	2	2	2	2	2	2	2
- nel caso di letto a scomparsa	1	1	1	1	1	1	1
- bagno privato completo	3	3	3	3	3	4	4
- locale adibito a soggiorno (aumentata di 4 metri quadrati in caso di aggiunta occasionale e temporanea di due letti)	8	8	8	8	8	10	10
- vano soggiorno	6	6	6	6	6	8	8
- vano adibito a cucina	2	2	2	2	2	2	3
- locale giorno adibito a cucina (aumentata di 6 e 8 metri quadrati in caso di aggiunta occasionale e temporanea rispettivamente di uno o due letti)	8	8	8	8	10	10	12
Sezione G) DOTAZIONI DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO							
1) Ascensore per edifici superiori ai due livelli compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti	v	v	v	v	v	v	v
2) Impianto di ricambio dell'aria:							
- nei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande	v	v	v	v	v	v	v
- nelle sale comuni					50%	50%	100%
3) Impianto di raffreddamento dell'aria:							
- nei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande (per esercizi alberghieri ubicati sotto i 500 m s.l.m.)			v	v	v	v	v
- nelle sale comuni (per esercizi alberghieri ubicati sotto i 500 m s.l.m.)					v	v	v
- nelle unità abitative regolabile dal cliente (per esercizi alberghieri ubicati sotto i 500 m s.l.m.)					80%	100%	100%
4) Televisione ad uso comune qualora le unità abitative siano prive di televisione	v	v					
Sezione H) DOTAZIONI DEI SERVIZI IGIENICI							
1) Spazio per il maquillage							v



Sezione I) DOTAZIONI DELLE UNITÀ ABITATIVE							
Dotazioni delle unità abitative:							
1) Ripiano apposito che consenta l'apertura dei bagagli		v	v	v	v	v	v
2) Una seduta poltrona/divano aggiuntiva					v	v	v
3) Citofono	v						
4) Telefono		v	v	v	v	v	v
5) Cassetta di sicurezza			v	v	v	v	v
6) Televisione			v	v	v	v	v
7) Rete TV satellitare					v	v	v
8) Accesso internet					v	v	v
9) Frigo-bar (esclusi gli appartamenti)					v	v	v
Dotazioni degli appartamenti:							
1) Cucina composta da mobilio cucina, piano di cottura con due piastre, cappa aspirante, lavello con scolapiatti, frigorifero, portarifiuti	v	v	v	v	v	v	v
2) Lavastoviglie					v	v	v
3) Forno a microonde					v	v	v
Dotazioni degli appartamenti proporzionali al numero delle persone alloggiate:							
1) Tavolo da pranzo con sedie	v	v	v	v	v	v	v
2) Utensili per la preparazione e consumazione dei pasti	v	v	v	v	v	v	v
3) Set da tavola anche monouso	v	v	v	v			
4) Set da tavola in stoffa					v	v	v
Sezione L) DOTAZIONI DEI BAGNI PRIVATI							
1) Asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti	v	v	v	v	v	v	v
2) Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona	v	v	v	v	v	v	v
3) Asciugacapelli * * (presente nell'unità abitativa)	v	v	v	v	v	v	v
4) Accappatoio						v	v
PARAMETRI FUNZIONALI							
Sezione M) SERVIZI VARI							
1) Servizio di ricevimento e portineria							
- 12/24 ore, per le ulteriori 12 ore assicurato servizio di chiamata tramite campanello	v	v	v				
- 18/24 ore con addetto, per le ulteriori 6 ore assicurato servizio di chiamata tramite campanello				v	v	v	
- 18/24 ore con almeno due addetti, per le ulteriori 6 ore assicurato con almeno un addetto							v
2) Servizio fax		v	v	v	v	v	v
3) Servizio di trasporto bagagli							
- a mezzo carrello				v	v		
- a cura di addetto						v	v



4) Servizio di custodia							
- servizio di custodia valori a cura del gestore	v	v	v	v	v	v	v
- servizio guardaroba e deposito bagagli	v	v	v	v			
- servizio guardaroba e deposito bagagli in vani appositi					v	v	v
Sezione N) SERVIZIO DI BAR							
1) Servizio di bar reso al tavolo anche negli spazi comuni:							
- 12/24 ore		v	v				
- 16/24 ore, di cui 8/24 da addetti				v	v		
- 24/24 ore, di cui 16/24 da addetti						v	v
2) Servizio di bar reso anche nelle unità abitative:							
- 12/24 ore			v				
- 16/24 ore				v	v	v	v
3) Carta delle consumazioni				v	v	v	v
Sezione O) SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE							
Servizio di prima colazione reso anche nelle unità abitative					v	v	v
Sezione P) SERVIZIO DI RISTORANTE							
1) Servizio di ristorante reso:							
- da addetti coordinato da un direttore di sala					v		
- da addetti, da un sommelier e coordinato da un direttore di sala						v	v
2) Servizio di ristorante reso anche nelle unità abitative						v	v
3) Menù comprendente:							
- piatti a lista fissa scelti anche al momento della consumazione			Almeno 2 menù	Almeno 3 menù			
- piatti a lista fissa scelti al momento della consumazione					Almeno 3 menù		
- ulteriore possibilità di ampia scelta di piatti alla carta						v	v
4) Lista bevande comprendente:							
- vini trentini e nazionali	v	v	v	v			
- vini pregiati trentini e nazionali					v		
- vini pregiati e di annata trentini, nazionali e internazionali						v	v
5) Cambio del tovagliato da sala:							
- almeno 2 volte alla settimana	v	v					
- a giorni alterni			v				
- tutti i giorni				v	v	v	v
Sezione Q) SERVIZIO DI CUCINA							
1) Servizio di cucina coordinato:							
- da chef				v	v	v	
- da chef e diviso in partite							v



Sezione R) SERVIZIO ALLE UNITÀ ABITATIVE							
1) Servizio di pulizia nelle unità abitative							
- una volta al giorno	v	v	v	v			
- una volta al giorno con riassetto pomeridiano					v	v	v
2) Cambio della biancheria nelle unità abitative:							
a) biancheria da camera (#)							
- almeno 1 volta alla settimana	v						
- almeno 2 volte alla settimana		v	v				
- a giorni alterni				v	v		
- tutti i giorni						v	v
b) biancheria da bagno (#)							
- a giorni alterni	v	v	v				
- tutti i giorni				v	v	v	
- 2 volte al giorno							v
c) biancheria da cucina (#)							
- almeno 1 volta alla settimana	v	v	v				
- almeno 2 volte alla settimana				v	v		
- tutti i giorni						v	v
(#) salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente							
3) Servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti					v	v	v
4) Disponibilità di addetto per i servizi ai piani:							
- 10/24 ore					v	v	
- 16/24 ore							v
Sezione S) DIVISE PER IL PERSONALE							
Divise per il personale			v	v	v	v	v

PARAMETRI ACCESSORI	*	**	***	***s	****	**s	***
n. minimo di punti da totalizzare con riferimento alle dotazioni e servizi sotto elencate messe a disposizione dell'ospite all'interno dell'esercizio alberghiero	1	3	6	6	8	9	10
1) Area benessere (centro estetico, sauna e/o bagno turco e simili)			3				
2) Dotazioni sportive e ricreative (piscina, tennis, minigolf, palestra e similari)			3				
3) Dotazioni per svago dei bambini (parco giochi attrezzato per bambini, piscina bambini)			2				
4) Spazi meeting dotati di attrezzatura idonea (sala riunione, sala congressi)			2				
5) Presenza di parametri strutturali richiesti per i livelli di classifica superiori - punteggio per ogni parametro			1				
6) Adesione ad un marchio di prodotto turistico riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale - punteggio per ogni marchio			2				
7) Attribuzione del marchio di qualità di cui all'articolo 15 della legge provinciale			4				
8) Parcheggio (assicurato per almeno il 50% delle unità abitative)			1				

9) Terrazza o giardino solarium attrezzati con tavolini e sedie			1				
10) Locale officina per moto e/o biciclette			1				
11) Locale per parrucchiere uomo/donna			1				
12) Cantina degustazione			1				
13) Teatro/Anfiteatro per animazione			1				
14) Biberon room			1				
15) Videoteca e videoregistratore o proiettore DVD			1				
16) Biblioteca			1				
17) Disponibilità biciclette e/o altre attrezzature sportive			1				
18) Disponibilità giornaliera di almeno due quotidiani nazionali ed un quotidiano locale			1				
19) Possibilità di pagamento attraverso carta di credito			1				
20) Possibilità di pagamento attraverso servizio POS			1				
21) Conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale che si rapporta con gli ospiti			2				
22) Ristoranti tematici (vegetariano, biologico, ecc.)			1				
23) Servizi per bambini (animazione, baby sitting) assicurati nei periodi di alta stagione			1				
24) Animazione assicurata nei periodi di alta stagione			2				

N.B.: i parametri accessori, inseriti nella tabella A, si applicano ai nuovi esercizi alberghieri ovvero nei casi di cui all'art. 39, comma 2, lettere a) e d).



Art. 19.

Soppressione della tabella C allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. La tabella C allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è soppressa.

Art. 20.

Sostituzione della tabella D allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. La tabella D allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è sostituita dalla seguente.

Tabella D

TIPOLOGIA DEGLI APPARTAMENTI	*	**	***	***s	****	****s	*****
1) Appartamento con due posti letto autorizzati:							
- superficie minima utile dell'intero appartamento	30	30	32	32	34	36	38
- superficie minima utile della camera (per un massimo di una camera)	10	10	11	11	12	12	13
2) Appartamento con tre posti letto autorizzati:							
- superficie minima utile dell'intero appartamento	36	36	38	38	40	45	47
- superficie minima utile della camera (per un massimo di una camera)	15	15	16	16	17	17	18
3) Appartamento con tre posti letto autorizzati:							
- superficie minima utile dell'intero appartamento	38	38	40	40	45	47	49
- superficie minima utile delle due camere:							
- camera doppia	10	10	11	11	12	12	13
- camera singola	8	8	8	8	9	9	10
4) Appartamento con quattro posti letto autorizzati:							
- superficie minima utile dell'intero appartamento	42	42	45	45	48	52	54
- superficie minima utile di ciascuna delle due camere doppie	10	10	11	11	12	12	13


Art. 21.

Inserimento della tabella D-bis allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

1. Dopo la tabella D allegata al decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., è inserita la seguente:

Tabella D-bis

Sezione A) Presenza di almeno una tra le seguenti strutture:	
A1 Piscina fruibile in entrambe le stagioni (estate e inverno)	m2 minimi 30
A2 Centro benessere	Condizioni minime: sauna finlandese, bagno turco, idromassaggio, solarium e presenza di servizio igienico
A3 Piscina con centro benessere	Condizioni minime: m2 piscina 20 metri; centro benessere: sauna, bagno turco e presenza di servizio igienico
A4 Centro fitness	Condizioni minime: palestra e spogliatoio, attrezzatura specifica composta da almeno 5 macchine, locali con luce diretta e idoneo ricambio dell'aria
Sezione B) Presenza di almeno tre tra le seguenti condizioni:	
Attrezzature sportive fisse dell'albergo (es. tennis, minigolf ecc.)	
Parco gioco bambini attrezzato con attrezzature fisse	m2 minimi 50
Parco dell'albergo	m2 minimi 300
Locale ritrovo bambini attrezzato con luce naturale	m2 minimi 20
Disponibilità biciclette e/o altre attrezzature sportive in apposito locale	
Cantina degustazione in apposito locale con disposizione di almeno 100 etichette	
Parcheggio (assicurato per almeno il 70 % delle unità abitative)	
Presenza di sistemi di monitoraggio di soddisfazione dell'ospite	
Adesione ad almeno un marchio di prodotto riconosciuto dalla Giunta provinciale	



Il riconoscimento della qualifica superiore può essere richiesto anche in assenza dei parametri di cui alla sezione A della tabella D-bis, qualora l'esercizio tre stelle offra elevati ed evidenti standard superiori, riscontrabili da criteri e parametri atti a garantire una omogenea valutazione dei diversi casi, tra i quali il numero del personale addetto, da adottarsi a cura della commissione prevista all'art. 8, commi 1-bis, della legge provinciale. La commissione è chiamata ad esprimere la valutazione della sussistenza degli standard superiori su istanza dell'interessato. L'esito positivo della valutazione, attestato da un apposito verbale, sostituisce ai fini della classifica 3 stelle superior (***) le condizioni di cui alla sezione A della tabella D-bis.

Art. 22.

Disposizioni transitorie per gli ostelli della gioventù

1. Le modifiche apportate dall'art. 10 di questo regolamento all'art. 27 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. non si applicano agli ostelli della gioventù già autorizzati prima della data dell'entrata in vigore di questo regolamento; tali esercizi possono continuare ad operare nel rispetto dei requisiti strutturali minimi previsti dall'art. 27, comma 1, del decreto del presidente della provincia n. 28 del 2003, nel testo previgente.

Art. 23.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le disposizioni indicate dalla lettera a), comma 1, dell'art. 42 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 20 ottobre 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2008, registro n. 1, foglio n. 39

(Omissis)

09R0026

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 ottobre 2008, n. 58.

Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articolo 44/bis comma 3, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3704 del 13 ottobre 2008;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 settembre 2007, n. 52, è così sostituito:

«1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti:

- impianti Biogas 200 kw potenza nominale;
- impianto di riscaldamento 200 kw potenza nominale;
- impianti eolici 50 kw potenza nominale;
- impianti fotovoltaici 50 m²;

(solo se tale superficie non può essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 su opere).

2. Impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area.

3. Impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3.000 kw possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area».

Art. 2.

All'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 28 settembre 2007, n. 52, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Gli articoli 8 e 29 del decreto del presidente della provincia 23 febbraio 1998, n. 5, sono abrogati».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 ottobre 2008.

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2008, registro 1, foglio 30

09R0098


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 novembre 2008, n. 64.

Modifiche al regolamento relativo alla gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto-Adige n.6 del 3 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4111 del 10 novembre 2008;



EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«Art. 5 (*Bilancio di previsione*) — 1. Il bilancio di previsione è predisposto dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica, di seguito denominati il dirigente o la dirigente, di concerto con il responsabile amministrativo o con la responsabile amministrativa. Detto documento, accompagnato da apposita relazione, è trasmesso al Consiglio d'istituto, di seguito denominato Consiglio. Il Consiglio delibera il bilancio di previsione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in armonia con le previsioni del piano dell'offerta formativa e sono sinteticamente illustrati i risultati della gestione finanziaria in corso alla data di presentazione del bilancio di previsione al Consiglio.

3. Nel bilancio di previsione sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge, nonché gli stanziamenti di spesa, aggregati ed assegnati per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale dell'istituzione scolastica, per i singoli progetti da realizzare, per iniziative didattiche varie, per l'assistenza scolastica prevista dalla normativa provinciale e per le spese di investimento. Le spese non possono superare, nel loro ammontare complessivo, l'ammontare complessivo delle entrate.

4. Per ogni progetto compreso nel bilancio di previsione è predisposta dal relativo responsabile o dalla responsabile, di concerto con il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa, una scheda illustrativa finanziaria, allegata al bilancio di previsione stesso, nella quale sono indicati l'arco temporale nel quale il progetto deve essere realizzato, i beni ed i servizi da acquistare e l'entità della spesa.

5. Nel caso di progetti da realizzare in un arco temporale più lungo dell'anno finanziario, il singolo progetto deve indicare la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto mediante il riporto nell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo annuale.

6. Il bilancio di previsione è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro 15 giorni dalla deliberazione da parte del Consiglio per l'intero anno finanziario di riferimento e pubblicato, ove possibile, nell'apposito sito web dell'istituzione. Entro il 15 dicembre, il bilancio di previsione è inviato, insieme al parere di regolarità contabile espresso da parte del nucleo di controllo ai sensi dell'articolo 57, comma 2, alla competente Intendenza scolastica per l'approvazione.

7. L'Intendente scolastico o l'Intendente scolastica approva il bilancio di previsione ai sensi della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano.

8. L'approvazione del bilancio di previsione comporta l'autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'impegno delle spese ivi previste.».

Art. 2.

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«Art. 10 (*Variazioni di bilancio*). — 1. Il Consiglio, su proposta del dirigente o della dirigente, apporta, con deliberazione motivata e con la procedura prevista dall'articolo 5, le necessarie variazioni al bilancio in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti.

2. Le seguenti variazioni di bilancio sono disposte con decreto del dirigente o della dirigente, e portate a conoscenza del Consiglio nella successiva seduta:

- a) variazioni di bilancio, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate a destinazione vincolata;
- b) i prelievi dal fondo di riserva di cui all'articolo 6, comma 3;
- c) le variazioni delle partite di giro.

3. Sono vietati gli storni di fondi tra i residui, nonché tra i residui e gli stanziamenti di competenza e viceversa.

4. Entro 15 giorni dalla deliberazione il dirigente o la dirigente trasmette alla competente Intendenza scolastica i provvedimenti concernenti le variazioni di bilancio.».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria, il dirigente o la dirigente può ordinare la spesa eccedente nel limite massimo del dieci per cento della dotazione originaria attingendo al fondo di riserva, dandone comunicazione al Consiglio nella successiva seduta.».

Art. 4.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«Art. 12 (*Gestione provvisoria del bilancio*). — 1. Qualora il bilancio non sia stato deliberato dal Consiglio prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il dirigente o la dirigente provvede alla gestione provvisoria nei limiti delle spese necessarie per la prosecuzione dei progetti già avviati e nel limite di un dodicesimo per ciascun mese della spesa sostenuta nell'esercizio precedente per il funzionamento didattico amministrativo e generale ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di suddivisione o di pagamento frazionato in dodicesimi.


2. Qualora il bilancio non sia stato deliberato entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio, il dirigente o la dirigente ne dà comunicazione entro i successivi dieci giorni all'Intendente scolastico o all'Intendente scolastica competente, che nomina un commissario o una commissaria ad acta per provvedere al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di nomina e non oltre il 30 aprile dell'esercizio finanziario di riferimento.».

Art. 5.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, sono così sostituiti:

«1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa a norma dell'articolo 37 e sono riscontrate mediante l'emissione di reversali d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.

2. Le riscossioni di qualsiasi natura sono effettuate mediante conto corrente postale, bonifico bancario o versamento diretto all'istituto cassiere.».



Art. 6.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, sono così sostituiti:

«1. Eventuali somme incassate direttamente dall'istituzione scolastica in contanti sono annotate in un apposito registro e versate all'istituto cassiere entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo alla loro riscossione.

2. Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati dal dirigente o dalla dirigente provvedono, entro 15 giorni, alla consegna al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa delle somme rimosse in contanti o al relativo versamento sul conto corrente bancario dell'istituzione scolastica. Gli agenti della riscossione devono inoltre consegnare la documentazione degli importi incassati al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa, che provvede alla verifica della regolarità e all'annotazione nel registro di cui al comma 1.».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«1. Il personale docente può essere delegato dal dirigente o dalla dirigente alla riscossione e al pagamento di importi concernenti iniziative parascolastiche nonché per i materiali di facile consumo destinati ad attività degli alunni, corrisposti direttamente da alunni e alunne entro il limite massimo stabilito dal Consiglio. In tal caso viene redatto un rendiconto, debitamente documentato, che, dopo la verifica contabile da parte del responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa, è approvato dal dirigente o dalla dirigente al termine dell'iniziativa.».

Art. 8.

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«Art. 23 (*Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità*). — 1. Il Consiglio può disporre la rinuncia alla riscossione di entrate nel rispetto delle condizioni e del limite massimo di cui all'articolo 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.».

Art. 9.

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«Art. 35 (*Fondo per servizi di economato e per piccole spese*). — 1. Per le minute spese e per quelle relative al servizio di economato dell'Istituzione scolastica la responsabile amministrativa o il responsabile amministrativo può provvedere tramite l'anticipazione di un fondo aperto con mandato emesso in partite di giro, autorizzato dalla dirigente o dal dirigente, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.

2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa presenta al dirigente o alla dirigente un rendiconto e le note documentate delle spese sostenute. Questo rendiconto è approvato dal dirigente o dalla dirigente con proprio decreto e le spese sostenute sono imputate ai rispettivi capitoli e rimborsate al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite nel registro delle spese per i servizi di economato e per piccole spese di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f).

4. Per l'effettuazione di spese per i servizi di economato e per piccole spese il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa può aprire un apposito conto corrente e dotarsi di tessera bancomat. Le spese e gli interessi sono contabilizzati nel bilancio dell'Istituzione scolastica.

5. Il dirigente o la dirigente può individuare anche altre persone appartenenti all'istituzione scolastica a cui affidare fondi per l'attività scolastica con modalità uguali, per quanto attiene la contabilizzazione, a quelle previste per il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa.».

Art. 10.

1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«Art. 36 (*Ulteriori spese connesse all'autonomia e alle finalità dell'istituzione scolastica*). — 1. Per la realizzazione dell'autonomia e delle finalità di cui agli articoli 2, 4 e 7 della legge, l'istituzione scolastica può effettuare spese per il cerimoniale, di rappresentanza, per partecipazioni, annunci e avvisi.

2. Sono spese di rappresentanza quelle destinate alla realizzazione di iniziative atte a garantire visibilità esterna all'istituto scolastico e quelle necessarie ad intrattenere pubbliche relazioni. Esse sono finalizzate, nella vita di relazione dell'Istituto scolastico, a suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati provinciali, nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere i vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione per la collettività.

3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta in conformità di quanto autorizzato dal Consiglio nel rispetto dei seguenti principi:

- a) iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore al quattro per cento dell'assegnazione ordinaria;
- b) correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;
- c) esclusione di ogni attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'Istituzione scolastica;
- d) esclusione dall'attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità.».

Art. 11.

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«Art. 37 (*Affidamento del servizio di cassa*). — 1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell'istituzione scolastica, è affidato ad un unico istituto di credito o ad altro soggetto abilitato per legge, mediante apposita convenzione stipulata dal dirigente o dalla dirigente alle migliori condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi, le spese di tenuta conto, i servizi e lo svolgimento del servizio e in base ad uno schema-tipo di convenzione per la gestione del servizio di cassa, approvato dalla Giunta provinciale.

2. L'affidamento del servizio è effettuato mediante procedura ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.».



Art. 12.

1. La rubrica e i commi 1, 5, 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, sono così sostituiti:

«Art. 38 (*Conto consuntivo annuale*) — 1. Il conto consuntivo annuale si compone del conto finanziario e del conto generale del patrimonio. Allo stesso sono allegati:

a) la situazione amministrativa che dimostri la giacenza o il deficit di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate in conto competenze ed in conto residui, il fondo o il deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo di amministrazione;

b) l'elenco dei residui attivi e passivi con l'indicazione della causa del credito o del debito e del loro ammontare;

c) il prospetto delle spese per il personale estraneo all'amministrazione e per i contratti d'opera;

d) il rendiconto contabile dei progetti;

e) eventuali rendiconti per le attività di cui agli articoli 39 e 40.

5. Il conto consuntivo annuale è predisposto dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa entro il 31 gennaio dell'anno successivo con la chiusura dei partitari delle entrate e delle spese e dell'accertamento dei residui attivi e passivi. Il dirigente o la dirigente sottopone il conto consuntivo entro il 30 aprile al Consiglio per la relativa deliberazione, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa elaborata di concerto con il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa, che espone l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i suoi risultati in relazione agli obiettivi programmati.

7. Il conto consuntivo deliberato dal Consiglio è trasmesso, entro il 15 maggio, all'Intendente scolastico o all'Intendente scolastica competente, corredato di tutti gli allegati e della relazione del nucleo di controllo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

8. Nel caso in cui il Consiglio non deliberi l'approvazione del conto consuntivo entro 60 giorni dalla sua presentazione, il dirigente o la dirigente ne dà comunicazione al nucleo di controllo e all'Intendente scolastico o all'Intendente scolastica competente che nomina un commissario o una commissaria ad acta per il relativo adempimento.»

Art. 13.

1. Il comma 12 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«12. I valori dei beni presenti nell'inventario vengono annualmente ridotti di una percentuale stabilita con deliberazione della Giunta provinciale secondo tipologie e categorie di beni. Da detta riduzione sono escluse le opere d'arte che vengono rivalutate almeno ogni dieci anni.»

Art. 14.

1. Il comma 1 dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«1. I documenti contabili obbligatori sono:

a) il bilancio;

b) il giornale di cassa;

c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;

d) il registro del conto corrente postale;

e) i registri delle entrate in contanti;

f) il registro del fondo per servizi di economato e per piccole spese;

g) gli inventari;

h) il registro dei contratti, accordi e convenzioni, escluse le lettere commerciali;

i) il registro per contratti di lavoro;

j) il conto consuntivo annuale.»

Art. 15.

1. L'articolo 50 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«Art. 50 (*Opere dell'ingegno*) — 1. Spetta all'istituzione scolastica il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, rientranti nelle finalità formative istituzionali.

2. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti del Titolo I, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche.

3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività curriculari è deliberato dal Consiglio, riconosciuto il compenso di cui al comma 5.

4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato dal Consiglio. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il Consiglio non abbia provveduto a deliberare nel termine di novanta giorni dall'invito scritto da parte degli autori dell'opera.

5. È riconosciuta ai coautori e alle istituzioni scolastiche una partecipazione ai proventi dello sfruttamento economico dell'opera pari al 50 per cento per la scuola e al 50 per cento per l'insieme dei coautori. In casi particolari, debitamente motivati, il Consiglio può decidere su quote di partecipazione con percentuali diverse.

6. Quanto previsto dal presente articolo non viene applicato nel caso di proventi derivanti da concorsi a cui partecipa la scuola, gruppi di alunni o alunni singoli. Le decisioni in merito vengono assunte dal Consiglio.»

Art. 16.

1. L'articolo 56 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«Art. 56 (*Nucleo per il controllo amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*). — 1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della legge il controllo amministrativo-contabile nelle istituzioni scolastiche è effettuato da un nucleo di controllo.


2. Ciascun nucleo di controllo è formato da due esperti nominati dall'Intendente scolastico o dall'Intendente scolastica competente nell'ambito delle Intendenze scolastiche o dell'Amministrazione provinciale oppure all'esterno dell'Amministrazione provinciale. Essi durano in carica per un periodo di tre anni.

3. Ai nuclei di controllo è affidato il riscontro di una o più istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado.

4. Agli esperti nominati spetta un compenso determinato dalla Giunta provinciale nei limiti degli importi massimi di cui alla legge 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.

5. La liquidazione del compenso e il rimborso delle spese agli esperti esterni all'Amministrazione provinciale è effettuata dall'Ufficio finanziamento scolastico dell'Intendenza scolastica competente.

6. Per le nomine dei componenti del nucleo di controllo l'Intendente scolastico o l'Intendente scolastica competente provvede alla tenuta di un apposito elenco nel quale sono iscritti, su domanda, i dipendenti e le dipendenti appartenenti a qualifiche non inferiori alla sesta. L'elenco comprende anche le persone estranee all'Amministrazione provinciale ed in particolare: persone iscritte al registro dei revisori contabili, personale qualificato in materia amministrativa e contabile, consulenti eco-



nomici e persone in possesso dei requisiti per l'accesso ai profili professionali per ispettore contabile ed amministrativo/ispettrice contabile ed amministrativa o ragioniere/ragioniera. Gli incarichi sono attribuiti dall'Intendente scolastico o dall'Intendente scolastica sulla base di criteri che privilegiano la professionalità acquisita nell'ambito dell'organizzazione scolastica o l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.»

Art. 17.

1. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, è così sostituito:

«Art. 57 (Competenze dei nuclei di controllo per il controllo amministrativo-contabile). — 1. I nuclei di controllo vigilano sulla legittimità, regolarità, economicità e correttezza dell'azione amministrativa.

2. I nuclei di controllo esaminano il bilancio di previsione delle istituzioni scolastiche e formulano il parere di regolarità contabile sullo stesso.

3. I nuclei di controllo procedono con visite periodiche, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi individuati nei programmi e piani.

4. I nuclei di controllo esaminano il conto consuntivo annuale in merito al quale:

a) evidenziano i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;

b) esaminano il livello di utilizzo della dotazione finanziaria;

c) riferiscono sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;

d) si esprimono con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;

e) corredano la relazione con tabelle di rilevazione dei costi (personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività e ai progetti realizzati nell'istituzione scolastica, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte dell'Amministrazione scolastica, nonché con altre notizie e dati richiesti del competente Intendente scolastico o dalla competente Intendente scolastica.

5. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun esperto può prendere visione di tutti gli atti ed i documenti attinenti al funzionamento delle istituzioni scolastiche ed è altresì autorizzato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.»

Art. 18.

Abrogazioni

1. Gli articoli 49, 58 e 62 del decreto del Presidente della Provincia 16 novembre 2001, n. 74, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 novembre 2008

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2009, registro 1, foglio 2

09R0398

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 febbraio 2009, n. 038/Pres.

Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9, commi da 5 a 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2008 n. 2541 con la quale è stato approvato in via preliminare lo schema di «Regolamento per la disciplina dell'intervento economico per il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale previsto dall'art. 9, comma 7, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)»;

Atteso che sullo schema di regolamento di cui sopra sono stati chiamati ad esprimere parere la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e il consiglio delle autonomie locali;

Atteso che a seguito del confronto con tali organi istituzionali sono state concordate alcune modifiche al testo regolamentare al fine di migliorarne l'applicazione;

Preso atto che le modifiche hanno riguardato, tra l'altro, anche il titolo del regolamento, ora divenuto: «Regolamento per la disciplina del fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 29 gennaio 2009, n. 199 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (assestamento del bilancio 2008)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la disciplina del fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall'art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO



Regolamento per la disciplina del fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale n. 14 agosto 2008, n. 9 (assestamento del bilancio 2008).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 21) disciplina la natura, l'ammon-tare, le condizioni reddituali o sociali di accessibilità e le modalità di effettuazione dell'intervento economico attuato dai Servizi sociali dei Comuni (SSC) con le risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale» istituito dall'art. 9, comma 9, della legge regionale n. 9/2008.

2. In conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 9/2008 che prevede l'istituzione del Fondo a sostegno degli interventi attuati dai comuni, le assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 20, commi 4 e 5, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), possono individuare indirizzi relativi alle modalità di gestione dell'intervento nel rispetto dei limiti del presente regolamento, al fine di tener conto delle caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali.

Art. 2.

Destinatari

1. Destinatari dell'intervento sono i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi e che si trovano nelle condizioni previste all'art. 5.

Art. 3.

Finalità e caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento è finalizzato a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.

2. L'intervento ha carattere temporaneo e si pone in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

3. L'intervento può avere carattere di sussidiarietà anche per sostenere percorsi di inserimento lavorativo. In ogni caso può essere integrato e supportato da prestazioni professionali a carattere psico-sociale nonché da prestazioni e servizi socio-educativi ed assistenziali.

Art. 4.

Modalità di effettuazione dell'intervento

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 e per evitare la cronicizzazione assistenziale il SSC, nel processo di presa in carico della persona destinataria dell'intervento, concorda con la persona stessa un progetto personalizzato che tiene conto delle sue risorse e potenzialità e definisce l'utilizzo dell'intervento economico, i reciproci impegni, gli obiettivi, i tempi di realizzazione e di verifica delle azioni concordate.

2. Nel caso in cui il SSC riscontri il mancato rispetto degli impegni assunti dalla persona destinataria dell'intervento, può revocare le misure inizialmente concordate.

Art. 5.

Condizioni per l'accesso all'intervento

1. Per accedere all'intervento il destinatario deve possedere una situazione reddituale, determinata secondo quanto previsto all'art. 6, di valore pari o inferiore a 7.500,00 euro.

2. Per l'accesso all'intervento si considerano prioritarie le situazioni delle persone che versano in condizioni di disagio, di rischio sociale e di emarginazione, nonché quelle dei nuclei familiari con presenza di minori o dei nuclei monoparentali.

3. Il Direttore centrale alla salute e protezione sociale provvede annualmente con decreto ad adeguare il valore della situazione reddituale di cui al comma 1 sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato a gennaio di ciascun anno.

Art. 6.

Determinazione della situazione reddituale del destinatario

1. La determinazione della situazione reddituale del destinatario avviene con le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche e integrazioni e relativi decreti attuativi.

2. Il valore dell'ISEE del destinatario deve risultare da attestazione in corso di validità.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, ai fini dell'accesso all'intervento, nei casi in cui il valore dell'ISEE non è rappresentativo della reale situazione reddituale del destinatario a causa di sopravvenuti eventi eccezionali che comportino una sostanziale e dimostrabile diminuzione della stessa, il SSC determina la situazione reddituale sulla base di criteri di calcolo definiti dall'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale che tengano conto della reale disponibilità economica del nucleo familiare del destinatario.

Art. 7.

Ammontare dell'intervento

1. L'ammontare massimo dell'intervento è pari a un dodicesimo della differenza tra il valore della situazione reddituale per l'accesso all'intervento stabilito all'art. 5 e il valore della situazione reddituale del richiedente, moltiplicato per il numero di mesi per i quali è concesso.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'ammontare dell'intervento è elevato a 100,00 euro mensili qualora l'esito del calcolo determini un risultato inferiore a tale importo.

3. L'ammontare dell'intervento, determinato secondo quanto stabilito ai commi precedenti, può essere elevato fino a un massimo di ulteriori 100,00 euro mensili per ogni figlio a carico presente nel nucleo familiare del destinatario.

Art. 8.

Durata dell'intervento

1. L'intervento è erogato per la durata massima di sei mesi.

2. Al termine del periodo di erogazione il SSC, in base agli esiti della verifica dell'efficacia delle azioni concordate di cui all'art. 4, può concedere per una sola volta la proroga dell'intervento. L'intervento non può superare la durata complessiva di dodici mesi.

Art. 9.

Rendicontazione e termini per l'utilizzo delle risorse

1. Gli enti gestori del SSC sono tenuti alla rendicontazione delle risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale» di cui all'art. 9, comma 9, della legge regionale n. 9/2008 utilizzate per la concessione degli interventi economici secondo quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

2. Gli enti gestori del SSC sono autorizzati a utilizzare le risorse entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'erogazione.



Art. 10.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per l'utilizzo delle risorse del «Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale» già assegnate agli enti gestori del SSC nel corso dell'anno 2008 e non ancora utilizzate.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente*: TONDO

09R0335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 febbraio 2009, n. 042/Pres.

Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007 - 2013 in attuazione dell'art. 38 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 25 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei succitati regolamenti;

Vista la decisione C (2007) 6584 della commissione delle Comunità europee del 20 dicembre 2007 che ha adottato il «Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013» ai fini dell'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» in Italia e in Slovenia - codice CCI 2007 CB 163 PO 036;

Vista la deliberazione 11 febbraio 2008, n. 389 con la quale la giunta regionale ha preso atto della richiamata approvazione del «Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013» da parte della Commissione europea, nel testo come rettificato dalla deliberazione della giunta regionale 21 marzo 2008, n. 656;

Vista legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (legge comunitaria 2007)»;

Considerato che l'art. 38 della medesima legge regionale n. 7/2008, prevede che con regolamento regionale siano disciplinate le modalità di gestione e attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 12 febbraio 2009, n. 307 che ha approvato il «Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007 - 2013 in attuazione dell'art. 38 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 in attuazione dell'art. 38 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante le modalità di gestione e attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 in attuazione dell'art. 38 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007 - 2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6584 del 20 dicembre 2007, in attuazione dell'art. 38 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (legge comunitaria 2007).

Art. 2.

Definizioni


1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) autorità di gestione: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007 - 2013 (di seguito denominato programma) secondo quanto stabilito dall'art. 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale organismo è individuato nel servizio rapporti comunitari e integrazione europea della struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie;

b) autorità di certificazione: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del programma, secondo quanto stabilito dall'art. 61 del regolamento (CE) 1083/2006. Tale organismo è individuato nel servizio finanziario e del rendiconto della struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie;

c) comitato di sorveglianza: l'organismo, istituito ai sensi dell'art. 63 del regolamento (CE) 1083/2006, che accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma;

d) beneficiario: qualsiasi soggetto pubblico o privato, avente sede legale in Regione e che svolga la propria attività principale in Regione, che partecipa ad un progetto approvato sia in qualità di beneficiario principale che di beneficiario, ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999.



Art. 3.

Compiti del comitato di sorveglianza

1. Ai sensi del regolamento (CE) 1080/2006 e del regolamento (CE) 1083/2006, il comitato di sorveglianza approva i documenti relativi all'attuazione del programma, e in particolare:

- a) i criteri di selezione dei progetti;
- b) i bandi a due fasi per la selezione di proposte progettuali strategiche;
- c) i bandi per la selezione di proposte progettuali standard;
- d) i bandi per la selezione di proposte per piccoli progetti;
- e) le proposte progettuali presentate a valere sui bandi di cui alle lettere b), c) e d) e le relative graduatorie.

Art. 4.

Competenze della giunta regionale

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della legge regionale n. 7/2008, con riferimento ai beneficiari autorizza, su proposta dell'assessore competente, la partecipazione alle manifestazioni di interesse e alle proposte progettuali da presentare a valere sui bandi di cui all'art. 3.

2. La Giunta regionale prende atto, su proposta del Presidente della Regione:

- a) delle approvazioni dei bandi di cui all'art. 3 da parte del comitato di sorveglianza;
- b) delle graduatorie delle proposte progettuali;
- c) delle revoche dei progetti disposte dal comitato di sorveglianza.

Art. 5.

Anticipazioni

1. Ai beneficiari possono essere concesse erogazioni in via anticipata ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2008.

Art. 6.

Irregolarità e recuperi

1. In attuazione dell'art. 70, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1083/2006, gli importi indebitamente versati ai beneficiari in conseguenza di un'irregolarità e non recuperati dal beneficiario principale vengono recuperati dall'autorità di certificazione su segnalazione dell'autorità di gestione.

Art. 7.

Pubblicità

1. I bandi approvati e le graduatorie delle proposte progettuali di cui all'art. 3 sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. L'amministrazione regionale dà adeguata pubblicità alle attività relative al programma, con particolare riferimento ai bandi, mediante diversificati mezzi di comunicazione, anche multimediali.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 febbraio 2009, n. 049/Pres.

Legge regionale n. 2/2000, art. 5, commi 51, 52 e 53. Regolamento per la concessione dei contributi straordinari pluriennali per il completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui all'art. 5, comma 51, della legge regionale n. 2/2000.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2000)», ed in particolare l'art. 5, commi 51, 52 e 53;

Richiamato il comma 51 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2000, il quale, come da ultima integrazione, dispone che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al «Collegio Don Bosco» e all'istituto «Vendramini» di Pordenone, quali sedi di servizi scolastici e di formazione professionale del polo pordenonese, nonché all'istituto salesiano Bearzi, all'istituto Bertoni, all'istituto Renati e all'istituto Tomadini di Udine, nonché all'istituto Nostra Signora dell'Orto di Udine, e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo, un contributo straordinario pluriennale da destinare al completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 intitolata «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Considerato che i commi 51, 52 e 53 del richiamato art. 5 della menzionata legge regionale n. 2/2000 nulla prevedono relativamente ai criteri e alle modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione degli incentivi in parola;

Richiamato l'art. 7, comma 29 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.), il quale stabilisce che i contributi pluriennali autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 51, della legge regionale n. 2/2000, possono essere concessi anche a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere ivi previste;

Visto il testo regolamentare allegato, predisposto dal servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, diramato ai sensi della circolare n. 4/2001;

Considerato che, in sede di diramazione, sono emerse alcune considerazioni sull'individuazione del programma di riferimento e sulla sua definizione;


Tenuto conto di tali considerazioni;

Visto il testo aggiornato e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia regionale;

Visto l'art. 14 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2948 con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi straordinari pluriennali per il completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui all'art. 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000)», nel testo allegato al provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi straordinari pluriennali per il completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui all'art. 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la concessione dei contributi straordinari pluriennali per il completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza di cui all'art. 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000)

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi straordinari pluriennali ai soggetti di cui all'art. 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000) per il completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza.

2. Ai sensi del comma 51 dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2000, per programma si intende l'elenco degli interventi indicanti ciascuno l'opera che si intende realizzare ed i relativi costi.

3. Il programma, per il completamento di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza, come prospettato nei diversi interventi già iniziati e finalizzati al migliore e sicuro uso del bene, deve prevedere non più di un intervento all'anno.

Art. 2.

Presentazione delle domande

1. I soggetti beneficiari presentano la domanda per l'intervento compreso nel programma proposto, la cui futura realizzazione è legata all'assegnazione del contributo da effettuarsi con il relativo riparto, alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza, entro il termine del 1° marzo.

2. Nella domanda devono essere indicati gli interventi da realizzare ed i relativi costi.

3. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, sono corredate, a pena di inammissibilità, da:

a) progetto esecutivo dell'intervento, corredato del quadro economico di spesa;

b) dichiarazione attestante:

1) la sussistenza o meno di altri benefici pubblici a fronte dell'intervento;

2) la natura della voce I.V.A. presente nel quadro economico specificando se questa è a carico dell'ente in quanto soggetto non esercente attività in regime di tale imposta;

3) la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 3.

Istruttoria

1. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

2. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma la domanda è archiviata.

Art. 4.

Criteri di riparto dei contributi

1. Gli interventi di cui al programma proposto, sono valutati annualmente sulla base dei seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

a) interventi di completamento di opere di edilizia scolastica di indifferibile necessità ed urgenza, già parzialmente finanziate;

b) interventi di completamento dell'adeguamento di impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza;

c) interventi di completamento di altre opere;

d) tutti gli altri interventi.

2. L'assegnazione dei fondi avviene sulla base della rilevanza degli interventi proposti in relazione al complessivo assetto del territorio, dell'istanza sociale, della popolazione scolastica, della necessità di distribuire armonicamente le risorse.

3. In caso di presenza di un numero pari di priorità dello stesso grado, prevale l'intervento ritenuto più rilevante ai sensi del comma 2.

Art. 5.

Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica come definiti dalle lettere b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), recepito dall'art. 37 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

Art. 6.

Determinazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati annualmente ai vari interventi con procedimento a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nei limiti delle risorse disponibili ed in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.


Art. 7.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi si applicano gli articoli 59 e 61 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Ai sensi del comma 29 dell'art. 7 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nel caso in cui il contributo venga utilizzato anche a sollievo degli oneri di ammortamento di mutuo contratto con un Istituto di credito per la realizzazione dell'intervento, il relativo contratto è stipulato alle condizioni determinate in via preventiva dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005).

3. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta si applica l'art. 41 della legge regionale n. 7/2000.



Art. 8.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alle leggi regionali n. 7/2000 e n. 14/2002.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica alle domande già presentate.

Art. 10.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2009, n. 052/Pres.

Legge regionale n. 12/2007, articolo 15, comma 4. «Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti a favore dei giovani ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede all'art. 15 la concessione di contributi da parte dell'amministrazione regionale per la realizzazione di progetti espressamente finalizzati a promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale;

Richiamato il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2007, il quale demanda a regolamento regionale, sentito il forum regionale dei giovani, la disciplina della composizione della commissione giudicatrice dei progetti, gli indirizzi di priorità, i requisiti di ammissibilità dei progetti e dei beneficiari, i termini per la presentazione delle istanze di contributo, i criteri di verifica dei risultati raggiunti, nonché le modalità di finanziamento dei progetti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), per l'anno 2008, nelle more della costituzione del forum regionale dei giovani previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 12/2007, si è provveduto al finanziamento degli interventi di sostegno di progetti per i giovani, in deroga alla disposizione di cui al comma 4 dell'art. 15, nel rispetto dei criteri e delle modalità di attuazione previsti per le medesime finalità dalle norme regolamentari di cui al proprio decreto 8 settembre 2005, n. 0292/Pres., (regolamento per il sostegno e lo sviluppo delle forme associative giovanili e la presenza attiva dei giovani nella società ai sensi dell'art. 5, comma 175, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1);

Considerato che per l'anno 2009 manca la disciplina regolamentare di riferimento prevista dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2007 per la concessione dei contributi per progetti in favore dei giovani, anche in quanto la deroga prevista dall'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 30/2007 ha cessato di avere validità al 31 dicembre 2008;

Rilevato che per la concreta impossibilità di applicare la normativa prevista in modo impreciso dall'art. 11 della legge regionale n. 12/2007, la composizione e il funzionamento del forum regionale dei giovani sono stati modificati dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), prevedendo, in particolare, quali componenti, i presidenti dei forum provinciali, quattro rappresentanti dei forum locali nominati dai presidenti dei forum locali, i rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali regionali, i rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in consiglio regionale;

Preso atto che il forum regionale dei giovani non risulta ad oggi istituito in quanto i forum provinciali e locali non sono stati a loro volta costituiti, per una diffusa inerzia dovuta anche alla già richiamata impossibilità concreta di applicare la normativa prevista dall'art. 11 della legge regionale n. 12/2007;


Considerato che le procedure per le nomine nell'ambito dei forum provinciali e locali, di competenza degli enti locali, indispensabili per ottenere le designazioni per il forum regionale, non sono state ancora avviate per le motivazioni sopra ricordate e che, comunque, i tempi tecnici per le nomine comporteranno un impegno di alcuni mesi dal loro avvio, non ancora determinato;

Rilevato che il parere del forum regionale dei giovani è previsto come non vincolante per l'adozione di regolamenti quale quello allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto, di conseguenza, di procedere all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2007, pur in assenza del parere del forum regionale dei giovani, attualmente e prossimamente impossibile da ottenere, e ciò per garantire continuità all'azione amministrativa, certezze per i richiedenti i contributi e legittimità alle procedure connesse alla concessione e erogazione degli stessi, nella considerazione che in ogni caso non vengono lesi diritti soggettivi né interessi legittimi di terzi;

Dato atto che le competenze in materia di assegnazione e concessione dei contributi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 12/2007, sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre 2008, al neo costituito servizio pari opportunità e politiche giovanili della presidenza della Regione, dipendente però gerarchicamente e funzionalmente dalla direzione centrale lavoro, università e ricerca, in quanto la competenza in materia è stata delegata dal presidente della giunta all'assessore regionale al lavoro, università e ricerca e che con la stessa decorrenza è stato attribuito l'incarico di sostituto del direttore di detto servizio al vicedirettore centrale del lavoro, università e ricerca;

Ravvisata, pertanto, per le motivazioni ampiamente illustrate in precedenza, l'urgenza di provvedere all'attuazione dell'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2007 con l'adozione del relativo regolamento, al fine di garantire ai soggetti beneficiari l'accesso ai contributi per l'anno in corso e per gli anni successivi;



Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 394;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 12/2007, sono beneficiari dei contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3 i seguenti soggetti, in possesso dei requisiti previsti dai commi 2, 3, 4 e 5:

a) persone fisiche di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni;

b) associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ogni altro ente senza fine di lucro rappresentativo di libertà sociali;

c) aggregazioni giovanili intese come gruppi non formalmente costituiti in enti che abbiano la capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere e rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

2. I soggetti beneficiari sono residenti, hanno la propria sede o svolgono abitualmente e prioritariamente la propria attività in regione.

3. Gli enti senza fine di lucro e le aggregazioni giovanili sono composti prevalentemente da persone residenti o presenti nel territorio regionale, per ragioni di studio o di lavoro, da almeno un anno, e di età compresa tra i quattordici e i ventinove anni.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti nei registri o albi al fine di accedere a contributi pubblici, ove previsto dalla legge.

5. I soggetti beneficiari presentano quali principali finalità lo svolgimento di attività promozionali o di servizio nei settori dell'educazione, della formazione, dell'orientamento, del lavoro, delle professioni, della cultura, dello sport, del settore ricreativo e del tempo libero, del volontariato, della promozione sociale, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'informazione e della comunicazione comunque svolte a favore dei giovani.

Art. 3.

Progetti ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo i progetti finalizzati a promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani a iniziative associative di valore sociale e culturale.

2. I progetti presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) sono realizzati nel territorio regionale;

b) comportano un impegno organizzativo e gestionale di durata non inferiore ai tre mesi;

c) non hanno ottenuto contributi previsti da altre leggi regionali per lo stesso progetto o parte di esso.

Art. 4.

Criteri di valutazione dei progetti e di priorità

1. I progetti sono valutati dalla commissione di cui all'art. 11 sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità del progetto anche con riferimento alle metodologie impiegate e al grado di innovatività dello stesso;

b) fattibilità del progetto dal punto di vista organizzativo e gestionale;

c) competenze e capacità organizzative dei soggetti proponenti e attuatori;

d) attrattività del progetto, impatto sul territorio in termini di coinvolgimento di persone, interazione e sinergia con altri progetti simili o complementari.

2. In caso di valutazione che comporta parità nella graduatoria, la commissione applica i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) collegamento in rete con altri progetti simili, con i siti istituzionali della Regione Friuli-Venezia Giulia e con i portali informatici regionali e locali;

b) valorizzazione della capacità individuale di decisione dei giovani nell'ambito della collettività;

c) rapporto tra costi e benefici;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4; nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Ai fini della determinazione dei contributi, nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti tipologie di spesa, purché direttamente attinenti al progetto:

a) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione nel limite del 10 per cento del costo complessivo del progetto;

b) compensi a terzi per prestazioni e per servizi;

c) rimborsi spese, comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno;

d) spese di acquisto o noleggio di materiali e attrezzature;

e) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale;

f) spese per beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

2. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.



Art. 6.

Tempi di realizzazione dei progetti

1. I progetti sono realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo.

Art. 7.

Intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi non possono eccedere il 90 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto e, comunque, l'importo massimo di 20 mila euro per progetto.

2. Il servizio competente determina l'intensità del contributo in sede di assegnazione dello stesso sulla base delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

3. Le spese del progetto non coperte dal contributo restano a carico dei soggetti beneficiari.

Art. 8.

Divieto generale di contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche, non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

Art. 9.

Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'art. 2 presentano domanda di contributo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla direzione centrale lavoro, università e ricerca - servizio pari opportunità e politiche giovanili entro il 31 marzo di ogni anno, a pena di inammissibilità, secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale del lavoro, università e ricerca.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal rappresentante dell'aggregazione giovanile o dalla persona fisica, di maggiore età, è corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa del progetto recante, in particolare, la descrizione della natura, caratteristiche ed esperienze del soggetto proponente e attuatore, del contesto sociale e territoriale sul quale si intende intervenire, dei tempi e luoghi di realizzazione del progetto, degli obiettivi e risultati attesi, delle attività previste, metodologie impiegate e modalità di esecuzione del progetto, dell'impegno organizzativo e gestionale, delle risorse umane, competenze, professionalità e risorse strumentali poste a disposizione del progetto, del numero e caratteristiche dei destinatari e di ogni altro elemento necessario ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto e della sua valutazione ai sensi degli articoli 3 e 4;

b) preventivo analitico di spesa relativo al progetto suddiviso nelle categorie di spesa di cui all'art. 5;

c) piano finanziario di copertura delle spese;

d) per enti senza fine di lucro, copia di atto costitutivo, statuto e dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione in registri o albi ai sensi dell'art. 2, comma 4;

e) per aggregazioni giovanili, scrittura privata sottoscritta da tutti i membri del gruppo, recante l'indicazione dei dati identificativi dei componenti della stessa, della sede, delle finalità, dell'assenza dello scopo di lucro, del rappresentante titolare del potere di firma degli atti e responsabile delle attività del gruppo, come da modello allegato allo schema di domanda di cui al comma 1;

f) per enti senza fine di lucro e aggregazioni giovanili, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti di cui all'art. 2, comma 3;

g) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.

3. La domanda, corredata della documentazione prevista, può essere trasmessa per via telematica con firma digitale o altri idonei strumenti atti a garantirne provenienza e integrità. In questo caso non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.

4. La data di presentazione della domanda è determinata:

a) dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo della direzione centrale competente, nel caso di consegna a mano o di spedizione postale ordinaria;

b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata;

c) dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione, nel caso di invio per mezzo telematico.

Art. 10.

Procedimento valutativo a graduatoria

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000.

2. La selezione dei progetti ammissibili è effettuata dalla commissione mediante valutazione comparata, nell'ambito della graduatoria, sulla base dei criteri di valutazione e di priorità previsti dall'art. 4.

Art. 11.

Commissione di valutazione dei progetti

1. La commissione di valutazione dei progetti, nominata con deliberazione della giunta regionale, è composta da:

a) direttore centrale del lavoro, università e ricerca o un suo delegato, avente la funzione di presidente;

b) direttore del servizio pari opportunità e politiche giovanili o un suo delegato;

c) direttore del servizio università, ricerca e innovazione o un suo delegato.

2. Un dipendente del servizio pari opportunità e politiche giovanili svolge le funzioni di segretario.

Art. 12.

Modalità di assegnazione dei contributi

1. Con decreto del direttore del servizio competente, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, è approvata la graduatoria delle domande ammesse ed è determinato il riparto dei fondi disponibili.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, è data comunicazione scritta ai soggetti beneficiari.

3. I contributi sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Il servizio competente procede allo scorrimento della graduatoria qualora si rendano disponibili nel corso dell'esercizio finanziario ulteriori risorse.


Art. 13.

Modalità di concessione e di erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del servizio competente sulla base della documentazione allegata alla domanda di cui all'art. 9.

2. Il decreto di concessione fissa il termine di rendicontazione. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine.

3. I contributi sono erogati, in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.



4. L'erogazione in via definitiva del saldo del contributo avviene a seguito dell'approvazione della rendicontazione della spesa di cui all'art. 14.

5. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa considerata ammissibile, l'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata, purché il progetto risulti sostanzialmente inalterato.

6. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore del 40 per cento alla spesa considerata ammissibile, il contributo è revocato.

7. Sono ammesse compensazioni tra le diverse voci di spesa, purché rimangano inalterati i contenuti del progetto.

Art. 14.

Rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi, la seguente documentazione:

a) per le persone fisiche e le aggregazioni giovanili, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000;

b) per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000;

c) relazione illustrativa finale del progetto realizzato che evidenzia, in particolare, i risultati conseguiti.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

Art. 15.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2009 le domande sono presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

2. Sono fatte salve le domande presentate nell'anno 2009 anteriormente all'entrata in vigore del regolamento, purché integrate, ove necessario, dalla documentazione prevista dall'art. 9 entro il termine di venti giorni dalla richiesta del servizio competente.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 febbraio 2009, n. 053/Pres.

Legge regionale n. 12/2007, art. 15, comma 5-quater.
«Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell'art. 15, comma 5-quater, della legge, nonché le modalità di intervento diretto dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2007».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009)

IL PRESIDENTE

Richiamata la legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modificazioni e integrazioni, che all'art. 15, comma 5-bis, come introdotto dalla legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, autorizza l'amministrazione regionale a sostenere spese per iniziative di valore sociale e culturale realizzate direttamente oppure in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati al fine di promuovere l'autonoma capacità ideativa e organizzativa, il diretto coinvolgimento e la partecipazione attiva di giovani;

Richiamato il comma 5-ter dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2007, il quale prevede che le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati siano realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute;

Richiamato altresì il comma 5-quater dell'art. 15 della legge regionale n. 12/2007, come introdotto dall'art. 7, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, il quale demanda a regolamento regionale la disciplina dei requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative in collaborazione e delle spese ammissibili;


Ricordato che ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2008, in sede di prima applicazione delle disposizioni dell'art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale n. 12/2007, sono fatte salve le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 e sono ammissibili le spese sostenute successivamente all'entrata in vigore della legge medesima e anteriormente all'entrata in vigore del regolamento;

Considerato che le competenze in materia di politiche giovanili sono state assegnate, con decorrenza dal 1° settembre 2008, al neo costituito servizio pari opportunità e politiche giovanili della presidenza della Regione, dipendente però gerarchicamente e funzionalmente dalla direzione centrale lavoro, università e ricerca, in quanto la competenza in materia è stata delegata dal presidente della Regione all'assessore regionale al lavoro, università e ricerca e che con la stessa decorrenza è stato attribuito l'incarico di sostituto del direttore di detto servizio al vicedirettore centrale del lavoro, università e ricerca;

Ritenuto di approvare il regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili, nonché le modalità di intervento diretto dell'amministrazione regionale, al fine di dare attuazione all'art. 15, comma 5-quater, della legge regionale n. 12/2007;

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 393;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell'art. 15, comma 5-quater, della legge, nonché le modalità di intervento diretto dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2007», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'articolo 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), ai sensi dell'articolo 15, comma 5-quater, della legge, nonché le modalità di intervento diretto dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5-bis, della legge regionale n. 12/2007.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 15, comma 5-quater, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani svolte in collaborazione e delle spese ammissibili, di cui all'art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale, nonché le modalità di intervento diretto dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 15, comma 5-bis, della legge.

Art. 2.

Requisiti dei soggetti pubblici e privati

1. Le convenzioni di cui all'art. 15, comma 5-ter, vengono stipulate con gli enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia e con i seguenti soggetti di diritto privato, operanti a favore dei giovani:

- a) fondazioni;
- b) organizzazioni di volontariato;
- c) associazioni di promozione sociale;
- d) organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- e) associazioni senza fine di lucro operanti anche nel settore dello sport e del tempo libero.

2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 hanno la propria sede o svolgono la propria attività nel Friuli-Venezia Giulia.

3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato di cui al comma 1 sono adottati con atto pubblico e devono contenere una o più finalità riguardanti lo svolgimento di attività promozionali o di servizio nei settori dell'educazione, della formazione, dell'orien-

tamento, del lavoro, delle professioni, della cultura, dello sport, del settore ricreativo e del tempo libero, del volontariato, della promozione sociale, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'informazione e della comunicazione comunque svolte a favore dei giovani.

4. I soggetti senza fine di lucro sono iscritti nei registri o negli albi al fine di accedere a contributi pubblici, ove previsto dalla legge.

Art. 3.

Criteri per l'individuazione dei soggetti con i quali vengono stipulate le convenzioni

1. I soggetti con i quali vengono stipulate le convenzioni previste dall'art. 15, comma 5-ter, della legge regionale sono individuati, tra quelli di cui all'art. 2 del regolamento, in base agli esiti di apposito bando emesso dall'amministrazione regionale.

Art. 4.

Bando

1. Il bando è approvato con decreto del direttore del servizio pari opportunità e politiche giovanili e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Nel bando sono definiti:

- a) i contenuti obbligatori delle iniziative e gli obiettivi perseguiti;
- b) i termini iniziali e finali;
- c) le modalità di presentazione delle domande;
- d) le risorse finanziarie complessivamente disponibili;
- e) i criteri di priorità per la valutazione delle domande, determinati in base agli obiettivi del bando;
- f) le percentuali massime di partecipazione finanziaria della Regione, non superiori al 90 per cento della spesa considerata ammissibile;
- g) i tempi di realizzazione delle iniziative ammesse, non superiori a trentasei mesi dalla data di stipula della convenzione;
- h) le spese considerate ammissibili;
- i) le modalità di verifica della rendicontazione e dei risultati conseguiti.

Art. 5.

Domande di partecipazione al bando

1. Le domande di partecipazione al bando, corredate della documentazione prevista nel bando stesso, vengono presentate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale, alla direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio pari opportunità e politiche giovanili entro il termine previsto dal bando, a pena di inammissibilità.

2. Le domande vengono presentate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, con firma digitale o altri idonei strumenti atti a garantirne provenienza e integrità.


Art. 6.

Valutazione delle iniziative

1. Le iniziative sono valutate da un nucleo di valutazione tecnica, nominato con decreto del direttore centrale del lavoro, università e ricerca, composto dal direttore centrale del lavoro, università e ricerca o da un suo delegato, dal direttore del servizio pari opportunità e politiche giovanili o da un suo delegato, da un funzionario regionale titolare di posizione organizzativa presso il servizio pari opportunità e politiche giovanili e da un dipendente regionale dello stesso servizio.

2. La valutazione del nucleo di valutazione tecnica di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualità dell'iniziativa e grado di innovatività della stessa;
- b) fattibilità;
- c) attrattività;



- d) capacità organizzative del soggetto proponente e attuatore;
- e) interazione e sinergia con altre iniziative complementari;
- f) rapporto tra costi e benefici.

3. Il nucleo di valutazione tecnica provvede alla valutazione comparata delle iniziative in base ai criteri di valutazione di cui al comma 2, nonché in base ai criteri di priorità individuati dal bando e provvede all'elaborazione della graduatoria delle iniziative.

4. La graduatoria viene approvata con decreto del direttore del servizio pari opportunità e politiche giovanili e viene pubblicata nel *Bollettino ufficiale* e sul sito istituzionale della Regione.

5. Con il provvedimento di cui al comma 4 è determinato il riparto dei finanziamenti previsti nel bando, secondo l'ordine della graduatoria e fino all'esaurimento dei finanziamenti disponibili.

Art. 7.
Convenzioni

1. Le convenzioni previste dall'art. 15, comma 5-ter, della legge regionale vengono stipulate tra l'amministrazione regionale, rappresentata dal direttore del servizio pari opportunità e politiche giovanili, e il legale rappresentante dell'ente pubblico o del soggetto di diritto privato di cui all'art. 2.

2. Le convenzioni contengono le indicazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere f), g), h) e i).

Art. 8.
*Modalità di concessione e di erogazione
dell'intervento finanziario regionale*

1. delle iniziative svolte in collaborazione sono stabilite nel bando.

2. In ogni caso l'erogazione in via anticipata non può superare il 70 per cento del finanziamento e il saldo del finanziamento avviene contestualmente all'approvazione della rendicontazione dell'iniziativa.

3. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa considerata ammissibile, l'importo del finanziamento regionale viene proporzionalmente ridotto, purché l'iniziativa risulti sostanzialmente inalterata.

4. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore del 40 per cento alla spesa considerata ammissibile, il finanziamento viene revocato.

5. Sono ammesse compensazioni tra le diverse voci di spesa, purché rimangano inalterati i contenuti dell'iniziativa.

Art. 9.
Interventi diretti dell'amministrazione regionale

1. L'amministrazione regionale sostiene, ai sensi dell'art. 15, comma 5-bis, spese per la realizzazione di iniziative di valore sociale e culturale direttamente mediante acquisizione in economia di beni e servizi.

2. Per l'acquisizione in economia di beni e servizi trova applicazione il regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2007, n. 277 (regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte del servizio pari opportunità e per la valutazione della congruità dei contratti nei quali sia parte il servizio medesimo) e successive modifiche.

Art. 10.
Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (legge finanziaria 2009)», in sede di prima applicazione delle disposizioni dell'art. 15, commi 5-bis e 5-ter, della legge regionale n. 12/2007, sono fatte salve le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008,

n. 9 (assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), e fino all'entrata in vigore del presente regolamento. Le stesse domande vengono inserite in apposita graduatoria e finanziate ad esaurimento nei limiti del 90 per cento della spesa ammissibile e delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 2, 3, 4 e 5, del regolamento, previa presentazione della documentazione integrativa richiesta dal servizio pari opportunità e politiche giovanili.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 17/2008, per le domande di cui al comma 1 sono ammissibili le spese sostenute successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 9/2008 e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione;
- b) compensi a terzi per prestazioni e per servizi;
- c) rimborsi spese, comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno;
- d) spese di acquisto o noleggio di materiali e attrezzature;
- e) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale;
- f) spese per beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

3. Le domande di cui al comma 1 sono valutate dal nucleo di valutazione tecnica previsto dall'art. 6 sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 11.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche.

Art. 12.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
3 marzo 2009, n. 054/Pres.


Modifiche al regolamento recante le modalità applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficoltà in esecuzione dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 emanato con decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'11 marzo 2009)

IL PRESIDENTE

Visto la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 ed in particolare l'art. 16 concernente l'istituzione di un programma di intervento a favore delle imprese agricole in difficoltà;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 16 della citata legge regionale n. 18/2004, il quale stabilisce che le modalità applicative del comma 1 sono definite con atto regolamentare da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE;



Vista la comunicazione della Commissione europea inerente gli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 244 del 1° ottobre 2004;

Visto il «Regolamento recante le modalità applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficoltà in esecuzione dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18» emanato con proprio decreto 18 settembre 2006, n. 0279/Pres. di seguito denominato regolamento;

Visto il comma 4 dell'art. 2 (requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti) del sopraccitato regolamento, secondo il quale «4. Non sono ammesse ai finanziamenti le imprese che hanno iniziato l'attività ai fini fiscali da meno di tre anni dalla presentazione della domanda di finanziamento»;

Considerato che il punto n. 12 della predetta comunicazione della Commissione europea inerente gli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» dispone, fra l'altro, che «In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato»;

Ritenuto opportuno di ammettere ai finanziamenti di cui al sopraccitato regolamento anche quelle imprese che, pur avendo nuovamente iniziato *ex novo* l'attività ai soli «fini fiscali» da meno di tre anni, dimostrino comunque continuità nell'effettiva e materiale conduzione dell'attività d'impresa nel settore interessato da almeno tre anni;

Visto il comma 3 dell'art. 10 (commissione tecnica di valutazione) del medesimo regolamento, secondo il quale «3. La commissione, in particolare, valuta i piani di ristrutturazione proponendone l'eventuale finanziamento al competente servizio della direzione centrale previa verifica preliminare della condizione di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento e provvede con cadenza annuale al monitoraggio e alla verifica dello stato di attuazione dei piani medesimi»;

Visto il comma 2, dello stesso art. 12 (condizioni particolari per la concessione di aiuti individuali) del citato regolamento, secondo il quale «L'attuazione dei singoli progetti è oggetto di verifica annuale; a tal fine la direzione centrale, avvalendosi delle verifiche effettuate dalla commissione, predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione e la trasmette alla Commissione europea secondo le modalità previste dagli orientamenti comunitari di settore»;

Considerato che il richiamo all'art. 12, comma 2, di cui al sopra citato comma 3 dell'art. 10 del medesimo regolamento è evidentemente da imputarsi ad errore materiale in quanto il comma 2 dell'art. 12 fa riferimento ai soli «aiuti individuali» ed in particolare all'attuazione dei singoli progetti che li riguardano ed è necessariamente da leggersi in combinato disposto con quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo;

Ritenuto pertanto opportuno sostituire il predetto richiamo del comma 3 dell'art. 10 al comma 2 dell'art. 12, con il richiamo ai commi 1 e 2, dell'art. 2, in quanto afferenti ai requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti oggetto di verifica della commissione tecnica di valutazione;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 23 febbraio 2009 n. 404 con la quale la giunta medesima ha approvato il regolamento recante modifiche al regolamento recante le modalità applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficoltà in esecuzione dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 19 emanato con proprio decreto 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento recante le modalità applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficoltà in esecuzione dell'art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 emanato con decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al regolamento recante le modalità applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole e associate in difficoltà in esecuzione dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 emanato con decreto del presidente della Regione 18 settembre 2006, n. 0279/Pres.

Art. 1.

Sostituzione del comma 4 dell'art. 2 del decreto del presidente della Regione n. 0279/ Pres. del 18 settembre 2006

1. Il comma 4, dell'art. 2 del decreto del presidente della Regione n. 0279/Pres./2006 è così sostituito dal seguente:

«4. Non sono ammesse ai finanziamenti le imprese che hanno iniziato l'attività nel settore interessato da meno di tre anni dalla presentazione della domanda di finanziamento.»

Art. 2.

Modifica al comma 3 dell'art. 10 del decreto del presidente della Regione n. 0279/ Pres./2006

1. Al comma 3, dell'art. 10 le parole: «della condizione di cui all'art. 12, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni di cui ai commi 1 o 2 dell'art. 2».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0340

ITALO ORMANNI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, redattore
DELIA CHIARA, vice redattore





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 1 0 1 7 *

€ 4,00

